



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 697**

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio,  
di ricerca scientifica e di formazione

# Indice

|  |     |
|--|-----|
| 1. DDL S. 697 - XVIII Leg. ....  | 1   |
| 1.1. Dati generali . . . . .   | 2   |
| 1.2. Testi . . . . .   | 3   |
| 1.2.1. Testo DDL 697 . . . . .   | 4   |
| 1.2.2. Relazione 733, 122, 176 e 697-A . . . . .   | 8   |
| 1.3. Trattazione in Commissione . . . . .  | 22  |
| 1.3.1. Sedute . . . . .  | 23  |
| 1.3.2. Resoconti sommari . . . . .   | 25  |
| 1.3.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .   | 26  |
| 1.3.2.1.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 26 (ant.) del 25/10/2018 . . . . .  | 27  |
| 1.3.2.1.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 32 (ant.) del 06/11/2018 . . . . .  | 31  |
| 1.3.2.1.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 28 (pom.) del 06/11/2018 . . . . .  | 32  |
| 1.3.2.1.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 29 (ant.) del 07/11/2018 . . . . .  | 35  |
| 1.3.2.1.5. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 30 (pom.) del 07/11/2018 . . . . .  | 38  |
| 1.3.2.1.6. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 32 (pom.) del 15/11/2018 . . . . .  | 42  |
| 1.3.2.1.7. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 34 (ant.) del 21/11/2018 . . . . .  | 54  |
| 1.3.2.1.8. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 35 (ant.) del 28/11/2018 . . . . .  | 60  |
| 1.3.2.1.9. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 38 (pom.) del 05/12/2018 . . . . .  | 63  |
| 1.3.2.1.10. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 49 (ant.) del 10/01/2019 . . . . . | 66  |
| 1.3.2.1.11. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 50 (pom.) del 15/01/2019 . . . . . | 71  |
| 1.3.2.1.12. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (pom.) del 22/01/2019 . . . . . | 74  |
| 1.3.2.1.13. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (ant.) del 31/01/2019 . . . . . | 79  |
| 1.3.2.1.14. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2019 . . . . . | 83  |
| 1.3.2.1.15. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 56 (pom.) del 07/02/2019 . . . . . | 88  |
| 1.3.2.1.16. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 05/03/2019 . . . . . | 91  |
| 1.3.2.1.17. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019 . . . . . | 110 |
| 1.3.2.1.18. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 71 (pom.) del 09/04/2019 . . . . . | 115 |
| 1.4. Trattazione in consultiva . . . . .   | 127 |
| 1.4.1. Sedute . . . . .  | 128 |
| 1.4.2. Resoconti sommari . . . . .   | 129 |
| 1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .  | 130 |
| 1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 29/04/2019 . . . . .          | 131 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .  | 134 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.5.1. Sedute.....                         | 135 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici.....         | 136 |
| 1.5.2.1. Seduta n. 111 del 29/04/2019..... | 137 |

## **1. DDL S. 697 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 697  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

---

Iter

**29 aprile 2019:** assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.697**

assorbito da [S. 733](#)

---

Iniziativa Parlamentare

[Paola Binetti](#) ( [FI-BP](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 25 del 24 luglio 2018.

Classificazione TESEO

ATTI DI DISPOSIZIONE , CADAVERI , DONATORI DI ORGANI

**Articoli**

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.1), MORTE (Art.1), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.1), INFORMAZIONE (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 4), CONSENSO (Art.3), ATTI PUBBLICI (Art.3), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.3), UFFICIALI DI STATO CIVILE (Art.3), ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ( IRCCS ) (Artt.4, 5), CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI (Artt.4, 5), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.6), REGOLAMENTI (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 25 ottobre 2018).

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 71 del 9 aprile 2019 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 15 aprile 2019; annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede redigente il 17 ottobre 2018.

Annuncio nella seduta n. 48 del 17 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione),

Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 697

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 697

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica purtroppo divenuta in Italia poco frequente e, tuttavia, indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia. Gli studi medici richiedono l'acquisizione di un metodo scientifico, o metodo sperimentale, modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. Consiste, come è noto, nella raccolta di dati empirici orientati da ipotesi e teorie da vagliare. Galileo parlava della necessità di fare e far fare «sensate esperienze» per giungere alle «dimostrazioni necessarie». Nel dibattito epistemologico si assiste a volte alla contrapposizione tra i sostenitori del metodo induttivo e quelli del metodo deduttivo, mentre un approccio scientificamente fondato integra deduzione e induzione; sperimentazione diretta e analisi rigorosa dei dati raccolti per formulare ipotesi che orientino la successiva raccolta di dati sperimentali.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è infatti molto importante e, in alcuni casi, indispensabile, fare pratica di dissezione, soprattutto per quel che concerne lo studio dell'anatomia, tuttavia l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici. La normativa di riferimento, non del tutto chiara né esaustiva, è il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante norme per l'accertamento e la certificazione di morte e la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Purtroppo, tale normativa non disciplina il percorso della «donazione» dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e le conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso. Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini dell'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

L'obiettivo che si intende raggiungere attraverso questo disegno di legge è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, garantendo così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile la ricerca scientifica, ma su cui tale ricerca potrebbe impegnarsi maggiormente, attraverso la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive. L'attuale testo era già stato presentato alla Camera dei deputati nella XVII legislatura ed era stato approvato all'unanimità (atto Senato n.1534). Solo il tempo ha impedito che il disegno di legge venisse approvato anche al Senato. Ma la conferma della sua utilità è ribadita dalla Conferenza nazionale dei presidenti di consiglio di corso di laurea della facoltà di medicina, dalla Società italiana di pedagogia medica e dai

collegi delle scuole di specializzazione, soprattutto di quelle a carattere chirurgico.

Il testo in esame si compone di nove articoli. L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. L'articolo 2 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in maniera chiara e inequivocabile e per iscritto. L'articolo 3 dispone in merito alla formazione e alla promozione dell'informazione ai cittadini. L'articolo 4 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non può avvenire a fini di lucro. L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di attuazione della legge. L'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri. L'articolo 7 prevede il regolamento di attuazione. L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria. L'articolo 9 dispone l'abrogazione di una norma.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Oggetto)*

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

### Art. 2.

#### *(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
  - a) diffondere tra i medici di medicina generale, tra i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
  - b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

### Art. 3.

#### *(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, di cui all'articolo 4 della presente legge, o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.



2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

*(Centri di riferimento)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

*(Restituzione della salma)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)*

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
- b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;
- d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*(Abrogazione)*

1. È abrogato l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

## 1.2.2. Relazione 733, 122, 176 e 697-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 733, 122, 176 E 697-A

*Relazione Orale*

*Relatore* Giuseppe Pisani

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITA')**

Comunicato alla Presidenza il 15 aprile 2019

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (n. 733)

d'iniziativa dei senatori **SILERI**, **CASTELLONE**, **DI MARZIO**, **ENDRIZZI**, **MARINELLO**, **MAUTONE**, **Giuseppe PISANI**, **TAVERNA**, **PATUANELLI**, **CASTALDI**, **DESSÌ**, **DI GIROLAMO**, **DI NICOLA**, **FEDE**, **GALLICCHIO**, **GARRUTI**, **GRASSI**, **LANNUTTI**, **LUPO**, **MAIORINO**, **MONTEVECCHI**, **ORTIS**, **PERILLI**, **RICCIARDI**, **ROMANO**, **TRENTACOSTE** e **FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2018

CON ANNESSO TESTO DEI

**DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (n. 122)

d'iniziativa dei senatori **DE POLI** e **CASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (n. 176)

d'iniziativa dei senatori **RIZZOTTI**, **CALIENDO**, **BARBONI**, **PICHETTO FRATIN**, **PEROSINO**, **BERUTTI**, **BIASOTTI**, **MASINI**, **GASPARRI** e **FLORIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (n. 697)

d'iniziativa della senatrice **BINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

*assorbiti nel disegno di legge n. 733*

*nella seduta del 9 aprile 2019*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

### **sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: Borghesi)

20 novembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

occorre, in via generale, chiarire che l'atto di disposizione può avere ad oggetto l'intero corpo ovvero essere limitato ai soli tessuti: a tal fine, all'articolo 3, potrebbe essere opportuno sostituire l'espressione: « del proprio corpo e dei tessuti » con la seguente: « del proprio corpo o dei tessuti »; all'articolo 2, comma 2, occorre che l'adozione delle iniziative, attribuita alle regioni e alle aziende sanitarie locali in materia di promozione dell'informazione, sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta, ovvero sia disciplinata attraverso atti da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 3, comma 1, appare altresì necessario che la revoca della dichiarazione, di cui all'ultimo periodo, sia soggetta alla stessa procedura prevista per la dichiarazione di consenso;

all'articolo 3, comma 3, concernente la manifestazione di consenso per i minori di età, si invita a un più puntuale riferimento agli esercenti la responsabilità genitoriale;

all'articolo 5, comma 2, occorre chiarire quali siano le istituzioni tenute a sostenere gli oneri ivi indicati;

con riferimento all'articolo 7, comma 1, si rileva che il regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, è adottato nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti i pareri:

sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, a condizione che i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione, nonché di consultazione dei dati del Registro nazionale siano definiti con atto di natura regolamentare, acquisiti il parere del Garante per la protezione dei dati personali e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

sull'emendamento 5.5 parere non ostativo, a condizione che sia specificato che le modalità di copertura degli oneri relativi al trasporto della salma, alla tumulazione nonché all'eventuale cremazione, in caso di superamento del limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, siano definite nell'ambito del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, nel rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni e alle province autonome;

sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

### **su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Borghesi)

30 gennaio 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)**

#### **sul disegno di legge**

(Estensore: Crucoli)

20 novembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: Pirro)

28 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 3.

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
  3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
  4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
  5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
  6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. »;
- all'articolo 5, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca. »;
- all'articolo 7, comma 1, sia soppressa la lettera c);

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con

le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Il parere è altresì reso nel presupposto che:

con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento - istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 - pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo;

le spese previste dall'articolo 5, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca.

Sugli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 3.1, 3.300, 4.1, 4.5, 4.7, 4.0.1, 4.0.1 (testo 2), 5.5, 5.5 (testo 2) e 5.5 (testo 3).

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 4.6, 4.6 (testo 2), 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), su cui l'esame resta sospeso.

#### **su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Pirro)

9 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2), 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### **sul disegno di legge**

(Estensore: Abate)

6 marzo 2019

La Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 733, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia « ordinamento civile » di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l)); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, della salma alla famiglia entro due anni (articolo 5), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 6);

per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, « tutela della salute » e « ricerca scientifica e tecnologica »; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4);

alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 7);

potrebbe risultare opportuno chiarire meglio, all'articolo 5, comma 2, quali siano le istituzioni a cui carico sono rimessi gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso alla sua restituzione alla famiglia ovvero alla tumulazione o alla cremazione; andrebbe in particolare chiarito se si tratti delle regioni o dei comuni;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggior precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni.

### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del senatore Sileri ed altri

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi **etici e di solidarietà nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato** ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili a fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

*(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la

### DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato dalla Commissione

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e **proporzionalità** ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili a fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e **dei successivi decreti attuativi**.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, **alla formazione** e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

*(Promozione dell'informazione)*

1. *Identico.*

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, **in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8**, iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e **gli esercenti le**

conoscenza delle disposizioni della presente legge;  
b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 della presente legge o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

**professioni sanitarie** la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, **attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e** anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta **nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

2. **Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata « fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.**

3. **Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.**

4. **L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto,**



3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

*(Centri di riferimento)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

**può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.**

**5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.**

**6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.**

Art. 4.

*(Centri di riferimento)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e **gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione **dei corpi dei defunti** ai fini di cui alla presente legge.

**2. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.**

Art. 5.

*(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di*

*riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti)*

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.
2. L'Elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.
3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

*(Restituzione della salma)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)*

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

*(Regolamento di attuazione)*

Art. 6.

*(Restituzione del corpo del defunto)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica **il corpo** di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire **il corpo stesso** alla famiglia in condizioni dignitose entro **dodici mesi** dalla data della consegna.
2. **Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.**

Art. 7.

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca)*

1. *Identico.*

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica mediante uso **dei corpi dei defunti** o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 8.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

**c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;**

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9.

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE N. 122**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **si provvede a:**

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a **dodici mesi**, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione **del corpo del defunto** in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura **dei corpi dei defunti** per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo **dei corpi dei defunti** ai fini di cui alla presente legge; *soppressa*

c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.**

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. **Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Art. 10.

*(Abrogazione)*

*Identico*

D'iniziativa dei senatori De Poli e Casini

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo *post mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

2. La donazione del corpo *post mortem* è informata a principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.

*(Manifestazione del consenso)*

1. I cittadini che intendono donare il proprio corpo per le finalità di cui all'articolo 1 devono esprimere tale volontà in modo chiaro e inequivocabile, con una dichiarazione scritta, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, precisando anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è espresso dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

*(Promozione dell'informazione ai cittadini)*

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

*(Donazione del corpo post mortem)*

1. La donazione del corpo *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali elargizioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante l'utilizzo delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 5.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, individuando in particolare:

a) le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia ovvero per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di tutela pubblica;

c) le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini della presente legge.

Art. 6.

*(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri)*

1. Presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è istituito il registro per l'utilizzo delle salme per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 176**

D'iniziativa della senatrice Rizzotti ed altri

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo e il conseguente utilizzo ai fini di studio, ricerca scientifica e formazione, di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge e dei soggetti deceduti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

Art. 2.

*(Manifestazione del consenso)*

1. I cittadini possono esprimere la volontà di donare il proprio corpo *post mortem* per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e quindi della possibilità di recedere da una precedente scelta in qualsiasi momento della propria vita.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso inoppugnabile all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

*(Modalità e tempi di attuazione)*

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di pubblica tutela;

c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.

*(Istituzione del Registro per l'utilizzo del cadavere)*

1. È istituito presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione affidato alla direzione sanitaria, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo nel rispetto della dignità duratura del corpo umano.

Art. 5.

*(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

### **DISEGNO DI LEGGE N. 697**

D'iniziativa della senatrice Binetti

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

*(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale, tra i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, di cui all'articolo 4 della presente legge, o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.
2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

*(Centri di riferimento)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

*(Restituzione della salma)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)*

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
  - a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla

famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*(Abrogazione)*

1. È abrogato l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 697  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio,  
di ricerca scientifica e di formazione

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 26 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2018

[N. 32 \(ant.\)](#)

6 novembre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 28 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 29 \(ant.\)](#)

7 novembre 2018

[N. 30 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

[N. 32 \(pom.\)](#)

15 novembre 2018

[N. 34 \(ant.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 35 \(ant.\)](#)

28 novembre 2018

[N. 38 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 49 \(ant.\)](#)

10 gennaio 2019

[N. 50 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 52 \(pom.\)](#)

22 gennaio 2019

[N. 53 \(ant.\)](#)

31 gennaio 2019

[N. 54 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 56 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

[N. 60 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

[N. 61 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

[N. 71 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.3.2.1.1. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 26 (ant.) del 25/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018**  
**26<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella mattinata odierna, il senatore Faraone ha richiesto che la pubblicità dei lavori antimeridiani della Commissione sia assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, anche con trasmissione sulla *web TV* del Senato.

Al riguardo, chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il proprio avviso.

La senatrice **CASTELLONE** (*M5S*) manifesta contrarietà alla richiesta, in quanto quest'ultima è stata avanzata in maniera tardiva e dal suo accoglimento deriverebbe un rallentamento dei lavori della Commissione.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-BP*) dichiara che il proprio Gruppo è, in linea generale, favorevole alla massima pubblicità delle sedute della Commissione, ma voterà sempre contro richieste, come quella di cui il Presidente ha appena dato atto, avanzate senza congruo preavviso e tali da intralciare lo spedito svolgimento dei lavori.

Il senatore **FARAONE** (*PD*) fa rilevare che, se fosse consentito, il proprio Gruppo sarebbe incline ad avanzare una richiesta valevole per tutte le sedute della Commissione, evitando così i disagi connessi alla trasmissione di istanze specifiche volta per volta. Nell'auspicare che, in via di prassi, possa essere individuata una modalità attuativa del Regolamento tale da contemperare le diverse esigenze, ritira la richiesta di pubblicità dei lavori testé presentata.

Il **PRESIDENTE**, ringraziato il senatore Faraone per non aver insistito nella richiesta, e riservandosi un approfondimento in merito all'auspicio da questi formulato, avverte che si procederà quindi con il regime di pubblicità ordinario.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) Paola BINETTI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122 e 176, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 697 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta dello scorso 2 ottobre è stata avviata la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa e la susseguente adozione del testo base (individuato nel disegno di legge n. 733).

Comunica, quindi, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 697 (Binetti), recante "Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione": esso, a norma di regolamento, avendo lo stesso oggetto dei disegni di legge n. 122, 176 e 733, sarà discusso congiuntamente a questi ultimi, fermo restando il testo base già adottato.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** invita il Relatore a illustrare il disegno di legge n. 697.

Il relatore **Giuseppe PISANI** (M5S) riferisce che il suddetto disegno di legge è sostanzialmente identico all'Atto Senato n. 733, fatta eccezione per l'assenza del riferimento, presente invece nel testo base, anche alla finalità della formazione, nonché per la differente forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il **PRESIDENTE** chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orientamento in merito al già prospettato svolgimento di un ciclo di audizioni informative, anche alla luce dell'integrazione della relazione.

Fa rilevare, in proposito, che nella passata legislatura la Commissione effettuò un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame di disegni di legge del tutto analoghi a quelli oggi in discussione: il materiale acquisito nel corso di quell'istruttoria legislativa sarà pertanto posto nella disponibilità dei componenti della Commissione.

Le senatrici **RIZZOTTI** (FI-BP), **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) e **CASTELLONE** (M5S), tenuto conto anche della disponibilità di documentazione non troppo risalente, reputano non necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il senatore **FARAONE** (PD) chiede di rinviare alla prossima settimana la decisione, apparendo opportuno valutare l'eshaustività della documentazione raccolta nella passata legislatura.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in assenza di obiezioni, si procederà nel senso indicato dal

senatore Faraone.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*), intervenendo in discussione generale, si dichiara consapevole della peculiare finalità del disegno di legge in esame, il quale è volto a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione.

Ciò posto, esprime il convincimento che in sede di riconoscimento delle qualifiche professionali attinenti al settore sanitario occorrerebbe tenere conto del *gap* esistente a livello formativo tra i medici italiani e quelli provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, essendo il percorso formativo italiano molto più qualificante. Saggiunge che, al di là dei temi trattati dal provvedimento in esame, occorrerebbe prestare la dovuta attenzione alle aspettative di formazione specialistica e di inserimento lavorativo dei laureati italiani in medicina.

Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di assicurare controlli accurati sui prodotti farmaceutici acquistati o importati dall'estero.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) osserva che il provvedimento in esame, nella parte in cui detta norme speciali sul riconoscimento automatico di qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data, si riferisce in particolare alla Croazia e a corsi iniziati prima del 1991: si tratta di una fattispecie che riguarda in concreto pochi casi.

Più in generale, per ciò che attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali, segnala che la normativa non prevede automatismi ma verifiche caso per caso da parte delle autorità nazionali, relative anche all'autenticità e alla validità dei documenti presentati.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiararsi consapevole di porre delle questioni probabilmente estranee alla discussione, segnala la richiesta dei massofisioterapisti di poter essere iscritti nell'ambito di un albo *ad hoc*. Quanto ai controlli sui medicinali, si domanda se non possa essere questa la sede per segnalare anche l'opportunità di individuare modalità di sperimentazione alternative rispetto a quelle attualmente previste.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) interviene incidentalmente per far rilevare che le richieste dei massofisioterapisti sono note e oggetto da tempo di attenzione, anche parlamentare, ma che non è forse questa la sede più opportuna per la loro trattazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, ricorda che il disegno di legge in esame persegue una finalità ben precisa: conformare in tempi brevi l'ordinamento nazionale al diritto europeo, allo scopo di evitare o porre termine a procedure di infrazione. Osserva, inoltre, che il testo reca disposizioni che vengono incontro alle condivisibili preoccupazioni dei commissari circa i controlli sui



farmaci, e che le disposizioni speciali sul riconoscimento automatico di qualifiche professionali riguardano effettivamente pochi soggetti, in riferimento a corsi anteriori al 1991.

Pertanto, pur trovando meritevoli di considerazione le indicazioni scaturite dal dibattito, specie in tema di tutela delle aspettative formative e occupazionali dei laureati in medicina, ritiene che vi siano i presupposti per formulare, riguardo al disegno di legge in esame, una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici [BOLDRINI](#) (PD), [CASTELLONE](#) (M5S), [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [RIZZOTTI](#) (FI-BP) (quest'ultima ribadisce tuttavia la necessità di controllare con la massima attenzione la documentazione giustificativa funzionale ai riconoscimenti professionali).

Quindi, previa verifica del numero legale, la proposta di formulare una relazione favorevole è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) chiede delucidazioni in merito all'eventuale convocazione della Commissione nel corso della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la questione sarà esaminata nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, che si accinge a convocare.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## 1.3.2.1.2. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 32 (ant.) del 06/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**  
**MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
**[SILERI](#)**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 733 E  
CONNESSI (DONAZIONE DI CORPO E TESSUTI POST MORTEM)*

**[VIDEO](#)**

## 1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 28 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018  
28ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che: a partire dalle sedute di domani, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto dell'Unione europea n. 382 DEF, recante "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo"; sempre a partire dalle sedute di domani, l'ordine del giorno sarà integrato anche con la discussione congiunta dei disegni di legge n. [733](#) e connessi, in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica; non appena assegnato, sarà altresì posto all'ordine del giorno, ai fini della trattazione congiunta col disegno di legge n. [189](#), l'Atto Senato n. [903](#), della senatrice Bini e altri, recante "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare".

Prende atto la Commissione.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Non essendovi iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di relatore, dà lettura dello schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), manifestato il suo apprezzamento per la sottolineatura inserita nella premessa dello schema di parere, dichiara voto favorevole.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), richiamate le perplessità espresse nel corso del proprio intervento in discussione generale, dichiara voto di astensione.

Il senatore [FARAONE](#) (PD), pur dando atto della condivisibilità delle parti del provvedimento di stretta competenza della Commissione, dichiara voto contrario: il decreto-legge in conversione, complessivamente considerato, è da respingere in quanto inteso, per lo più, a introdurre forme di condono, che si pongono peraltro in contraddizione con le disposizioni che mirano a potenziare gli strumenti conoscitivi dell'amministrazione fiscale.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl) dichiara voto favorevole, considerato che ci si pronuncia in questa sede solo sui profili di competenza della Commissione e ritenendo plausibile la sottolineatura inserita, in premessa, nello schema di parere.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) dichiara a sua volta voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del numero legale e pone in votazione lo schema di parere, che risulta approvato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta stamattina, in Ufficio di Presidenza, sui disegni di legge n. [733](#) e connessi, è stata depositata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente acquisita nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886**

La Commissione,

esaminate le parti di propria competenza del provvedimento in titolo;  
considerato che:

l'articolo 17 del decreto-legge è volto a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, mediante

l'introduzione, nella normalità dei casi, dell'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;  
al comma 1, lettera c), capoverso 6-*quater* del citato articolo 17, in particolare, si prevede che i soggetti i quali effettuino cessioni di farmaci possano adempiere il predetto obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;  
la disposizione in questione stabilisce che i dati fiscali così trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;  
la misura *de qua*, come chiarito dalla relazione d'accompagnamento del disegno di legge, è finalizzata a evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci (i quali sono già tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata);  
premesso che:  
sembrerebbe da valutare l'opportunità di precisare che utilizzatore esclusivo dei dati trasmessi ai sensi del succitato capoverso 6-*quater* è l'Agenzia delle entrate, e quali siano le finalità di utilizzo dei predetti dati diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole.

## 1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 29 (ant.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018**  
**29ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

### *SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE*

La senatrice **RIZZOTTI** (FI-BP) esprime disappunto per il fatto che la senatrice Bini abbia presentato, a suo giudizio in maniera inopinata e tardiva, un disegno di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare (A.S. n. **903**). Fa rilevare che la discussione del disegno di legge n. **189**, a sua prima firma, è iniziata da tempo e che sullo stesso sono state svolte diverse audizioni informali.

La senatrice **BINI** (PD) obietta che la presentazione del disegno di legge n. **903** ha tratto spunto proprio da alcune delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali. Saggiunge che la sua iniziativa è volta ad arricchire il dibattito, non già ad intralciarlo.

Il **PRESIDENTE** osserva che il disegno di legge in questione era stato preannunciato per le vie brevi e che, a norma di Regolamento, una volta assegnato, esso sarà trattato congiuntamente al disegno di legge n. **189**, restando impregiudicata la questione relativa all'individuazione del testo base.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della odierna seduta antimeridiana della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*. Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 25 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che i testi in discussione sono già stati illustrati e che si è effettuato un breve ciclo di audizioni, ad integrazione dell'istruttoria già svolta in materia nella passata legislatura. Quindi, dopo che la Commissione ha convenuto con la proposta del Presidente di considerare concluso il ciclo di audizioni, facendo salva la possibilità di acquisire ulteriori contributi scritti, si apre la discussione generale.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-BP*) ricostruisce anzitutto la normativa vigente in materia ed i tentativi infruttuosi di riforma esperiti nelle passate legislature. Sottolinea quindi che, come comprovato dalle audizioni svolte, la donazione dei cadaveri resta fondamentale, malgrado i progressi della tecnologia, ai fini della formazione in campo medico, nonché nel settore della ricerca.

Comprende che vi possano essere delle resistenze nella società civile rispetto all'utilizzo dei cadaveri, ma, considerato che la comunità scientifica è unanimemente concorde circa l'importanza di tale utilizzo, auspica che l'*iter* dei disegni di legge in discussione possa concludersi positivamente, rammentando che la disposizione in ordine all'uso del proprio corpo resterebbe comunque fondata su una scelta volontaria.

La senatrice **BOLDRINI** (*PD*) reputa necessario, anche alla luce delle audizioni svolte, legiferare nella materia riguardata dai disegni di legge in discussione. Proprio in considerazione del carattere volontario dell'atto di disposizione del corpo, segnala che occorre disciplinare in maniera accorta le modalità di manifestazione del consenso, e richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di prevedere in proposito un contributo da parte dei comitati etici.

Il **PRESIDENTE** (*M5S*), intervenendo a sua volta in discussione generale, sottolinea come dalle audizioni svolte sia risultata confermata l'importanza della formazione dei medici anche tramite l'utilizzo dei cadaveri: secondo l'esperienza di chi ha avuto modo di cimentarsi in tale tipo di attività, la trattazione dei corpi a fini di studio plasma la sensibilità dei futuri medici e ne rafforza il senso di rispetto per il valore della persona umana. Preannuncia la presentazione di emendamenti per recepire alcune delle indicazioni scaturite dalle audizioni, *in primis* in merito al ruolo dei comitati etici (a suo avviso andrebbero valorizzati i comitati interni alle singole strutture) e riguardo al termine per la restituzione della salma dopo lo svolgimento delle attività per le quali è stata effettuata la donazione (termine a suo giudizio da ridurre).

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di condividere le considerazioni appena svolte dal Presidente in merito ai comitati etici.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) sottolinea che occorrerà tracciare in maniera netta i limiti dell'utilizzo dei corpi e le attribuzioni in materia dei comitati etici.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. [733](#), già adottato come testo base, alle ore 18 del prossimo mercoledì 14 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



## 1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 30 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018**  
**30ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della odierna seduta pomeridiana della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*.  
Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana di oggi è stata svolta la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, chiede al Relatore ed al Rappresentante del Governo se intendano intervenire in replica. Quindi, preso atto della rinuncia di entrambi allo svolgimento della replica, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) [\(COM \(2018\) 382 definitivo\)](#)**

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) riferisce sull'atto dell'Unione europea in titolo, recante proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Il nuovo Fondo è destinato, nel progetto della Commissione europea, a diventare il "principale strumento dell'UE per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali".

Nella relazione del Governo italiano (elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018), si formula una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme all'interesse nazionale.

Secondo la proposta di regolamento in esame, il Fondo sarà articolato in tre componenti: la componente in gestione concorrente, la componente "Occupazione e innovazione" e la componente "Salute".

In particolare, saranno attuate in regime di gestione concorrente (tra Commissione europea e Stati membri) le attività attualmente riconducibili al Fondo sociale europeo, alla Garanzia per i giovani e all'assistenza materiale di base alle persone indigenti (FEAD). Il regime di gestione diretta (da parte della Commissione europea) o indiretta (da parte di Paesi terzi, di organizzazioni internazionali o di agenzie per lo sviluppo) sarà invece applicabile alla componente "Occupazione e innovazione sociale" ed alla "componente Salute".

L'articolo 3 della proposta individua i seguenti obiettivi generali del Fondo sociale europeo Plus: sostegno agli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, "pronta per il mondo del lavoro del futuro"; sostegno, integrazione e dotazione di valore aggiunto per le politiche degli Stati membri, al fine di "garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e un livello elevato di protezione della salute umana".

Gli obiettivi specifici del FSE+ sono invece elencati nell'articolo 4.

Il paragrafo individua gli obiettivi relativi all'occupazione, all'istruzione ed alla formazione (numeri i) - vii)), all'integrazione socio-economica dei "cittadini di paesi terzi" e delle "comunità emarginate come i rom" (numero viii)), alla protezione sociale ed ai sistemi sanitari (numero ix)), all'assistenza agli indigenti ed alla loro integrazione sociale (numeri x) e xi)).

La suddetta relazione del Governo italiano osserva che: nel numero viii) manca un riferimento diretto ai migranti (il testo della proposta fa riferimento ai "cittadini di paesi terzi" ed alle "comunità emarginate come i rom"); nel numero x) sarebbe opportuno inserire un riferimento esplicito alla possibilità di realizzare "anche misure dirette volte a stabilire le precondizioni per la riattivazione" delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale.

Il paragrafo 2 individua ulteriori obiettivi a cui l'FSE+ sarà chiamato a contribuire: un'Europa più intelligente (tramite, tra l'altro, lo sviluppo di competenze anche per le tecnologie abilitanti fondamentali, la formazione di ricercatori, lo sviluppo di centri di ricerca e di tecnologia e di imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle PMI ed all'economia sociale); un'Europa più verde (a basse emissioni di carbonio e tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione ed il perfezionamento professionale).

L'articolo 5, paragrafo 1, indica la dotazione finanziaria complessiva del fondo per gli anni 2021-2027 in 101.174.000.000 euro.

La relazione del Governo italiano osserva che tale dotazione complessiva risulta inferiore alla dotazione totale dei fondi dell'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), pari a 102.596.000.000

euro.

Nell'ambito della dotazione summenzionata, 100 miliardi saranno dedicati alla componente del FSE + in regime di gestione concorrente (par. 2). In merito, la relazione del Governo sottolinea due vincoli di spesa (contenuti nel par. 2): 200 milioni di euro per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative (in particolare per i settori dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale), da attuarsi anche in gestione diretta; 400 milioni di euro per finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche e a regioni del Nord Europa scarsamente popolate (entrambe tali categorie non riguardano zone del territorio italiano).

Alla componente Occupazione e innovazione sociale ed alla componente Salute è assegnata la somma residua, pari a 1.174.000.000 euro (in tale ambito, a titolo di ripartizione indicativa, la proposta prevede 761 milioni per la prima componente e 413 milioni per la seconda). Gli importi relativi alle due componenti potranno finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie per attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

La componente del FSE + in regime di gestione concorrente corrisponde, in linea di massima, alle attività attualmente riconducibili al Fondo sociale europeo, alla Garanzia per i giovani e all'assistenza materiale di base alle persone indigenti (FEAD).

L'articolo 7 impone agli Stati membri di concentrare le risorse della suddetta componente per "interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese".

Almeno il 25 per cento (rispetto al totale delle risorse in oggetto di spettanza dello Stato membro) deve essere destinato agli obiettivi specifici per le politiche di inclusione sociale (di cui al precedente articolo 4, par. 1, numeri vii - xi)), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica dei cittadini di Paesi terzi. Al riguardo, la relazione del Governo italiano sollecita l'introduzione di un vincolo di destinazione specifico, che garantisca l'attribuzione di risorse per l'integrazione socio-economica di tutte le categorie di migranti regolarmente soggiornanti.

Inoltre, almeno il 2 per cento (rispetto al totale summenzionato) deve essere destinato all'obiettivo specifico di contrasto della deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, numero xi)), mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base.

La relazione del Governo italiano segnala come "formulazione da approfondire" la previsione (di cui all'articolo 7, par. 4, secondo comma) che "in casi debitamente giustificati" possano essere prese in considerazione (per la verifica del rispetto del limite minimo del 2 per cento), se destinate agli indigenti, anche le risorse genericamente volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, pur senza l'erogazione di prodotti alimentari o di assistenza materiale di base.

Gli articoli da 16 a 22 della proposta concernono specificamente le attività (in regime di gestione concorrente) intese a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con eventuali misure di accompagnamento (relative all'inclusione sociale).

Si prevede (articoli 17 e 19) che i prodotti alimentari e l'assistenza materiale di base siano forniti gratuitamente e che le scelte delle tipologie di beni e servizi siano effettuata "secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti", tenendo conto anche degli aspetti climatici ed ambientali, "in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari". L'ammissibilità dei costi (ai fini del finanziamento in esame) è disciplinata dall'articolo 20, anche con riferimento ai limiti massimi per i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio e per le misure di accompagnamento.

Gli articoli da 23 a 37 disciplinano le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, entrambe, come detto, destinate ad essere attuate in gestione diretta ed indiretta.

In tema di azioni ammissibili, gli articoli 24 (per la componente Occupazione e innovazione sociale) e 27 (per la componente Salute) prevedono entrambi, in linea generale, la possibilità di porre in essere attività di: analisi; attuazione delle politiche; sviluppo delle capacità; comunicazione e divulgazione. Il

contenuto specifico di ciascuna di tali attività è, invece, diversificato per le due componenti.

Gli obiettivi operativi della componente Salute sono stabiliti dall'articolo 26. Essi sono raggruppati nelle seguenti categorie generali: il rafforzamento della preparazione, della gestione e della risposta in caso di crisi nell'Unione, per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere; il potenziamento dei sistemi sanitari; il sostegno alla legislazione dell'Unione in materia di salute (la relazione del Governo italiano auspica che tra le misure ivi menzionate - relative, in linea di massima, al sostegno dell'attuazione delle legislazioni in alcuni ambiti del settore sanitario - sia incluso il sostegno a misure di contrasto delle ludopatie); il sostegno al lavoro integrato nell'ambito delle reti di riferimento europee e della rete di valutazione della tecnologia sanitaria (HTA) e il sostegno all'attuazione delle migliori pratiche per l'innovazione nella sanità pubblica.

L'articolo 31 specifica che le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario europeo - sovvenzioni, premi, appalti, pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione sia membro o ai cui lavori partecipi -.

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, l'attuazione delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute ha luogo mediante programmi di lavoro.

Per la componente Salute si prevede (articolo 29) che la Commissione consulti le autorità sanitarie degli Stati membri - riunite in gruppi di esperti della Commissione o in altri organismi analoghi - in merito ai piani di lavoro in oggetto, alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione della componente medesima, nonché in merito al coordinamento con le politiche sanitarie svolte in base ad altri programmi e meccanismi.

Infine, l'articolo 35 disciplina le valutazioni, intermedia e finale, delle due componenti in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.6. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 32 (pom.) del 15/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018  
32<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(733) [SILERI](#) ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) [DE POLI](#) e [CASINI](#).** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) [Maria RIZZOTTI](#) ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) [Paola BINETTI](#).** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 35 emendamenti (pubblicati in allegato). Avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, della quale richiama la disciplina regolamentare, e che la successiva fase di votazione, preceduta dall'espressione

dei pareri di Relatore e Governo, si svolgerà la prossima settimana, una volta acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Prende atto la Commissione.

Dopo che, nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti sono stati dati per illustrati, si procede alla discussione, che in assenza di obiezioni si svolge sul complesso degli emendamenti presentati, conformemente alla richiesta avanzata dalla senatrice [BOLDRINI](#) (PD).

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) riepiloga gli obiettivi principali perseguiti dagli emendamenti della sua parte politica, ovvero: l'adeguamento del testo, ereditato dalla passata legislatura, ai mutamenti legislativi intervenuti, anche in materia di disciplina del consenso; l'ampliamento delle finalità di utilizzo *post mortem* del corpo, annoverando tra esse anche la didattica e la sperimentazione; l'inclusione degli esercenti le professioni sanitarie tra i soggetti da sensibilizzare in merito alla nuova normativa sull'utilizzo *post mortem* del corpo; la previsione della nomina di un fiduciario, da parte del disponente, e della possibilità di revoca del consenso prestato; il coinvolgimento di comitati etici indipendenti nella valutazione delle finalità degli utilizzi; la riduzione del termine per la restituzione del cadavere dopo l'utilizzo autorizzato.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala l'opportunità di un coinvolgimento dei comuni nelle campagne informative sulla normativa introdotta dal testo in discussione. Rileva inoltre che, al fine di evitare difficoltà in sede attuativa, occorrerebbe specificare che la revoca del consenso può essere comunicata esclusivamente dal disponente, mentre questi è ancora in vita.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) evidenzia che alcuni degli emendamenti del proprio Gruppo mirano ad apportare migliorie al testo nella parte relativa alla disciplina del consenso, nonché per ciò che attiene all'elencazione degli enti suscettibili di essere individuati come centri di riferimento, nella quale si propone di inserire anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Il [PRESIDENTE](#) rileva che le modifiche proposte dalla sua parte politica mirano del pari a ridurre il termine per la restituzione della salma, a seguito dell'utilizzo autorizzato, e a inserire gli IRCCS nel novero dei possibili centri di riferimento, nonché a introdurre alcune altre migliorie alla luce delle audizioni svolte.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ([COM \(2018\) 382 definitivo](#))**

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha riepilogato l'*iter* sin qui svolto, il RELATORE dà lettura dello schema di parere favorevole pubblicato in allegato, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione positiva.

Quindi, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Paola [BOLDRINI](#) (PD), [ZAFFINI](#) (FdI), Sonia [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e Paola [BINETTI](#) (FI-BP), il [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, che risulta approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 382 DEFINITIVO**

La Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (d'ora in poi "proposta di regolamento"); considerato che il Fondo istituito dalla proposta di regolamento è destinato a diventare il principale strumento dell'UE per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con l'accorpamento in esso dei Fondi e programmi europei attualmente operativi nel settore sociale e in materia di salute;

considerato che - anche alla luce della relazione del Governo italiano, trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018 - la proposta di regolamento è da reputarsi conforme all'interesse nazionale;

rilevato che gli obiettivi operativi della componente Salute del nuovo Fondo, stabiliti dall'articolo 26 della proposta di regolamento, sono raggruppati nelle seguenti categorie generali: 1) rafforzamento della preparazione, della gestione e della risposta in caso di crisi nell'Unione, per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere; 2) potenziamento dei sistemi sanitari; 3) sostegno alla legislazione dell'Unione in materia di salute; 4) sostegno al lavoro integrato nell'ambito delle reti di riferimento europee e della rete di valutazione della tecnologia sanitaria (HTA) e sostegno all'attuazione delle migliori pratiche per l'innovazione nella sanità pubblica;

ritenuto meritevole di particolare sottolineatura e condivisione l'auspicio formulato dal Governo, nell'ambito della predetta relazione, riguardo all'obiettivo del sostegno alla legislazione dell'Unione in materia di salute, ovvero che sia incluso in tale obiettivo anche il sostegno a misure di contrasto delle ludopatie;

considerato che dalla proposta di regolamento sono attesi effetti positivi per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, promuovere l'inclusione sociale, lottare contro la povertà;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [733](#)

Art. 1

#### **1.1**

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (Oggetto). - 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio

corpo o di parti di esso e dei tessuti *post mortem* per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica o terapeutica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano o di parti di esso e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici di solidarietà e proporzionalità, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica o terapeutica il corpo o parti di esso e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. La destinazione del corpo o di parti di esso e dei tessuti *post mortem* per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica o terapeutica alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione è subordinata all'accertamento e alla dichiarazione della morte e al rispetto dei termini temporali di osservazione ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

5. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere autorizzati di volta in volta dall'autorità sanitaria locale. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Norme in materia di disposizione del proprio corpo o di parti di esso e dei tessuti post mortem per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica o terapeutica».*

## 1.2

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica» con le seguenti: «a fini didattici, di ricerca scientifica o di sperimentazione».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica» con le seguenti: «a fini didattici, di ricerca scientifica o di sperimentazione».*

## 1.3

[SILERI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a fini di studio» inserire le seguenti: «, di formazione».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «a fini di studio» inserire le seguenti: «, di formazione» e al comma 4, dopo le parole: «allo studio» inserire le seguenti: «, alla formazione».*

## 1.4

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)



*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano».

## 1.5

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» con le seguenti: «e dei successivi decreti attuativi».*

## Art. 2

### 2.1

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private» inserire le seguenti: «e gli esercenti le professioni sanitarie».*

### 2.2

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «del corpo umano», aggiungere le seguenti: «o di parti di esso».*

### 2.3

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica» con le seguenti: «per finalità medico-didattiche, di ricerca e sperimentazione clinica terapeutica.».*

## Art. 3

### 3.1

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. - (*Manifestazione e verifica del consenso*). - 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o parti di esso e dei tessuti *post mortem* è manifestato con una dichiarazione di consenso, consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non opponibile dai familiari, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui

all'articolo 7, comma 2, della legge 1º aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 della presente legge o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro di riferimento.

3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento, secondo la modalità di raccolta dello stesso e successive trasmissioni, di cui all'articolo 3, comma 2. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

4. Nel manifestare il proprio consenso, il disponente può altresì dichiarare di voler mantenere l'anonimato. È in ogni caso fatta salva la protezione dei dati sensibili del defunto e la tutela della riservatezza dei familiari del defunto in merito a patologie ereditarie o altro che potessero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sulla salma.

5. Il disponente può indicare nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca per le quali effettua la donazione. Può altresì prevedere, nella medesima dichiarazione, di:

- a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;
- b) riservare la donazione a una specifica attività didattica e di ricerca, viceversa di escluderla;
- c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;
- d) destinare la donazione a uno specifico Centro di riferimento;
- e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione.

6. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro di riferimento e rappresenta il referente per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto dei desiderata del donatore.

7. È fatto obbligo al Centro di riferimento di cui all'articolo 4 comunicare all'Azienda Sanitaria e all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del disponente del corpo la dichiarazione di consenso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l'eventuale revoca della medesima.

8. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito registro speciale, nonché alla cancellazione dal medesimo in caso di revoca.

9. Alla segnalazione di morte di un cittadino residente nel territorio di competenza, l'Ufficio di Stato Civile, previa verifica della sussistenza della dichiarazione di volontà come da apposito registro, comunica al Centro di riferimento la disponibilità del corpo.

10. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o di parti di esso e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori, o dal superstite in caso di decesso di uno dei due.

11. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

## 3.2

### [BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In conformità a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, l'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.».*

### 3.3

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento secondo le modalità di raccolta dello stesso. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.».*

### 3.4

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Il disponente nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro di riferimento di cui all'articolo 4 e che lo rappresenta tenendo conto delle indicazioni contenute nell'atto dispositivo. Nella stessa dichiarazione del consenso, il disponente indica un sostituto del fiduciario in caso di morte del fiduciario antecedente alla propria.».*

### 3.5

[SILERI](#)

*Al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «nonché l'eventuale revoca della medesima.».*

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «nonché alla cancellazione dal medesimo elenco nel caso di revoca.».*

### 3.6

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'eventuale revoca della medesima. Una copia della dichiarazione di consenso deve essere trasmessa dal centro regionale di riferimento di cui all'articolo 4 all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.».*

### 3.7

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla cancellazione dal medesimo in caso di revoca del consenso.».*

### 3.8

#### [SILERI](#)

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 1 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».*

### 3.9

#### [BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dal superstite in caso di decesso di uno dei due genitori o da chi esercita la patria potestà.».*

### 3.10

#### [BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. La manifestazione di disponibilità del corpo e dei tessuti *post mortem* non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».*

## Art. 4

### 4.1

#### [RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Al comma 1 dopo la parola: «, individua» aggiungere le seguenti: «e accredita».*

### 4.2

#### [RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «le strutture universitarie», aggiungere le seguenti: «, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico».*

### 4.3

#### [SILERI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità»*

*inserire le seguenti: «e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)».*

#### 4.4

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «delle salme», aggiungere le seguenti: «o parti di esse».*

#### 4.5

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni centro di riferimento si avvale di un Comitato etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo o ai suoi organi o tessuti.».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini didattici e di ricerca scientifica o sperimentazione la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna, salva diversa disposizione contenuta nell'atto dispositivo del deceduto».

#### 4.6

[SILERI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ognuno dei centri di riferimento di cui al comma 1 si avvale del comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al quale spetta la valutazione dei fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti».

#### 4.7

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ogni centro di riferimento, di cui al comma 1, deve avvalersi di un Comitato Etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere, parti di esso o tessuti».

#### 4.0.1

##### [SILERI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Istituzione del Registro nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme di seguito denominato "Registro nazionale" individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale.

3. Il Registro nazionale è pubblico ed è consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### Art. 5

#### 5.1

##### [SILERI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per fini di studio» inserire le seguenti: «, di formazione».*

#### 5.2

##### [BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni dalla data della consegna» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data della consegna.».*

#### 5.3

##### [RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [SICLARI](#), [BINETTI](#)

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «entro due anni dalla data della consegna», con le seguenti: «entro il termine massimo di dodici mesi dalla data della consegna».*

#### 5.4

##### [SILERI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».*

## 5.5

### SILERI

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» con le seguenti: «regioni e province autonome».*

## Art. 6

### 6.1

### SILERI

*Al comma 2, dopo le parole: «a fini di studio» inserire le seguenti: «, di formazione».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «a fini di studio» inserire le seguenti: «, di formazione».*

## Art. 7

### 7.1

### SILERI

*Al comma 1, sostituire le parole: « il Ministro della salute, con proprio decreto» con le seguenti: «con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di» con le seguenti: «si provvede a».*

### 7.2

### SILERI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».*

### 7.3

### RIZZOTTI, STABILE, SICLARI, BINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) prevedere la tutela della riservatezza dei dati sensibili dei familiari del disponente e dei soggetti direttamente o potenzialmente interessati che potrebbero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sul corpo o parti di esso e sui tessuti della salma;*

*d-ter) prevedere la tutela della salute dei familiari del disponente e dei soggetti direttamente o potenzialmente interessati che potrebbe rilevarsi effettuando studi e ricerche sul corpo o parti di esso e sui tessuti della salma;*

*d-quater) prevedere di raccordare la norma in oggetto con quella in materia di brevetti e, in*

genere, sull'utilizzo dei dati acquisiti per la produzione di farmaci o di nuovi presidi sanitari».



## 1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 34 (ant.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018  
34ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

IN SEDE REDIGENTE

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa.

Constatato il consenso unanime della Commissione, il [PRESIDENTE](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le richieste di audizione entro le ore 17 del prossimo mercoledì 28 novembre. Quindi, in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), fa presente che l'Atto Senato n. 471, recante "Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere", non è stato posto all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge appena illustrato in quanto, diversamente da quest'ultimo, assegnato in sede redigente alle Commissioni 1a e 12a riunite.

Il seguito della discussione è, infine, rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo**

***dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 novembre.

Il **PRESIDENTE** informa che la 1a Commissione ha espresso, sul disegno di legge n. 733 e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere favorevole con osservazioni.

Dopo che del suddetto parere è stata data lettura integrale, comunica che anche la 2a Commissione si è espressa, in termini non ostativi, sul disegno di legge n. 733.

Avverte quindi che, per recepire le osservazioni della 1a Commissione: sono stati riformulati in testi 2 gli emendamenti 4.0.1 e 5.5 a sua firma; il Relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 3.200 (testi 2 ed emendamenti del Relatore pubblicati in allegato).

Esprime l'avviso che, stante la finalità degli emendamenti del Relatore, ossia il mero recepimento del parere della 1a Commissione, non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Ricorda infine che, mentre in precedenza è stato già acquisito il parere favorevole della 7a Commissione sul testo, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, su testo ed emendamenti, della 5a Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Interrogazioni.**

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde all'interrogazione n. 3-00193, della senatrice Boldrini, sulla diffusione del virus "*West Nile*".

Riferisce che, in Italia, il primo focolaio di malattia di *West Nile* (WNV) è stato confermato nella tarda estate del 1998 nell'area circostante il Padulle di Fucecchio in Toscana, con alcuni casi clinici nei cavalli. In questo primo focolaio non si verificarono casi relativi ad esseri umani.

A seguito di tale primo episodio, il Ministero della salute, a partire dal 2002, ha attivato il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta alla WNV, che viene aggiornato ogni anno, con l'obiettivo di rilevare l'introduzione e monitorare la circolazione del WNV sull'intero territorio nazionale.

Secondo uno studio pubblicato da "*Eurosurveillance*" nel 2017, il Piano di sorveglianza integrato di WNV italiano, che comprende la sorveglianza dei casi umani, la sorveglianza entomologica, la sorveglianza dei casi negli equidi e la sorveglianza in uccelli stanziali e migratori, è uno dei più completi a livello europeo ed ha come presupposto la collaborazione intersettoriale, utilizzando un approccio "*One Health*".

Negli anni passati, i casi umani erano soliti manifestarsi a luglio, con un picco ad agosto. Quest'anno, invece, si è evidenziata, sia a livello europeo che nazionale, una circolazione più precoce del WNV, con i primi casi umani notificati già a giugno sia dall'Italia che dalla Grecia; inoltre, è vero che è stato riscontrato un numero più elevato dell'atteso di casi umani, anche in forma neuro-invasiva e di decessi, ed un'elevata circolazione virale nelle zanzare e negli uccelli.

Nel 2018, alla data del 14 novembre, in Italia sono stati infatti segnalati 577 casi umani confermati di infezione da *West Nile Virus*, di cui 230 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, (con 42 decessi) e 279 casi come febbre confermata, nonché 68 casi identificati in donatore di sangue.

La eccezionale diffusione del WNV durante la stagione attuale non si registra solo in Italia: infatti, a livello europeo, il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), che

coordina la sorveglianza dei diversi Paesi, ha segnalato che attualmente i casi umani di infezione da WNV segnalati nel 2018 superano il totale dei casi notificati negli ultimi cinque anni; inoltre l'infezione si sta diffondendo anche in Paesi che in passato non avevano segnalato casi. In relazione all'attuale situazione epidemiologica, il Ministero della salute ha immediatamente richiamato l'attenzione sull'osservanza di quanto stabilito nel Piano, attraverso la Circolare 7 agosto 2018.

In particolare, al fine di sviluppare azioni di risanamento ambientale, è stata sottolineata la necessità di procedere, in collaborazione con le Autorità competenti, a seconda delle realtà locali, ad interventi comprendenti, fra l'altro: manutenzione delle aree verdi pubbliche; pulizia delle aree abbandonate; eliminazione dei rifiuti per evitare la presenza di contenitori, anche di piccole dimensioni, contenenti acqua; drenaggio; canalizzazione; asportazione o chiusura di recipienti.

È stata ribadita, inoltre, la necessità di rafforzare la sensibilizzazione della popolazione, anche con interventi porta a porta, per eliminare i siti di riproduzione delle zanzare nelle aree private.

Le Regioni interessate hanno, dunque, dovuto intraprendere, pur sulla base della loro autonomia, misure straordinarie per il controllo del vettore, incrementando le iniziative di monitoraggio del territorio e la diffusione di informazioni ai cittadini, aumentando la quantità e l'efficacia degli interventi larvicidi ed adulticidi.

In considerazione dell'eccezionalità della situazione epidemiologica, il 5 settembre 2018 il Ministero della salute ha ritenuto di convocare una riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni interessate, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per fare il punto della situazione e valutare l'adozione di ulteriori misure di controllo le quali, tuttavia, tenuto conto delle positive risultanze del tavolo, paiono potersi limitare al supporto dei comuni nell'attuare misure preventive di controllo precoce dei vettori.

Inoltre, il Ministero della salute ha ritenuto di istituire un Tavolo Tecnico Intersettoriale sulle Malattie Trasmesse da Vettori, a cui sono stati invitati, oltre a diversi Enti sanitari, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'associazione nazionale comuni italiani, l'associazione rete italiana città sane.

Tale Tavolo dovrà proporre interventi di sorveglianza e controllo delle malattie trasmesse da vettori più articolati, che tengano conto anche di fattori ambientali, sociali, produttivi ed organizzativi.

Tale iniziativa è in linea con la strategia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), approvata durante l'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2017, che si basa su quattro pilastri, di cui uno è dedicato specificatamente al rafforzamento della collaborazione intersettoriale, con la partecipazione dei Ministeri coinvolti e delle Amministrazioni locali.

Il Ministero della salute, nell'ambito dei progetti intrapresi per il tramite il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), ha finanziato il progetto "Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo", che, per quanto riguarda il WNV, ha permesso lo studio e la realizzazione di applicativi "on-line" (piattaforme web) rivolti alla condivisione dei dati sulla sorveglianza.

Da ultimo, il Ministero della salute ha appena proposto un ulteriore progetto, rivolto a rafforzare la formazione in entomologia di sanità pubblica degli operatori del SSN e di altri Enti, di cui si è in attesa dell'esito della valutazione.

Altri studi, soprattutto in relazione all'effetto delle variabili climatiche sull'ecologia dei vettori e la diffusione delle arbovirosi, con effetto predittivo, sono svolti con la collaborazione del Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC).

Conclusivamente, il Sottosegretario esprime il convincimento che l'insieme delle iniziative messe in piedi negli anni dal Ministero della salute, e recentemente implementate in considerazione del picco di quest'anno, possano offrire buone e documentate risposte scientifiche al fine, cui si dovrà comunque tendere sempre con maggior forza, di prevenire il più possibile l'estensione del fenomeno.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla

risposta, sottolineando che non è stato fornito riscontro al principale quesito posto con l'atto di sindacato ispettivo, concernente l'eventuale svolgimento di attività di ricerca per l'individuazione di un vaccino.

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00332, dei senatori Maria Rizzotti e Gasparri, sugli indennizzi spettanti al personale militare affetto da sindrome da talidomide. Dopo aver ricostruito la normativa che presiede alla materia, riferisce che, in considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli "studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide", per la definizione dei "criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo", per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, il Ministero della salute ha richiesto al Consiglio Superiore di Sanità di esprimere il proprio parere in merito alla definizione dei citati criteri ed, in particolare, in merito all'individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

In data 17 gennaio 2017, le Sezioni congiunte II e V del Consiglio Superiore di Sanità hanno espresso il parere sui criteri di inclusione ed esclusione ed, in particolare, sulla individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i nati al di fuori del periodo 1958-1966.

Tale parere richiama il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso in data 1° luglio 2010, indirizzato al Ministero della salute e sulla base del quale è stato adottato il d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, recante Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre, n. 244, che riconosce l'indennizzo ai danneggiati da talidomide.

Il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità è stato trasmesso, con nota del 29 luglio 2010, al Ministero della difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, affinché venissero date indicazioni, alle Commissioni Mediche Ospedaliere, di tenere conto degli elementi di valutazione formulati anche sulla base del parere medesimo, nell'esprimere il giudizio di competenza sul nesso causale tra l'assunzione della talidomide da parte della madre e l'infermità.

Nel parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2010, integralmente ripreso nei contenuti dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 2017, recepito nel d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, all'allegato A, sono già elencate le malformazioni che non sono attribuibili a talidomide, ovvero: tipo amputazione; da sindrome da bande amniotiche; post-assiali; arti superiori unilaterali; porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normale; che vengono trasmesse alla prole; terminali traverse; longitudinali postassiali e multiple.

Il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, non introduce quindi una nuova disciplina, ma si limita - come previsto dalla normativa in vigore - ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento di cui al d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, nonché a definire, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati, i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto, già individuati, come appunto ricordato, nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 2010, fatto proprio dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2017.

Con il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, allegato A, sono state anche aggiunte le previsioni che, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile e nella considerazione che permane un'area di incertezza nell'attribuzione della malformazione alla sindrome talidomidica, questa debba essere risolta attraverso una accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e molecolari, e che - per i soli soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966 - si debba richiedere la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l'assunzione del farmaco in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento.

Pertanto, nulla è cambiato nell'individuazione dei criteri medico-legali per l'accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati in anni diversi.

L'unica integrazione effettuata, anche per i nati dal 1958 al 1966, è la facoltà di richiedere, da parte

delle Commissioni Mediche Ospedaliere, indagini genetiche molecolari; in tal modo è stato disciplinato quanto già richiesto dalle Commissioni stesse per risolvere i casi dubbi.

Allo scopo di assicurare la completezza della risposta, il Sottosegretario fa infine presente che il Ministero della salute, in quanto istituzione deputata al riconoscimento del diritto all'indennizzo, può in ogni caso, motivatamente, alla luce della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'Allegato al Regolamento n.166/2017, richiedere la revisione del verbale alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora ravvisi incoerenze tra la documentazione, i criteri e il giudizio espresso, anche in relazione alla necessità di rendere omogenei i giudizi di tutte le Commissioni operanti.

La senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, evidenziando il ritardo con cui il legislatore italiano ha previsto il ristoro ai danneggiati da talidomide; i tempi lunghi e i criteri discutibili con cui la burocrazia preposta vaglia le istanze dei danneggiati; il carattere discriminatorio degli attuali parametri per la quantificazione dell'indennizzo, i quali penalizzano i soggetti che hanno perduto le braccia rispetto a quelli che hanno sofferto pregiudizi di minore entità; la necessità di non richiedere ai danneggiati la presentazione di documenti difficilmente reperibili, come la prescrizione originaria del farmaco da parte del medico specialista.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [733](#)

Art. 2

#### **2.100**

##### IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «le aziende sanitarie locali adottano», inserire le seguenti: «, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 7, »;*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «d-bis) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2. ».*

Art. 3

#### **3.100**

##### IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire l'espressione: «del proprio corpo e dei tessuti» con la seguente: «del proprio corpo o dei tessuti»;*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'espressione: «del corpo e dei tessuti» con la seguente: «del corpo o dei tessuti».*

#### **3.200**

##### IL RELATORE

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può essere revocata» inserire le seguenti: «con le modalità prescritte dal primo periodo del presente comma».*

Art. 4

**4.0.1 (testo 2)**

[SILERI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Istituzione del Registro nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, di seguito denominato "Registro nazionale".

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione e di consultazione dei dati del Registro nazionale.

3. Il Registro nazionale è consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute con le modalità e secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5

**5.5 (testo 2)**

[SILERI](#)

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» con le seguenti: «regioni e province autonome».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «di cui all'articolo 8» le seguenti: «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2».*

## 1.3.2.1.8. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 35 (ant.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018  
35<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori delle odierne sedute della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(733) [SILERI](#) ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) [DE POLI](#) e [CASINI](#).** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) [Maria RIZZOTTI](#) ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) [Paola BINETTI](#).** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dato atto della mancata acquisizione dei pareri della 5<sup>a</sup> Commissione sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI e PARRINI. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**  
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 299 e 485, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 672 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla Commissione, e quindi posto all'ordine del giorno, il disegno di legge n. **672** (Vescovi), recante "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante": stante la materia trattata, esso sarà discusso congiuntamente agli Atti Senato nn. **299** (Paola Boldrini e altri) e **485** (Isabella Rauti e altri). Aggiunge che risulta presentato, ma non ancora assegnato, un ulteriore provvedimento relativo alla fibromialgia: l'Atto Senato n. 899 (Gaudiano e altri) il quale, non appena deferito, sarà del pari posto all'ordine del giorno ai fini della trattazione congiunta con i disegni di legge predetti.

Prende atto la Commissione.

Il relatore **MAUTONE** (M5S), illustrato il disegno di legge n. **672**, riepiloga i principali problemi affrontati dai provvedimenti oggetto di discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Nello svolgere l'esposizione introduttiva del provvedimento in titolo, la relatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) segnala anzitutto che l'articolo 1 introduce il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni istituendo, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo della Concretezza. Nel Piano sono individuate azioni per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e per l'efficienza delle medesime; al Nucleo della Concretezza spetta il compito di assicurare la realizzazione delle misure previste dal Piano, anche attraverso sopralluoghi e visite.

Con l'articolo 2 si introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti. La disposizione reca inoltre un principio generale relativo allo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esenta espressamente alcune categorie di lavoratori dai sistemi di verifica anzidetti (personale di regime di diritto pubblico; dipendenti titolari di rapporto di lavoro agile).

Con il successivo articolo 3 si restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, con alcune esclusioni espressamente previste.

L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni. Sono previste altresì la predisposizione di



piani triennali dei fabbisogni di personale, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il ricambio generazionale, e l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e relative assunzioni con riferimento al triennio 2019-2021.

Il successivo articolo 5 reca una disciplina specifica finalizzata a superare i problemi posti dall'avvenuta risoluzione da parte di Consip S.p.A. di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti. In particolare, si dispone che le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione di tali convenzioni richiedano ai dipendenti la restituzione dei buoni pasto maturati e non spesi e li sostituiscano con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente. Si prevede inoltre che il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti sia gestito centralmente da Consip S.p.A..

L'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome. In particolare (comma 4), si stabilisce che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.

La Relatrice rileva l'opportunità di raccomandare alla Commissione di merito, in sede di parere, alcuni approfondimenti, prodromici a possibili modificazioni e integrazioni del testo, in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.3.2.1.9. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 38 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018  
38<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**  
**(716) ERRANI e Loredana DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, ponendo in risalto le analogie e le differenze tra i due provvedimenti.

Al termine dell'esposizione, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 716, nonché di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, limitando ad un massimo di tre il numero di richieste che potranno essere avanzate in proposito da ciascun Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 14 del prossimo mercoledì 12 dicembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. Informa che l'emendamento 4.6 a sua firma è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato): scopo della riformulazione è quello di omogeneizzare l'emendamento in questione, sul piano lessicale, al titolo del disegno di legge, per ciò che attiene all'individuazione dei fini dell'utilizzo delle salme ("di studio, di formazione o di ricerca scientifica").

Comunica, infine, che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti, sottolineando l'impossibilità, in difetto di tale parere obbligatorio, di procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI e PARRINI. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che i tre disegni di legge oggetto di discussione congiunta sono stati illustrati dal relatore e che si è svolto il ciclo di audizioni informali a suo tempo deliberato.

Ribadisce che risulta presentato, ma ancora da assegnare, un ulteriore disegno di legge concernente la fibromialgia: l'Atto Senato n. **899** (Gaudiano e altri).

Propone pertanto di dare avvio alla discussione generale congiunta e di rinviare ad una fase successiva l'individuazione del testo base, rammentando come in sede informale sia tuttavia già emerso un orientamento favorevole al disegno di legge a prima firma della senatrice Boldrini.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) ritiene opportuno adottare una determinazione in ordine al testo base solo a seguito della congiunzione e illustrazione del summenzionato disegno di legge n. **899**.

Nessun altro chiedendo di intervenire, constatato dunque il consenso unanime della Commissione sulla sua proposta, il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [733](#)

Art. 4

#### **4.6 (testo 2)**

##### SILERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ognuno dei centri di riferimento di cui al comma 1 si avvale del comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al quale spetta la valutazione dei fini di studio, di formazione o di ricerca scientifica che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti».

## 1.3.2.1.10. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 49 (ant.) del 10/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019**  
**49<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Faraone ha fatto richiesta della più ampia pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene, quindi, di procedere col regime di pubblicità autorizzato dalla Presidenza del Senato.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) Paola BINETTI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Rinvio del seguito della discussione congiuntaRinvio)

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione congiunta, così da consentire al relatore la predisposizione di un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3, finalizzato alla risoluzione di alcuni problemi tecnici evidenziati dal Ministero della salute, mediante una sintesi di diverse proposte emendative già presentate, anche da parte di senatori non appartenenti ai Gruppi di maggioranza.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informative a suo tempo deliberato e che il disegno di legge n. 189 (a prima firma della senatrice Rizzotti) è stato adottato come testo base.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo base.

Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola le senatrici **RIZZOTTI** (FI-BP) e **BINI** (PD).

Alla luce del dibattito, il **PRESIDENTE** propone di fissare il suddetto termine alle ore 12 del prossimo martedì 12 febbraio, in modo da consentire anche le opportune interlocuzioni per addivenire all'individuazione di possibili emendamenti condivisi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge n. 897, approvato dalla Camera dei deputati, persegue la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno sia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, sia delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Inoltre, col provvedimento in esame si intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia,

delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Ferma restando la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precisati al comma 1. Tra questi, in particolare, si prevede che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

Il comma 2 dispone che il predetto decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso 30 giorni dalla data di trasmissione, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Al comma 3 dell'articolo in esame si precisa che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 prefigura la definizione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per garantire le visite agli ospiti, ove possibile, durante l'intera giornata e favorire, quindi, anche la prevenzione di maltrattamenti e abusi. E' previsto che tali linee guida siano adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per rispondere alle finalità del testo, l'articolo 4 consente di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso - escluse le *webcam* - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Si prevede che le immagini siano criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Si stabilisce, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006.

In base all'articolo in esame, l'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva la possibilità di acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla

rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata.

Si precisa, al comma 6, che nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l'utilizzo della videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione del provvedimento in esame, nella quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento - nell'anno di riferimento - dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la sperimentazione - nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2 - delle misure previste dal provvedimento in esame, a partire dalla formazione del personale interessato.

Infine, l'articolo 7 specifica che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), in relazione all'articolo 2 del disegno di legge, richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto degli importanti profili relativi ai percorsi formativi degli educatori socio-sanitari e degli educatori socio-pedagogici, a suo giudizio non disgiungibili dalle altre tematiche oggetto di delega.

Formula l'auspicio che vi sarà la possibilità, nell'ambito del parere, di introdurre alcune osservazioni sul punto.

Il [PRESIDENTE](#), nella sua qualità di relatore, si dichiara incline a redigere uno schema di parere suscettibile della più ampia condivisione, considerata anche la delicatezza dei problemi che il provvedimento in esame intende regolare.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) plaude alla tempestiva calendarizzazione del provvedimento in esame, ritenendo necessario che esso sia quanto prima trasformato in legge.

Ricorda che nel corso della passata legislatura un'analoga iniziativa legislativa non ha potuto completare il proprio *iter*, anche a causa della posizione critica assunta da diverse associazioni rappresentative dei lavoratori dei settori interessati.

Sottolinea che il provvedimento, il quale è simile a un disegno di legge a sua prima firma, è finalizzato al contrasto della violenza sulle persone fragili, anche attraverso la predisposizione di strumenti di controllo. A tale riguardo, osserva che la videosorveglianza non deve essere intesa come lesiva a priori della dignità dei lavoratori: è indubbio che la maggior parte di essi operi correttamente e con dedizione, in condizioni spesso problematiche. Invita piuttosto a considerare che le misure in discussione possono costituire, tra l'altro, una forma di garanzia degli stessi operatori.

Condivide l'attenzione accordata dal testo agli aspetti formativi e psicoattitudinali, rilevando, in ordine a questi ultimi, l'opportunità di prescrivere anche controlli di carattere periodico, successivi all'assunzione. Pone altresì in rilievo l'opportunità di prevedere un monitoraggio sugli effetti delle



misure introdotte dal provvedimento.

Il RELATORE, incidentalmente, osserva che un opportuno coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei lavoratori potrà consentire di fugare le perplessità sulle misure adottate dal testo. Quanto agli auspicati controlli periodici sui profili psicoattitudinali, segnala in proposito la previsione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*). Riguardo all'attività di monitoraggio, rileva che essa è implicata dall'obbligo di relazione annuale alle Camere, previsto dall'articolo 5.

Il senatore [MAUTONE](#) (*M5S*) si sofferma su un problema che, a suo parere, è tutt'altro che secondario: si riferisce alla difficoltà spesso incontrata dalle famiglie, nelle scuole pubbliche dell'infanzia, ad ottenere la necessaria collaborazione, da parte degli operatori, nel corso della delicata fase in cui i bimbi cominciano ad abbandonare l'uso del pannolino. Riferisce, anche alla luce della propria esperienza professionale di medico, di casi non infrequenti in cui gli operatori si rifiutano, per rigidità di carattere sindacale, di attendere alla pulizia dei bambini che si sporcano, lasciando questi ultimi, talvolta per ore, in una condizione di disagio sia fisico che psicologico.

Il sottosegretario BARTOLAZZI è dell'avviso che in un settore delicato come quello in cui interviene il provvedimento in esame occorra prestare la massima attenzione alla formazione e alla selezione del personale, nonché, soprattutto, al monitoraggio sui fattori che possono incidere sulla qualità delle relative prestazioni.

La senatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene di dover spezzare una lancia a favore del personale che opera nelle scuole dell'infanzia: in molte occasioni la ritrosia rispetto a prestazioni che implicano il contatto fisico con i bimbi non è dovuta a rigidità di carattere sindacale ma al timore di poter subire denunce da parte dei genitori, in relazione a pregiudizi asseritamente derivanti dal proprio operato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data 18 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. [867](#), concernente la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## 1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 50 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019  
50ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Errani ha cessato di fare parte della Commissione, mentre il senatore De Falco è entrato a farne parte.

Prende atto la Commissione.

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Faraone ha fatto richiesta della più ampia pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene, quindi, di procedere col regime di pubblicità autorizzato dalla Presidenza del Senato.

### IN SEDE REDIGENTE

**(733) SILERI ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) Paola BINETTI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La Commissione conviene con la proposta del RELATORE di rinviare il seguito della discussione congiunta, in relazione alla necessità di sciogliere per via emendativa alcuni nodi tecnici relativi all'articolo 3.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata già svolta la relazione illustrativa e che è stata inoltre avviata la discussione generale. Segnala altresì che, presso la Commissione di merito, è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni informative.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), intervenendo in discussione generale, premette che i recenti episodi di cronaca, a tutti noti, comprovano l'attualità e l'urgenza del provvedimento in esame.

Osserva che i ricorrenti atti di violenza che coinvolgono gli operatori scolastici e quelli sanitari sono il segnale preoccupante di un arretramento culturale del Paese, che ha comportato probabilmente la rottura del patto sociale tra erogatori e fruitori delle prestazioni.

Ritiene che il provvedimento in esame, prevedendo come misura principale la videosorveglianza - sia pure in termini facoltativi, d'intesa coi sindacati e previo consenso dei soggetti disabili ospitati dalle strutture -, rischi di peggiorare il clima di sfiducia nei riguardi degli operatori. Inoltre, è dell'avviso che non si debba puntare solo su strumenti repressivi, ma anche e soprattutto su misure di prevenzione.

Pertanto più condivisibili, a giudizio dell'oratrice, sono le disposizioni concernenti la formazione del personale e il controllo sul possesso dei necessari requisiti psicoattitudinali, fermo restando, quanto a questi ultimi, che occorrerà vigilare con grande attenzione sui relativi criteri, per

evitare successive criticità in sede attuativa. In proposito, reputa fondamentale il ruolo dei medici competenti nell'individuazione dei pericoli connessi allo *stress* lavoro-correlato, che come noto possono concretare fenomeni di vero e proprio *burn out*.

Quanto al personale che opera nelle scuole dell'infanzia, ravvisa la necessità di assicurare l'uniformità dei relativi percorsi formativi, ed in generale plaude alla scelta del testo in esame di destinare le non cospicue risorse stanziare proprio al fine della formazione.

Dichiara di condividere l'obiettivo di rendere sempre possibili, nell'arco della giornata, le visite all'interno delle strutture, anche a fini di prevenzione di abusi e maltrattamenti, ma si domanda se per rispondere a tale esigenza sia necessario prefigurare, come fa il disegno di legge, l'emanazione di linee guida sulle modalità di accesso.

Conclude sottolineando come il provvedimento in esame appaia nel suo complesso plausibile, pur con alcuni aspetti problematici, sui quali auspica vi sia la possibilità di emendamenti migliorativi.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta della senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) di lasciare aperta la discussione generale fino a che non sarà concluso il ciclo di audizioni informative presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.12. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (pom.) del 22/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019  
52<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.200 e 3.300 (pubblicati in allegato). Al riguardo, ritiene congruo fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Informa, inoltre, che sono stati riformulati in testi 3 (pubblicati in allegato), i seguenti emendamenti a sua firma: 4.6; 4.0.1; 5.5.

Dopo che il RELATORE ha illustrato i propri emendamenti 2.200 e 3.300, il senatore [FARAONE](#) (PD) domanda di poter disporre di un termine più ampio di quello prospettato per la predisposizione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di fissare il termine per subemendamenti, da riferire agli emendamenti 2.200 e 3.300, alle ore 10 di domani, mercoledì 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), avverte che i nuovi emendamenti del relatore (unitamente agli eventuali subemendamenti), nonché le riformulazioni summenzionate, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, tenendo aperta la discussione generale.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, tenendo aperta la discussione generale fino al termine delle audizioni informative presso la Commissione di merito.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, tenendo aperta la discussione generale fino al termine delle audizioni informative presso la Commissione di merito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), avverte che resta confermata, nella giornata di domani, la riunione dell'Ufficio di Presidenza per audizioni informative sul disegno di legge n. 867. Saggiunge che la seduta plenaria già in programma per la stessa giornata sarà sconvocata, così come potrà essere sconvocata la seduta prevista per la mattinata di giovedì 24 gennaio, qualora non pervengano iscrizioni a parlare in discussione generale sui disegni di legge all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [733](#)

Art. 2

**2.200**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «diffondere tra i cittadini», inserire le seguenti: «attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e».*

Art. 3

**3.300**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. -

*(Manifestazione del consenso).*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla apposita banca dati, istituita presso il Ministero della salute. Per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvale della medesima infrastruttura implementata per la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario può revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.

4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8.

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) prevedere le modalità di raccolta, presso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 1, dei contenuti informativi delle dichiarazioni di consenso espresse dal disponente, nonché le procedure di trasmissione telematica delle stesse da parte delle aziende sanitarie e le modalità di accesso e consultazione da parte dei centri di riferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 4».

#### Art. 4

#### 4.6 (testo 3)

##### [SILERI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede l'avviso del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria della struttura di appartenenza».

#### 4.0.1 (testo 3)

##### [SILERI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.
2. L'elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente



in modo da consentire al medico che accerta il decesso la individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo della salma, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### Art. 5

##### **5.5 (testo 3)**

##### SILERI

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» con le seguenti: «regioni e province autonome».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «di cui all'articolo 8» le seguenti: «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, prevedendo in particolare i criteri di erogazione dei fondi alle regioni e alle province autonome nonché le modalità del rimborso delle spese sostenute dai centri di riferimento».*

## 1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 53 (ant.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019**  
**53ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

### *VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Faraone ha cessato di fare parte della Commissione, mentre il senatore Collina è entrato a farne parte.

Prende atto la Commissione.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) Paola BINETTI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati tre subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti all'emendamento 3.300 del Relatore.

Dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il subemendamento 3.300/3 (delle senatrici Ginetti e Bodrini), volto a modificare la legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017).

Chiede quindi ai proponenti se intendano illustrare i restanti subemendamenti all'emendamento 3.300 del Relatore (3.300/1 e 3.300/2).

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel prendere atto della dichiarazione di improponibilità, fa presente che il subemendamento 3.300/3 è la mera riproposizione di una proposta emendativa già presentata in altra sede. Dà per illustrati, quindi, i subemendamenti 3.300/1 e 3.300/2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito della discussione congiunta dovrà essere rinviato, non essendo ancora stati acquisiti tutti prescritti pareri: mancano, in particolare, i pareri della Commissione bilancio e quello della Commissione per le questioni regionali, mentre la 1ª Commissione si è già espressa, in termini non ostativi, anche sull'emendamento 3.300 e sui subemendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, dà atto del parere favorevole reso dalla 7ª Commissione sul testo del disegno di legge n. 189.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), intervenendo in discussione generale, premette che l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare in una materia così delicata rappresenterebbe una vittoria del Parlamento, nonché un segnale di attenzione ad un problema di salute caratterizzato da epidemiologia crescente. A giudizio dell'oratrice, le persone affette da disturbo del comportamento alimentare devono essere sempre trattate come pazienti, anche quando a causa della malattia, o in concomitanza di essa, pongono in essere condotte volte alla divulgazione della sottocultura proanoressica. Ritiene, al contempo, che debbano essere individuati strumenti adeguati per contrastare le insidie nascoste nei siti "pro-ana", nonché per evitare la rincorsa, da parte degli operatori del settore della moda, a modelli di bellezza sempre più irraggiungibili (la "taglia 36"), che possono mettere a rischio la salute dei soggetti più fragili e suggestionabili. In conclusione, pone in rilievo la difficoltà di affrontare il problema del rifiuto del cibo, in un contesto sociale e ordinamentale in cui il consenso alle cure è imprescindibile, a meno di ipotizzare il ricorso a forme di trattamento sanitario obbligatorio.

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*) rimarca l'opportunità di individuare forme di intervento precoce per aiutare le persone affette da disturbi del comportamento alimentare, specie quando queste ultime sono giovani donne con figli in tenera età.

La senatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non si debbano penalizzare le aziende che operano nel settore della moda, ciò che a suo avviso avverrebbe imponendo loro discutibili criteri di reclutamento delle modelle, asseritamente volti alla tutela delle fragilità. Saggiunge che i disturbi del comportamento alimentare dovrebbero essere trattati congiuntamente alla più ampia problematica del disturbo mentale, e tenendo presente che, in linea di massima, le persone non possono essere costrette alle cure e occorre quindi intervenire a livello preventivo, prima che si manifesti il rifiuto del cibo come comportamento patologico.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i nodi problematici da sciogliere sono sottesi all'articolo 2 del testo base: auspica, a tal proposito, che possano essere individuati emendamenti condivisi, anche alla luce delle audizioni svolte, così da pervenire ad un'approvazione del provvedimento possibilmente unanime.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori delle senatrici [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) (che preannuncia emendamenti riferiti all'articolo 2) e [BINI](#) (*PD*) (che auspica vi saranno occasioni di confronto, anche in sede informale, per individuare proposte emendative condivise).

Il sottosegretario BARTOLAZZI, intervenendo nel dibattito, esprime il convincimento che occorrono interventi per intercettare i segnali premonitori dei disturbi, ritenendo che i modelli di bellezza proposti dal mondo della moda possano rappresentare, al più, l'innescò del meccanismo patologico, ma non la causa profonda della malattia.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva**

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà trasmessa alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva.

Fa presente che la procedura informativa in questione, il cui programma potrà essere definito in un secondo momento, potrebbe essere svolta in sede riunita con la 7ª Commissione, che è del pari competente in materia di *doping* e ha già convenuto di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema.

Quindi, constatato il consenso unanime della Commissione, invita i Gruppi a far pervenire le richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo mercoledì 6 febbraio, fermo restando che la programmazione della procedura informativa sarà definita successivamente, se del caso congiuntamente alla 7ª Commissione.

Auspica che i Gruppi presentino richieste di audizione mirate e numericamente circoscritte.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e**

***socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

***(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [733](#)

**3.300/1**

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 6, dopo le parole: "responsabilità genitoriale" inserire le seguenti: "ovvero dal superstite in caso di decesso di uno dei due genitori".*

**3.300/2**

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*"6-bis. Per l'espressione del consenso da parte degli incapaci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219".*

**3.300/3**

[GINETTI](#), [BOLDRINI](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il disponente si trovi per motivi di lavoro, di studio, giudiziari o per cure mediche in un comune diverso da quello di residenza, può consegnare personalmente le DAT presso l'ufficio dello stato civile del comune in cui ha il domicilio. »".*

## 1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019  
54ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### IN SEDE REDIGENTE

**(733) [SILERI](#) ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica**

**(122) [DE POLI](#) e [CASINI](#). - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) [Maria RIZZOTTI](#) ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) [Paola BINETTI](#). - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta RinrR)

Il [PRESIDENTE](#), considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(189) [Maria RIZZOTTI](#) ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri**

***disturbi del comportamento alimentare***

***(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha riepilogato lo stato dell'*iter*, riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*), riallacciandosi ad interventi precedenti, esprime l'avviso che non spetti al Parlamento indagare le cause dei disturbi del comportamento alimentare, le quali sono tuttora oggetto di studio in una prospettiva sempre più multifattoriale: il legislatore dovrebbe limitarsi a licenziare in tempi rapidi un provvedimento mirato e asciutto, idoneo a prevenire e contrastare un fenomeno inquietante, sempre più diffuso. Rimarca la necessità mettere sotto i riflettori, in particolare, le condotte volte alla istigazione all'anoressia, che dovrebbero essere prevenute anche attraverso una apposita fattispecie incriminatrice. D'altro canto, ritiene che proprio la previsione di una figura di reato *ad hoc* costituisca la ragione d'essere del provvedimento in esame, che altrimenti potrebbe essere surrogato anche da iniziative di carattere amministrativo. Saggiunge che si potrebbe prendere spunto da misure già adottate sia dal legislatore nazionale, ad esempio in tema di pedo-pornografia, sia nell'ambito di altri Paesi (Stati Uniti, Francia e Spagna). Dissente da chi ha revocato in dubbio l'utilità di criteri per il reclutamento dei lavoratori nel settore della moda: richiedere un certificato di buona salute e il rispetto di un determinato rapporto tra massa magra e massa grassa può essere funzionale al contrasto e alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, anche perché i modelli di bellezza proposti dal mondo della moda possono avere un ruolo nella manifestazione del problema, non essendo quest'ultimo sempre riconducibile ad un disturbo della personalità che si slatentizza.

In conclusione, dopo aver rimarcato la necessità di non lasciare le famiglie da sole nella gestione degli ammalati, anche sulla scorta della propria esperienza personale, auspica che si possa pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento, se possibile entro il prossimo 15 marzo (giornata del "fiocco lilla", dedicata appunto ai disturbi del comportamento alimentare).

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime vivo apprezzamento per l'intervento della senatrice Rizzotti e si associa al suo auspicio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA***

***(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame del documento in titolo.

Ricorda preliminarmente che la relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea è un documento volto a indicare gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

Si sofferma, quindi, ad illustrare il capitolo 13 della parte seconda del documento, dedicato alla "Tutela della salute".

Infine, relaziona sugli aspetti di competenza della Commissione del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 e del Programma di 18 mesi del Consiglio, programmi che segnala essere riportati nelle appendici del documento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in conversione.

Fa presente, anzitutto, che gli articoli da 1 a 13 prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza. Il nuovo istituto - che assorbe la misura finora vigente denominata Reddito di inclusione - viene definito come uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, nonché uno strumento che concorra a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. In particolare, ad avviso del relatore, il Reddito di cittadinanza darà un ausilio concreto anche per garantire l'accesso dei beneficiari alle cure e ai farmaci.

L'articolo 1 pone la decorrenza del nuovo istituto al 1° aprile 2019 e prevede che il medesimo, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza (con l'applicazione delle medesime norme, ove non diversamente disposto dal presente decreto). Il suddetto limite anagrafico è successivamente adeguato secondo la disciplina relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi); le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia.

L'articolo 5, nel disciplinare le procedure relative alla domanda, al riconoscimento ed all'erogazione del Reddito di cittadinanza, stabilisce il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità, al fine di contrastare problemi e disturbi correlati alla condotta vietata.

Gli articoli 11 e 13 recano le norme transitorie e finali relativamente al summenzionato Reddito di inclusione, nonché sulla precompilazione della DSU e sul periodo di validità della stessa DSU. Si prevede, tra l'altro, che il Reddito di inclusione non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1° marzo 2019 e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019, esso non è più riconosciuto né rinnovato. Per i soggetti a cui il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto prima dell'aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza (la fruizione di quest'ultimo da parte del nucleo familiare è incompatibile con il Reddito di inclusione).

Il Relatore riferisce quindi che i successivi articoli da 14 a 24 e 26 recano un complesso di norme in materia previdenziale, mentre l'articolo 25 riguarda l'ordinamento degli enti INPS ed INAIL. I suddetti interventi concernono, tra l'altro, alcune tipologie di pensionamento anticipato, valide anche per il pubblico impiego e, quindi, anche per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Segnala, infine, che l'articolo 27 reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento ed all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio.



Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) si interroga anzitutto, in termini problematici, sul rapporto tra reddito (e pensione) di cittadinanza e altri istituti già previsti dall'ordinamento vigente, come le pensioni sociali e quelle di disabilità. Ritiene, in proposito, che dovrebbe essere chiarito se si tratti di istituti tra loro alternativi.

Si domanda, inoltre, se sia congruo ammettere alla fruizione del reddito di cittadinanza, allo stesso modo, sia soggetti del tutto nullatenenti sia soggetti che, seppur certamente non agiati, dispongono di un certo reddito e di un determinato patrimonio.

Esprime perplessità sulla previsione concernente la durata del sussidio: 18 mesi, con possibilità di un rinnovo per ulteriori 18 mesi. A giudizio dell'oratrice, se la misura è davvero funzionale all'inserimento lavorativo, la durata prevista è incongrua, a meno di ritenere che si dia per scontata, da parte del Governo, l'assenza di reali possibilità di lavoro, per lo meno in determinate aree del Paese.

Rileva, in conclusione, che in presenza di un mercato del lavoro bloccato sarà arduo dare attuazione ai progetti personalizzati evocati dal provvedimento in esame.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), pur riservandosi ulteriori approfondimenti, sottolinea sin da ora la problematicità della sostituzione del reddito di inclusione con il reddito di cittadinanza: mentre il REI era volto a dare un supporto di natura non solo economica ma anche educativo-sociale, l'istituto introdotto dal Governo con il provvedimento in esame si risolve in un mero sussidio, senza adeguato coinvolgimento dei servizi sociali sul territorio. Saggiunge che, in assenza di reali sbocchi lavorativi, difficilmente il reddito di cittadinanza potrà raggiungere gli obiettivi indicati dal Governo, anche con l'ausilio della nuova figura del *navigator*. Conclude sottolineando come le persone abbiano bisogno non solo di supporto economico ma anche di sostegno qualificato per recuperare la propria autostima, specie quando si trovano nell'impossibilità di contribuire con il proprio lavoro al reddito familiare.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in assenza di obiezioni, integra brevemente l'intervento svolto, osservando che nel provvedimento in esame si menziona il problema della ludopatia ma non si citano, come sarebbe a suo giudizio necessario, le altre forme di dipendenza.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) si riserva di rispondere ai quesiti e alle osservazioni in sede di replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), considerato che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento le audizioni informative e che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in vista del prossimo 28 febbraio, Giornata delle malattie rare, auspica che si dia avvio all'*iter* dei disegni di legge concernenti tali malattie.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la proposta avanzata dalla senatrice Binetti sarà esaminata del corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.3.2.1.15. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 56 (pom.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019**  
**56ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della odierna seduta pomeridiana e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La senatrice **FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo all'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche solo ai limitati fini della trasmissione dei lavori sul circuito interno.

La senatrice **CASTELLONE** (*M5S*) dichiara che per il Movimento 5 Stelle, in conformità ai propri convincimenti in punto di trasparenza, nulla osta alla forma di pubblicità richiesta.

Alla posizione della senatrice Castellone si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori **ZAFFINI** (*FdI*) e Maria **RIZZOTTI** (*FI-BP*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta in votazione e approvata la richiesta di pubblicità dei lavori avanzata dal Gruppo PD, nei termini dell'autorizzazione accordata dalla Presidenza del Senato.

### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(1018)** *Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni problematiche già svolte nel corso del dibattito: nelle condizioni economiche date, l'obiettivo dell'inserimento lavorativo è del tutto irrealistico, pertanto il reddito di cittadinanza rivelerà la sua natura di mero sussidio assistenzialistico e genererà inoltre un'iniqua disparità di trattamento rispetto ai percettori di pensioni di altra natura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) annuncia che il suo Gruppo voterà convintamente a favore, ritenendo che il reddito di cittadinanza sia una misura di giustizia sociale, che aiuterà i padri di famiglia che hanno perso il lavoro, i giovani sinora costretti a emigrare, le persone anziane che attualmente vivono al di sotto della soglia di povertà, le famiglie con disabili a carico e più in generale i milioni di nuovi poveri generati dalla crisi. Sottolinea che quella in esame è una misura completa e non meramente assistenziale, che potrà tra l'altro alleggerire la pressione delle mafie sulle famiglie povere del Sud Italia.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) premette che il PD è da sempre vicino alle persone in difficoltà, come ha dimostrato, da ultimo, con l'approvazione del reddito di inclusione. Tuttavia, ad avviso dell'oratrice, il provvedimento in esame appare un ibrido miope e incoerente, inidoneo a fornire risposte reali alle criticità che intenderebbe superare. Ribadisce che il reddito di cittadinanza è una misura di carattere assistenzialistico e poco attenta ai profili dell'inclusione sociale. Sottolinea che si tratta altresì di un istituto complesso e di difficile attuazione, anche in relazione alle carenze di personale e di competenze dei centri per l'impiego, soprattutto sul versante sociale. Osserva che la misura tratta allo stesso modo le persone che versano in uno stato di povertà relativa e quelle che si trovano in una condizione di povertà assoluta ed appare al contempo foriera di conflitti con le Regioni, invadendone le competenze. Rileva che dal provvedimento non emerge un adeguato coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, né la previsione di condizionalità per evitare che il beneficio introdotto rimanga un puro sussidio economico, inidoneo a favorire il prefigurato sbocco lavorativo. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole: in primo luogo, perché il provvedimento in esame archivia la perniciosa riforma Fornero, attraverso il meccanismo noto come "Quota 100"; in secondo luogo, perché esso dota finalmente il Paese di un istituto di contrasto della povertà presente in tutto il resto d'Europa, che consentirà di aiutare, *in primis*, gli italiani in difficoltà.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), sul decreto-legge in conversione, manifesta a nome del proprio Gruppo un giudizio articolato: ritiene del tutto condivisibile la parte del provvedimento dedicata alla materia pensionistica, mentre esprime perplessità per le disposizioni relative al reddito di cittadinanza, le quali disegnano un istituto di difficile applicazione, che rischia di non conseguire i pur condivisibili obiettivi prefissati. Si riserva pertanto di esprimere più compiutamente la propria valutazione nel prosieguo dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole presentato dal Relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, il [PRESIDENTE](#) prende atto della mancanza di richieste di intervento e pone in rilievo l'opportunità di rinviare il seguito della discussione congiunta, riservandosi di proporre all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la proroga del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base, già fissato alle ore 12 del prossimo 12 febbraio.

Conviene la Commissione.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dato atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni bilancio e per le Questioni regionali, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Parere alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta della relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## 1.3.2.1.16. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 5 MARZO 2019**  
**60<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**n. 72**)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, dato atto che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere entro il 27 marzo 2019, invita la relatrice a riferire sull'atto del Governo in titolo.

La relatrice **CASTELLONE** (M5S) premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

Fa quindi presente che la relazione illustrativa dello schema specifica che il medesimo costituisce un'attuazione solo di alcuni dei principi e criteri di delega. In particolare, i principi e criteri a cui fa riferimento il presente schema, come indicato dalla suddetta relazione, sono quelli di cui alle lettere c), f), h), n) ed o) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 3. La medesima relazione osserva che il

termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, "sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE", non è ancora decorso, né ha attualmente una data certa (in base al meccanismo di data mobile di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento). Dopo aver richiamato i principi e criteri di delega di cui alle citate lettere *c)*, *f)*, *h)*, *n)* ed *o)*, si sofferma sulle novelle di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, concernenti il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

La novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, integra la nozione di "sperimentazioni non a fini industriali o non a fini commerciali" con la locuzione "senza scopo di lucro" ed inserisce la nozione di approccio metodologico di medicina di genere nelle sperimentazioni in oggetto, quale modalità innovativa e multidisciplinare nella conduzione degli studi clinici della summenzionata fase I, che tenga conto delle peculiarità specifiche di categorie di soggetti partecipanti alla sperimentazione e delle loro fasce di età.

La novella di cui alla successiva lettera *b)* demanda a linee guida dell'Istituto superiore di sanità la semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, fermo restando il principio del consenso informato e secondo criteri intesi ad assicurare elevati *standard* qualitativi. Tali linee guida sono definite con il supporto anche dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle risorse bio-molecolari e previo parere del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

La novella di cui alla lettera *c)* concerne il superamento del suddetto divieto di utilizzo della sperimentazione per lo sviluppo industriale del farmaco o in ogni caso per fini di lucro, divieto relativo, nella disciplina vigente, ai casi in cui il promotore sia costituito da un soggetto pubblico o da un soggetto ad esso equiparato non avente fini di lucro o da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una persona dipendente dalle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La disciplina di delega prevede l'introduzione della possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e del loro impiego a fini di registrazione, con l'onere, per la medesima azienda, di corrispondere sia le spese, dirette e indirette, connesse alla sperimentazione sia un indennizzo relativo alla mancanza di entrate, mancanza derivante dalla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.

La presente novella riferisce tale principio sia alle sperimentazioni cliniche interventistiche sia agli studi osservazionali e demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, l'attuazione del medesimo principio, nonché: l'individuazione delle modalità di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione o del medesimo studio clinico, anche con riferimento all'acquisizione di informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; l'introduzione di criteri per l'identificazione delle sperimentazioni senza scopo di lucro e di quelle con collaborazione tra soggetti pubblici e privati; la definizione delle modalità di cessione al promotore dei dati relativi alla sperimentazione e della disciplina dell'utilizzo dei medesimi dati a fini di registrazione.

La novella di cui alla lettera *d)* prevede che: nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca; i dati dei medesimi sistemi informativi siano utilizzati nel rispetto della disciplina europea ed italiana sulla protezione dei dati personali ivi richiamate.

La novella di cui alla lettera *e)* - oltre ad aggiornare (nell'ultimo capoverso) un riferimento normativo - demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, entro il 31 ottobre 2019, un aggiornamento tariffario, che definisca anche un'agevolazione - con compensazione mediante adeguamento delle altre tariffe la cui determinazione sia di competenza del Ministero della salute - per le ispezioni di buona

pratica clinica concernenti gli studi rientranti nella summenzionata fase I (relativi sia a pazienti sia a volontari sani); più in particolare, l'agevolazione deve essere introdotta in favore dei centri che documentino di eseguire gli studi con un approccio metodologico a favore della medicina di genere, ove applicabile, anche attraverso l'impiego di adeguati sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In risposta ad una sollecitazione del [PRESIDENTE](#), la relatrice esprime l'avviso che sia opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) richiama l'attenzione sull'opportunità di approfondire, in sede istruttoria, le problematiche connesse all'indipendenza della ricerca, in particolare dal punto di vista dei finanziamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di limitare a una per Gruppo le richieste di audizione, nonché di fissare il termine per la presentazione delle stesse alle ore 18 del prossimo giovedì 7 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Rinvio del sRinvioeguito della discussione congiunta)

In mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.



Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa, inoltre, che la 1a Commissione ha espresso il proprio parere sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) ha illustrato il suddetto parere, la senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'*iter* per l'espressione dei pareri, a suo giudizio fondamentali, della Commissione giustizia e della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le Commissioni giustizia e bilancio non si sono ancora pronunciate.

Quindi - preso atto della segnalazione della senatrice [BINI](#) (PD), in merito ad un prossimo convegno dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, nel quale ella ravvisa l'opportunità di un coinvolgimento della Commissione -, constatata che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

[\(299\) Paola BOLDRINI ed altri.](#) - *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

[\(485\) Isabella RAUTI ed altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

[\(672\) VESCOVI.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

[\(899\) Felicia GAUDIANO ed altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale.

Propone quindi di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 299, adottato come testo base.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) chiede che il termine che la Commissione si accinge a fissare sia suscettibile, ove ne emerga l'opportunità, di un differimento.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che, sul piano metodologico, sia preferibile stabilire già da ora un termine ben ponderato, senza prefigurare successive posticipazioni.

La Commissione conviene quindi con la proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine in questione alle ore 12 del prossimo 12 aprile.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(770\) PATUANELLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*

[\(363\) ARRIGONI ed altri.](#) - *Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con*

**modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale**

(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, la senatrice Boldrini, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 770. Saggiunge che i Gruppi di maggioranza hanno invece fatto sapere di essere pronti alla presentazione degli emendamenti nel termine già concordato.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), pur nella consapevolezza della presa di posizione del Ministro della salute circa la necessità di procedere speditamente, si associa alla richiesta di posticipazione del termine avanzata dal Gruppo PD.

Le senatrici [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [CASTELLONE](#) (M5S), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono l'avviso che il termine già fissato debba essere tenuto fermo.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) chiede che sia presa in considerazione almeno una breve posticipazione, fino alla metà della prossima settimana.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) rileva che la proroga richiesta dalla senatrice Boldrini provocherebbe comunque, nella sostanza, un rinvio di una settimana. A suo giudizio, potrebbe al più valutarsi un rinvio fino alla giornata di lunedì della prossima settimana.

La senatrice [BINI](#) (PD) auspica che possa essere trovata una sintesi tra le esigenze dei diversi Gruppi e che si evitino forzature non in linea con il consueto stile di lavoro della Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) si associa alle considerazioni della senatrice Bini.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), nel ribadire la posizione già espressa dalla senatrice Fregolent, invita a considerare che, essendo la procedura in corso di tipo referente, vi sarà un successivo spazio per l'attività emendativa anche in Assemblea. Assicura che l'orientamento del proprio Gruppo non è animato da alcuna volontà di contrapposizione.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), alla luce della posizione assunta dai Gruppi di maggioranza, dichiara di rinunciare alla richiesta di posticipazione del termine.

Dopo che le senatrici [BOLDRINI](#) (PD) e [BINI](#) (PD) hanno ribadito la richiesta di proroga del termine, il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) fa rilevare che occorre tenere ferma la data già concordata per procedere in maniera ordinata e sollecita nell'*iter*.

Alla luce dell'atteggiamento di chiusura serbato dai Gruppi di maggioranza, di cui si rammarica, la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) dichiara infine di non insistere per la messa in votazione della sua proposta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che resta quindi confermato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno in precedenza concordato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che il documento in esame presenta alcuni contenuti in larga parte analoghi, quando non del tutto coincidenti, rispetto a quelli della relazione programmatica per l'anno 2018, elaborata dal precedente Governo.

Si domanda poi come mai il documento dedichi ampio spazio alle problematiche delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, non apparendo tali tematiche tra le priorità delle attuali forze di maggioranza.

Dopo aver ribadito che il reddito di cittadinanza, cui pure si fa riferimento all'interno del documento, è una misura a carattere puramente assistenziale, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione.

Ritiene che le misure e gli interventi prefigurati dal documento in campo sanitario siano mere enunciazioni di propositi, talora condivisibili ma prive di qualsivoglia concretezza, in assenza di indicazioni sulle risorse. Rileva, in particolare, la mancanza di interventi volti a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, mentre peggiorano le diseguaglianze sociali e territoriali, anche per quanto attiene alle aspettative di vita. Saggiunge che i problemi di finanziamento continuano a riflettersi negativamente sul personale sanitario, non si registra un'implementazione omogenea delle nuove tecnologie sul territorio nazionale e l'attività di prevenzione continua ad essere gravemente sottovalutata.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, integra l'esposizione già svolta, illustrando il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge n. 897 e connessi.

Dopo aver fatto presente che il parere dovrà comunque essere formalmente riferito al disegno di legge n. 897, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito dell'esame, lasciando aperta la discussione generale.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sullo stato del servizio sanitario della regione Lazio, è stata consegnata documentazione da parte dell'Assessore alla sanità e all'integrazione socio-sanitaria della predetta Regione, che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [189](#)

Art. 1

#### **1.0**

##### [FREGOLENT, CASTELLONE](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Finalità) -: 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.»

#### **1.1**

##### [BINI, BOLDRINI, COLLINA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Definizioni) - 1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

2. L'anoressia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.

3. La bulimia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.

4. Il *Binge Eating Disorder* consiste in un disturbo che ha un'età di esordio tra la seconda e la terza decade di vita, definito da perdite di controllo o episodi bulimici ricorrenti senza mezzi di compenso e in cui il nucleo psicopatologico specifico è dato dal vissuto sgradevole dell'abbuffata e del cibo.

5. Il disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo è un disturbo che colpisce soggetti molto giovani e che comporta il rifiuto del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea.

6. L'ortoressia, la vigoressia e l'obesità sono condizioni caratterizzate da comportamenti alimentari patologici che possono avere gravi ripercussioni sulla salute e strettamente legati ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione:

a) l'ortoressia consiste in un'ossessione psicologica da mangiare sano;

b) la vigoressia consiste in una preoccupazione ossessiva per l'aspetto fisico e una dipendenza eccessiva dall'esercizio fisico, anche finalizzato a un incontrollato aumento della massa muscolare;

c) l'obesità è una condizione medica evolutiva, cronica e recidivante, che consiste in un accumulo patologico di tessuto adiposo, in valori assoluti e percentuali, in relazione alla massa magra, in maniera tale da influire negativamente sullo stato di salute. E' una malattia metabolica che compromette la regolazione dell'appetito ed il metabolismo energetico.

7. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali».

## 1.2

### ENDRIZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Finalità*) - 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi dell'alimentazione quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti».

## 1.3

### RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti i disturbi gravi della nutrizione alimentazione».

## 1.4

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

## Art. 2

### 2.0

[MARIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.01

[ENDRIZZI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Introduzione del reato di determinazione o istigazione di comportamenti idonei a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare o altro comportamento idoneo a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione quali anoressia e bulimia, ovvero a mascherare tali condizioni ostacolandone la diagnosi precoce, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Se il reato è commesso a fine di lucro viene altresì comminata la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma risulti, previo accertamento medico, affetto da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, può avanzare istanza per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, subordinata ad un programma di trattamento per la patologia suddetta.»

### 2.1

[BINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale) - 1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

#### **"Art. 580-bis.**

*(Istigazione al ricorso di pratiche alimentari o altri comportamenti che possono indurre un aggravamento di un disturbo dell'alimentazione in essere, o a perpetuare comportamenti patologici con aumento del danno fisico e psichico)*

Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma soffra, previo accertamento medico specialistico, di un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, la sanzione della pena detentiva è commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura"».

## 2.2

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», primo comma, anteporre le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».*

## 2.3

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», al primo comma, dopo le parole: «restrizione alimentare prolungata,», aggiungere le seguenti: «anche solo potenzialmente».*

## 2.4

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», ai commi primo e secondo, sostituire le parole: «sanzione amministrativa» con la seguente: «multa».*

## 2.5

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di persona minore di età o in condizioni di incapacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».*

## 2.6

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso».

2.7

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA».

Art. 3

3.1

[BINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle agenzie educative;

b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti, in modo che siano garantiti i cinque livelli di trattamento, ossia ambulatoriale, ambulatoriale intensivo, *day service* ad attività diurna, residenza riabilitativa e ricovero ospedaliero. All'interno dei cinque livelli deve operare una *équipe* multidisciplinare rappresentata da: medico psichiatra e medico specializzato in scienze dell'alimentazione o equivalenti, psicologo psicoterapeuta, dietista, educatore e infermiere professionale. A tal proposito dovrebbero essere previsti adeguati DRG per avere il personale sufficiente a garantire cure appropriate per ogni livello di trattamento;

c) effettuare la prevenzione delle complicanze;

d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;

f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;

g) predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

h) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi dell'alimentazione, in particolar modo per quanto concerne



l'aspetto psichiatrico e psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b*), gli interventi nazionali e regionali provvedono a:

*a*) definire procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati su tutto il territorio nazionale al fine di superare le difformità regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui si possa accedere con procedure celeri, nonché possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso. Le strutture riabilitative si distinguono in ospedaliere e non ospedaliere: le prime hanno *standard* di cura che garantiscono la gestione delle complicanze mediche con accesso richiesto dal medico di famiglia secondo specifici criteri di appropriatezza; le seconde, non avendo *standard* di cura ospedalieri, possono accogliere solo pazienti in condizioni mediche stabili che devono essere accertate da un medico specialista del distretto sanitario di residenza del paziente;

*b*) garantire, con il coinvolgimento delle Regioni, la distribuzione e l'implementazione su tutto il territorio nazionale di centri multidisciplinari per la cura dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione, verificarne il numero e la qualità tramite un censimento annuale e garantire che si attengano a linee guida rigorose nel trattamento;

*c*) individuare strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali pazienti possano essere ricoverati insieme a soggetti terminali, a persone molto anziane o pazienti che presentino gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

*d*) garantire *equipe* multidisciplinari di cura costanti: prevedere percorsi di cura per i disturbi dell'alimentazione che non debbano essere necessariamente interrotti allo scadere del diciottesimo anno di età.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *f*), gli interventi nazionali e regionali provvedono a fornire una specifica formazione, da parte anche di riconosciute società scientifiche del settore, per il personale che opera per la cura dei disturbi alimentari e per il personale amministrativo.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettera *g*), gli interventi nazionali e regionali provvedono a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale.

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera *h*), gli interventi nazionali e regionali provvedono ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, secondo un piano strutturato e previa formazione specifica dei volontari da parte di un esperto in disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

7. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete *internet*, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie di cui all'articolo 1, comma 1, reindirizzando l'utente, automaticamente e in forma anonima, al portale digitale [www.disturbialimentarionline.it](http://www.disturbialimentarionline.it).

8. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti di cui al comma 7».

### 3.2

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1».

### 3.3

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «azioni programmatiche», inserire le seguenti: «, le principali tappe del trattamento rieducativo».*

### 3.4

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei neuropsichiatri infantili, dei pediatri di libera scelta, degli psichiatri, degli psicologi, e delle agenzie educative».*

### 3.5

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso un *counseling* nutrizionale che ponga l'attenzione sull'individualità del paziente».*

### 3.6

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «attraverso la motivazione».*

### 3.7

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e scolastico» con le seguenti: «, scolastico e sportivo».*

### 3.8

LONARDO, RIZZOTTI

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'inserimento di tali figure in ambulatori di dietetica e counseling nutrizionale».*

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «impedire l'accesso ai siti», inserire la parola: «internet».*

**3.9**

SILERI, CASTELLONE

*Al comma 4 sostituire le parole: «Polizia postale e delle comunicazioni» con le seguenti: «Il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS)».*

**3.0.1**

MARIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis. (Prevenzione e contrasto) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di comportamenti sociali, a mezzo pubblicità, stampa, *social e mass media*, rafforzativi del proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare.

2. Di detto tavolo faranno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni scientifiche e di familiari con comprovata esperienza nella tematica dei disturbi alimentari; degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero della salute, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione delle condotte di cui sopra, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico di cui ai commi precedenti potrà essere costituito utilizzando quello già esistente nell'ambito degli interventi contro il *cyber* bullismo, integrandolo con la presenza del Ministero della salute, con i rappresentanti delle strutture di cura dei disturbi alimentari, con i referenti indicati dalle associazioni scientifiche e da quelle di utenti e familiari che si occupano di disturbi alimentari.
5. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei disturbi alimentari rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i centri di cura pubblici operanti in *team* multidisciplinari integrati, nonché le associazioni presenti sul territorio, in sinergia con le scuole.
6. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione rispetto ai disturbi alimentari, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
7. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e a quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, con specifico riferimento al *cyber* bullismo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.»

#### Art. 4

##### 4.1

[BINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 4.2

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

##### 4.3

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «follow up» aggiungere le seguenti: «, attraverso una corretta diagnosi differenziale volta ad effettuare le necessarie valutazioni specialistiche.».*

#### 4.4

##### LONARDO, RIZZOTTI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «attraverso tecniche di trattamento riabilitativo-nutrizionale».*

#### 4.5

##### LONARDO, RIZZOTTI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e) discernere quali sono gli interventi di prevenzione primaria, prima dell'insorgenza della malattia, fino ad arrivare alla prevenzione terziaria, quando il disturbo è conclamato».

#### 4.0.1

##### BINI, BOLDRINI, COLLINA

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis. - (Trattamento sanitario obbligatorio per i disturbi dell'alimentazione) - 1. I disturbi dell'alimentazione possono determinare danni fisici e psichici gravi; le persone che ne sono colpite arrivano a rifiutare le cure anche quando presentano serie complicanze mediche che possono mettere in pericolo la loro vita. Il paziente con disturbo dell'alimentazione che rifiuti il trattamento, in caso di rischio grave e immediato per la vita, è ricoverato in strutture idonee specializzate e con personale specificamente formato.

2. Il TSO deve intendersi come mezzo estremo, volto a favorire la presa in carico e il trattamento e quindi un intervento da collocare all'interno di una rete assistenziale che comprenda tutta la filiera dei possibili *setting* di cura.

3. Il TSO deve avere la durata minima possibile ovvero quella necessaria all'adesione volontaria al trattamento, garantendo nel contempo la sopravvivenza del paziente.

4. Nei minori la capacità di esprimere un consenso valido è considerata imperfetta e incompleta e la competenza formale all'espressione del consenso è obbligatoriamente in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, il cui consenso è sufficiente a fare ritenere volontario il ricovero del minore.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nel caso sia coinvolto un minore o un interdetto, la scelta relativa alla destinazione può essere sottoposta al giudice tutelare».

#### Art. 5

#### 5.1

##### SILERI, CASTELLONE

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole secondarie

di primo e secondo grado finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione quale imprescindibile attività di prevenzione e diffusione di corretti stili di vita.

*2-ter.* Le campagne di cui al comma *2-bis* sono realizzate annualmente in occasione della giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare e in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale.»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «disturbi del comportamento alimentare» *inserire le seguenti:* «e iniziative di sensibilizzazione».

## Art. 6

### 6.0

#### CANTÙ, FREGOLENT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6 (*Disposizioni sull'utilizzo dell'immagine femminile e maschile in pubblicità e a scopi commerciali*) - 1. Nelle comunicazioni commerciali non possono essere utilizzati modelle e modelli in stato di grave magrezza o forte sottopeso, che possano indurre il consumatore ad adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati.

2. Il sistema del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale assicura applicazione ed effettività ai principi contenuti al comma 1 in tutte le attività di promozione commerciale, in specie mediante regole di divieto di utilizzo di modelle e modelli fortemente sottopeso in ogni forma diretta o indiretta di comunicazione commerciale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e controllo delle disposizioni di cui al presente articolo avuto riguardo a quanto all'uopo definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.»

### 6.1

#### BINI, BOLDRINI, COLLINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per sfilate, servizi di moda, campagne pubblicitarie, per attività di danza e discipline sportive agonistiche*) - 1. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico.

2. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è inferiore a 18,5 BMI.

3. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

## 6.2

### TOTARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli che non presentano certificato medico.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è di grave magrezza o forte sottopeso».*

*Conseguentemente, la rubrica è così riformulata: «Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile e maschile per campagne pubblicitarie».*

## 6.3

### CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli».*

*Conseguentemente, al comma 2 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli» e alla rubrica la parola "femminile" è soppressa.*

## 6.4

### RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

*Ai commi 1 e 2 dopo le parole: «di modelle» aggiungere le seguenti: «e di modelli».*

## 6.100

### IL RELATORE

*Ai commi 1, dopo le parole: «certificato medico», inserire le seguenti: «attestante l'indice di massa corporea (IMC/BMI)».*

## 6.5

### RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

*Al comma 2 sostituire le parole: «di grave magrezza o forte sottopeso» con le seguenti: «inferiore a 18 BMI».*

## **Tit.1**

### CANTÙ, FREGOLENT

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e di contrasto agli impieghi di persone fragili in pubblicità e a scopi commerciali».*



## 1.3.2.1.17. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 12 MARZO 2019  
61ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### IN SEDE REDIGENTE

**(733) SILERI ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) Paola BINETTI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere sul testo - favorevole, con osservazione - della Commissione per le Questioni regionali, mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE**, riepilogato lo stato dell'*iter*, propone di rinviare lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, considerato che quest'oggi non è presente la senatrice Rizzotti, prima firmataria del disegno di legge n. 189.

Conviene la Commissione.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del **PRESIDENTE** di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che sono state già svolte numerose audizioni informali, rilevata l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il provvedimento in esame, propone di considerare conclusa la fase istruttoria.

La senatrice **BOLDRINI** (PD), pur condividendo la proposta avanzata dal **PRESIDENTE**, segnala l'opportunità di svolgere, tra quelle già programmate, almeno l'audizione di AGENAS.

La senatrice **STABILE** (FI-BP), a sua volta, auspica che sia svolta un'audizione di esponenti delle Forze dell'ordine.

Il **PRESIDENTE** propone dunque di svolgere, appena possibile, l'audizione di AGENAS (che se del caso potrà anche far pervenire un documento scritto) e di rappresentanti della Polizia di Stato, con l'intesa che successivamente si procederà con l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale**  
**(363) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con**  
**modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale**  
(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 151 emendamenti, i quali verranno quanto prima trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri obbligatori. Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di svolgere la discussione generale, già dichiarata aperta, nella seduta convocata per la giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Dopo aver fornito una delucidazione procedurale alla senatrice **STABILE (FI-BP)**, il **PRESIDENTE** registra l'iscrizione a parlare in discussione generale della senatrice **BINETTI (FI-BP)**.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**  
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha riepilogato lo stato dell'*iter*, la relatrice FREGOLENT illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazione - pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola **BOLDRINI (PD)**, Paola **BINETTI (FI-BP)**, **Giuseppe PISANI (M5S)** e **ZAFFINI (FdI)**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

**(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di**  
**maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi**  
**per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e**  
**socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione**

**del personale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Riepilogato lo stato dell'*iter*, il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola [BOLDRINI](#) (PD), Paola [BINETTI](#) (FI-BP), [ENDRIZZI](#) (M5S), Maria Cristina [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) e [ZAFFINI](#) (FdI), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione della Commissione è avvenuta all'unanimità.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta del relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) di rinviare il seguito dell'esame, tenuto conto dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, n. 2**

La 12a Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019; visto, in particolare, il capitolo XIII, che enumera gli interventi programmati nel settore della tutela della salute, segnatamente in tema di: prevenzione e programmazione sanitaria; sicurezza alimentare; sanità animale e farmaci veterinari; uso degli animali ai fini di ricerca; farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vitro; sanità elettronica; ricerca sanitaria; esprime, sui profili di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione: poiché, in materia di uso degli animali ai fini scientifici, è stata contestata all'Italia la non completa conformità del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ai dettami della direttiva 2010/63/UE, si valuti l'opportunità di adottare iniziative per recepire *in toto* la predetta direttiva, così da: a) evitare sanzioni all'esito della procedura di infrazione n. 2016/2013, già da tempo avviata; b) promuovere la ricerca alternativa e implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897**

La Commissione,  
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 897 ("disegno di legge", di seguito);  
considerato che il disegno di legge mira a prevenire e contrastare, tra l'altro, condotte di  
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno delle persone ospitate nelle strutture  
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;  
viste in particolare, in relazione alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali riguardate dal  
disegno di legge, le disposizioni in merito alla formazione del personale (articolo 2 del disegno di  
legge), alle modalità di visita (articolo 3 del disegno di legge) e alla videosorveglianza (articolo 4 del  
disegno di legge);  
formula, per quanto di competenza, anche alla luce del testo unificato adottato dalla Commissione di  
merito, parere favorevole,  
con le seguenti osservazioni:

- 1) nell'ambito della delega in materia di formazione del personale, per quanto rileva in ambito  
sanitario, appare opportuno richiamare al rispetto dei principi previsti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,  
recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di  
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
- 2) sembra opportuno configurare come obbligatoria - anziché come meramente facoltativa -  
l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, posto che essa è cruciale per prevenire e contrastare le  
condotte di maltrattamento o di abuso nei confronti delle persone fragili ospitate all'interno delle  
strutture;
- 3) appare opportuno prevedere, in aggiunta alle misure recate dal disegno di legge, un piano  
straordinario di ispezioni finalizzato a garantire, tra l'altro, il miglioramento complessivo della qualità  
dei servizi socio-assistenziali. Il piano anzidetto dovrebbe peraltro essere accompagnato  
dall'individuazione di risorse aggiuntive, idonee a garantire l'effettività e la sostenibilità delle attività  
ispettive straordinarie.

## 1.3.2.1.18. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 71 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 9 APRILE 2019  
71<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### IN SEDE REFERENTE

**(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale**  
**(363) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta dello scorso 28 marzo, si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche.

Informa che la Relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 5.200 (pubblicati in allegato), finalizzati a recepire condizioni contenute nel parere della 1a Commissione. Data la finalità dei predetti emendamenti, ritiene che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa. Comunica, infine, che la senatrice Cantù ha presentato il testo 2 dell'emendamento 4.0.1 (del pari pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione degli emendamenti, che avverrà in conformità all'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.3.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 1.4, 1.11 e 1.18.

Il senatore [SICLARI](#) (FI-BP) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1, rammentando che la posizione di Forza Italia è favorevole al potenziamento degli interventi di prevenzione e di formazione e, al contempo, al mantenimento degli obblighi vaccinali fino all'implementazione dell'anagrafe vaccinale nazionale.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.9, 1.13 e 1.14.

La senatrice [BINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 1.10 e 1.12.

Il senatore [COLLINA](#) (PD), nell'illustrare l'emendamento 1.17, riepiloga gli aspetti di contraddittorietà che a suo giudizio caratterizzano il provvedimento in esame e segnala che la lotta contro la riluttanza vaccinale, prevista dal testo, è in sostanza una forma di contrapposizione alle famiglie dei vaccinand.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa rilevare che le forze di maggioranza hanno presentato diversi emendamenti migliorativi del testo e osserva che in questa fase occorrerebbe soffermarsi ad illustrare gli emendamenti e non svolgere considerazioni generali sul provvedimento.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, segnala che l'esitazione vaccinale è considerata dall'Organizzazione mondiale della sanità alla stregua di una vera emergenza e pertanto il contrasto di tale fenomeno non può essere considerato come un atto ostile verso le famiglie.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene improprio il richiamo della senatrice Cantù, in quanto il suo precedente intervento era volto a illustrare un emendamento ponendolo in relazione al provvedimento oggetto di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di aver consentito gli interventi delle senatrici Cantù e Fattori nell'ambito della discussione sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.3.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 2.4.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.6.

La senatrice [BINI](#) (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 2.8, stigmatizza l'intervento col quale la senatrice Cantù ha sindacato, in precedenza, le modalità illustrative di un esponente dell'opposizione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 2.9 e chiede se e quando si possa intervenire in discussione sul complesso degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quanto disposto in materia dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.

La relatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.0.1.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 3.2.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 3.3.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.5 (testo 2).

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.6.

Il senatore [MAUTONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.7.

La senatrice [BINI](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 3.9, 3.12, 3.22 e 3.25.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.10.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 4.1, 4.8 e 4.9.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti 4.2, 4.0.2 e 4.0.3.

Il senatore [MARINELLO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.3.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 4.12.

Il senatore [DI MARZIO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.5.

La senatrice [BINI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 4.6.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.0.4.

La relatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.10 e 4.11.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 4, dà conto diffusamente dell'emendamento 4.0.2 (testo 2) e segnala che i 19 emendamenti presentati dalla sua parte politica devono essere letti congiuntamente in quanto apportano modifiche di carattere organico.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.



La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.24, 5.45, 5.0.4, 5.0.7 e 5.0.8. Sottolinea che, secondo la propria parte politica, è sbagliato intervenire sul decreto-legge Lorenzin prima che siano noti gli esiti del monitoraggio sui livelli di copertura vaccinale.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) illustra gli emendamenti 5.6, 5.30 e 5.0.1, formulando l'auspicio che si possa addivenire a delle mediazioni tra le forze politiche per introdurre modifiche equilibrate, atte a prevenire possibili situazioni di emergenza epidemiologica.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.43, volto a superare la disposizione recata dalla lettera b) del comma 4, a suo giudizio gravemente lesiva della posizione degli immunodepressi. Illustra inoltre gli emendamenti 5.36 e 5.37, nonché l'emendamento 5.39.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 5, ribadisce che le considerazioni problematiche svolte da diversi oratori sono superate dalle proposte di modifica presentate dal proprio Gruppo, delle quali torna ad auspicare una lettura attenta e d'insieme.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.32, 5.26 e 5.42.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) illustra l'emendamento 5.40.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti 5.100, 5.200 e 5.44.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), illustrati gli emendamenti 5.34 e 5.41 CORR, ritira gli emendamenti 5.34 e 5.48.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S), intervenendo in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 5, ribadisce l'importanza di apprestare una specifica forma di tutela per i soggetti immunodepressi, a suo avviso gravemente penalizzati dal disegno di legge in esame.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), intervenendo a sua volta sul complesso degli emendamenti all'articolo, replica che i soggetti immunodepressi sono già ben tutelati dal testo in esame e che, ove mai necessario, ulteriore chiarezza in proposito è fatta dal proprio emendamento 5.41 CORR.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.2.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, che segnala essere volti a innalzare la deterrenza alla trasgressione degli obblighi vaccinali.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S), intervenendo in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 6, fa rilevare che è improprio parlare di deterrenza in riferimento ad un articolo che non riguarda sanzioni, ma reca disposizioni finanziarie.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) illustra l'emendamento 7.2.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 7.4.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 7.5, del quale annuncia una possibile riformulazione.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 7, rimarca che la *ratio* del provvedimento in esame, e degli emendamenti organici ad esso riferiti dalla sua parte politica, è quella di responsabilizzare le istituzioni ad un uso corretto e sinergico delle informazioni in loro possesso, esonerando così i cittadini da aggravii burocratici non più giustificabili.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e avverte che si passerà ora all'illustrazione dell'ordine del giorno G/770/1/12 a firma della senatrice Fattori, in precedenza accantonato.

Dopo che la senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) ha illustrato il predetto ordine del giorno, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere sul testo della Commissione bilancio: non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Saggiunge che la Commissione bilancio si è inoltre espressa su sugli emendamenti: il relativo parere è in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che il Relatore ha presentato gli emendamenti 3.300 (testo 2), 5.100 e 8.100 (pubblicati in allegato), finalizzati a conformare il testo alle condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio. Data la finalità dei predetti emendamenti, ritiene che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Ricorda, infine, che le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti sono già state svolte.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, e 1.5. Saggiunge che il proprio

parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 1.2.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara precluso l'emendamento 2.3, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.3.

E' quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 2.

Dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti 2.100 e 2.200 a propria firma, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1. Saggiunge che il proprio parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.200 e quanto ai restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.100, 2.1 (previa dichiarazione di astensione della senatrice [BINETTI \(FI-BP\)](#)) e 2.200.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 2.3 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 3.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.300 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, che recepisce una condizione posta dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita al ritiro di tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.300 (testo 2) e fa proprio l'invito al ritiro avanzato dal relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.300 (testo 2). Il [PRESIDENTE](#) dichiara conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 4.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3). Saggiunge che il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.1.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 4.2 e 4.3.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.6 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conseguentemente precluso l'emendamento 4.7.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 4, come modificato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento aggiuntivo 4.0.1 (testo 3).

Si passa alle votazioni relative all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.100 e invita al ritiro degli emendamenti 5.5 (testo 3), 5.5 (testo 2) e 5.5, anche alla luce del parere contrario formulato in relazione a questi ultimi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

In esito a votazione congiunta, sono approvati gli emendamenti identici 5.2, 5.3 e 5.4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.100.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conseguentemente preclusi i restanti emendamenti all'articolo 5.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 6.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.1 che, posto ai voti, è approvato.

Posto in votazione, è quindi approvato l'articolo 6, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2. Saggiunge che il proprio parere è contrario sull'emendamento 7.3.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre l'emendamento 7.3, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), è respinto.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 7, come modificato.

Si passa alla votazione relativa all'articolo 8.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.100, interamente sostitutivo dell'articolo, che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul suddetto emendamento il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 8.100 è approvato.

Viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 9.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, plaude al lavoro condiviso di affinamento del testo ma si rammarica per il fatto che ulteriori migliorie, specie in tema di formazione, siano state precluse dai pareri della Commissione bilancio.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) dichiara a sua volta voto favorevole, facendo propria la doglianza della senatrice Boldrini.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo rilevare che la Commissione sta licenziando un testo complessivamente condivisibile e molto atteso da tutti i professori di anatomia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 733, come approvati dalla Commissione, con proposta di assorbimento dei disegni di legge congiunti ed autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e all'effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Si compiace per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, pur comprendendo e facendo proprio il cruccio manifestato dalla senatrice Boldrini e del senatore Zaffini. Fa rilevare, al riguardo, che gli enti di ricerca dispongono comunque di fondi e finanziamenti propri e che il provvedimento discusso dalla Commissione rappresenta l'inizio di un percorso.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [770](#)

#### **5.100**

#### LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «su proposta del Ministro della salute previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati» *con le seguenti:* «la presente legge autorizza, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute ad adottare con decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

## 5.200

### LA RELATRICE

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale o, ove vi sia un minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».*

### 4.0.1 (testo 2)

[CANTÙ](#), [FREGOLENT](#), [MARIN](#), [RUFA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art 4-bis.

(Profilassi vaccinale)

1. La copertura vaccinale per le patologie raccomandate è livello essenziale di assistenza e perseguita mediante somministrazione dei vaccini attraverso il SSN, favorendo l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere per le vaccinazioni da 0 ai 2 anni nell'ambito di un innovativo percorso di presa in carico dell'effettivo bisogno vaccinale del bambino da parte del pediatra di famiglia, da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero secondo le modalità e le tempistiche indicate nel PNPV. Gli operatori sanitari nell'eseguire la profilassi vaccinale devono acquisire il consenso informato dei pazienti o dei loro legali rappresentanti, nonchè informarli sullo scopo e l'uso della raccolta dei loro dati.
2. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 2006 per il regime di fornitura e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 Gennaio 2017, articolo 1, comma a) e dal PNPV i vaccini inseriti nei programmi vaccinali per le patologie raccomandate sono medicinali totalmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Il produttore deve richiedere, per ogni vaccino di cui è titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), l'attribuzione del prezzo e la classe di rimborsabilità ad AIFA. Il prezzo è determinato mediante contrattazione dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. Il CIPE, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, per quanto concerne i criteri di contrattazione del prezzo dei vaccini, la Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, tenendo conto del valore economico, del valore clinico e della sostenibilità per il Sistema sanitario nazionale, sulla base dell'analisi dei costi e dei prezzi mediante *benchmark* comunitario. Nei casi in cui l'accordo non soddisfi l'interesse pubblico, l'AIFA, in alternativa: a) indice gara internazionale; b) ovvero procede attraverso l'importazione dall'estero; c) ovvero mediante produzione diretta.
3. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, ovvero dagli esiti dell'eventuale analisi sierologica, esonera dalla relativa vaccinazione. A tal fine, il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può chiedere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, laddove disponibili, in formulazione monocomponente ovvero combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. In caso di indisponibilità in

tali formulazioni, rimane raccomandata la vaccinazione con i vaccini in attuale disponibilità atti a coniugare profilassi, appropriatezza e sicurezza.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, emana uno o più decreti ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Fatta eccezione per le regioni e le province autonome, presso le quali sono già state istituite le anagrafi vaccinali, di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nelle more della messa a regime dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni secondo quanto previsto dal PNPV ovvero il certificato di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciato dal medico curante ovvero risultante da eventuale analisi sierologica. Tale documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. I minori per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale sono comunque inseriti in classi scolastiche nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro della salute, con emana uno o più decreti ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. »

*Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 5, premettere le seguenti parole: "Nel caso di esito negativo della contrattazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis,".*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [733](#)

### **3.300 (testo 2)**

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 3 (Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.»

## 5.100

### IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.»;*  
*conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, è soppressa la lettera c).*

## 8.100

### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art.8. - (Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».





## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 697  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio,  
di ricerca scientifica e di formazione

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 148 \(pom.\)](#)

29 aprile 2019

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 29 APRILE 2019  
**148ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(733, 122, 176 e 697-A\)](#) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni formulate da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di esprimere all'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziare a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento - istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 - pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo; le spese previste dall'articolo 6, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**[\(961\)](#) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di confermare, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(962-A) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo proponendo per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione sul testo formulata da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(1103) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di confermare il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

**(1104) *Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di confermare il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, la proposta di parere è approvata.

**(1-A) *Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo***, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Comunica che non risultano presentati emendamenti. Propone, pertanto, di confermare il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 697  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 111](#)

29 aprile 2019

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Discusso congiuntamente: [S.733](#), [S.122](#), [S.176](#), [S.697](#)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **733 testo della Commissione**.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 10*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da [S.733](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 220, contrari 0, astenuti 1, votanti 221, presenti 222.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 111 del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**111a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
LUNEDÌ 29 APRILE 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 aprile.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:**

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

*(Relazione orale) (ore 17,05)*

**Approvazione del disegno di legge n. 733**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PISANI Giuseppe](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il presente disegno di legge, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, prevede la donazione, a strutture sanitarie preposte, del proprio corpo dopo la morte e scaturisce dalla necessità di regolamentare la dissezione dei cadaveri a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, pratica indispensabile per tutta la medicina e soprattutto per l'esercizio della chirurgia.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è molto importante fare pratica di dissezione sul corpo umano ai fini di un corretto apprendimento dell'anatomia della specie umana, così come lo è anche per i medici in formazione specialistica, prevalentemente nelle branche chirurgiche; lo studio sul cadavere è di fondamentale importanza in campo chirurgico, sia per la pratica corrente che per la messa a punto di interventi particolarmente complessi, che, ancora, per la sperimentazione di nuovi approcci medici, di nuove tecniche chirurgiche ed anche di nuove tecnologie.

In atto, nel nostro Paese, il numero di donazioni del cadavere è limitatissimo perché la normativa vigente non è del tutto chiara né esaustiva, in quanto non tutela il principio di autodeterminazione dell'individuo e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso, né disciplina il percorso della donazione dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice; ciò, di fatto, impedisce la realizzazione di una rete logistica e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere.

Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini in relazione all'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

Nella XVII legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e ricerca scientifica; nel mese di giugno 2014 è stato approvato dalla XII Commissione (affari sociali) della Camera dei deputati un testo unificato, poi concluso in sede legislativa. Il provvedimento è stato poi trasmesso al Senato ed è rimasto all'esame della 12a Commissione (igiene e sanità) senza, tuttavia, essere approvato. L'obiettivo che si intende raggiungere con il presente disegno di legge è quindi quello di dare ai cittadini, nel pieno rispetto della legge, la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico ed umano, concorrendo così al miglioramento della scienza medica attraverso la ricerca e la formazione su un modello umano.

Il testo in esame si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica; si prevede che l'utilizzo del corpo umano o dei tessuti *post mortem* sia informato ai principi di solidarietà e proporzionalità sia disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 dispone in merito alla promozione dell'informazione ai cittadini. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché a diffondere la stessa tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali ed anche attraverso le organizzazioni di volontariato.

L'articolo 3 stabilisce che l'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avvenga mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, concernente le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica una persona di

sua fiducia, cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolga il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'articolo 4 disciplina i centri di riferimento. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.

L'articolo 5 reca l'istituzione dell'elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. L'elenco, consultabile sul sito Internet del Ministero della salute, deve essere aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio.

L'articolo 6 reca la restituzione del corpo del defunto. I centri di riferimento individuati sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento.

L'articolo 7 reca la disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

L'articolo 8 reca il Regolamento di attuazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede: a stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento; a prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 9 prevede che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 abroga una disposizione vigente incompatibile con la disciplina introdotta e, in particolare, l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dobbiamo ora procedere alla votazione degli articoli, ma non è ancora decorso il termine di venti

minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento. Conoscendo l'interesse e l'impegno che nel disegno di legge ha messo la senatrice Binetti, la quale ha chiesto alla Presidenza di intervenire sull'ordine dei lavori, le concedo tale facoltà.

**BINETTI (FI-BP).** Grazie infinite, Presidente. Il tema dell'approvazione di questo disegno di legge è per me particolarmente importante e - come ha detto il collega - viene da diverse legislature, perché rappresenta, nella formazione del medico, un punto di sintesi di particolare interesse che vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea.

È un'attività, quella della sperimentazione sul corpo *post mortem*, che contribuisce profondamente ad accrescere le competenze e le abilità cliniche e chirurgiche, nonché quelle dello studente di medicina, che sposta la sperimentazione personale e diretta del corpo umano, anche considerato al termine di una malattia grave che ne ha provocato la morte. Ma non sono solo le competenze cliniche e le competenze chirurgiche, quelle che chiamiamo *clinical skill* e *technical skill*, ad essere interessanti. Tutto il disegno di legge si costruisce intorno al rispetto della persona che è stata colui che è morto e che, in quel commento, continua ad essere davanti a noi. Sono quelle che chiamiamo le *ethical skill*, cioè il rispetto della persona che se è dovuto al cadavere, se è dovuto a parti del cadavere su cui si studia, ancor più è dovuto alla persona nella sua totalità.

L'altro elemento importante di questo disegno di legge è la restituzione del cadavere, cioè la relazione del soggetto con la sua famiglia, per cui si attribuisce un valore notevole al rituale della morte e della sepoltura, per cui il corpo va restituito il più possibile nella sua integrità.

Quindi, come vedete colleghi, sono in gioco aspetti fondamentali della formazione del medico, non solo ciò che sa fare, ma ciò che lui è come persona e anche ciò che, in qualche modo, può dare nella relazione con chi non c'è più ma continua ad esserci in un certo modo e con la famiglia che diventa detentrica di una relazione significativa. Tutti noi abbiamo bisogno oggi di restituire alla formazione del medico la complessità e la completezza di tutti questi aspetti. Non possiamo avere soltanto un medico tecnicamente molto abile, cosa che non avremmo neppure se non ci fosse la disponibilità del cadavere, perché lui possa misurarsi con quella sensibilità, con quel toccare che diventano particolarmente rilevanti nel momento in cui si crede di poter sostituire queste operazioni con operazioni di tipo virtuale (penso semplicemente allo studio del cadavere fatto attraverso la rappresentazione in 3D, attraverso la dimensione computerizzata). Il toccare, lo sperimentare, il sapere che la vita è in un certo modo e che io tocco anche con mano la morte, contribuisce a dare una consapevolezza, comincia a dare una prudenza nell'agire che è anche però una dimensione del valore della vita non solo dall'inizio alla fine, potremmo dire al momento della morte naturale, come tante volte a noi piace dire. Questo è un rispetto della vita che va oltre la morte, che definisce e riconosce all'uomo quella dignità che ha avuto e che comunque continua ad avere nella sua dimensione fisica, nella sua dimensione di memoria affettiva (vedi la relazione con la famiglia) e nella dimensione anche spirituale, per quello che è stato, nella generosità che l'ha condotto a darsi, a consegnarsi alla società interamente e completamente.

Noi abbiamo istituito anni fa la giornata del dono. Qui parliamo di un dono di sé che ognuno di noi fa alla scienza, assumendola come un interlocutore positivo nella dimensione dei rapporti con tutta la società. Dico questo soltanto perché quello al nostro esame può sembrare un disegno di legge di secondaria importanza o che può continuare a suscitare qualche perplessità. In realtà, è un disegno di legge in cui c'è una compiutezza di valori che si realizzano e che proprio per questo raccomando a tutta l'Assemblea, perché ne riconosca e ne apprezzi il valore e quindi voti positivamente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bovio», di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge**

**nn. 733 , 122 , 176 e 697 (ore 17,20)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 733, nel testo formulato dalla Commissione.

Prego i colleghi di ritirare le tessere e di prendere posto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

[ERRANI](#) (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (Misto-LeU). Signor Presidente, questa è una proposta di legge importante. Condivido quanto detto dalla senatrice Binetti e ringrazio il presidente della Commissione sanità Sileri, che ha lavorato con grande impegno, insieme agli altri commissari. Sono stati risolti anche alcuni dubbi procedurali. Credo che sia un elemento fondamentale per la formazione e la ricerca scientifica. È stato affrontato il tema dal punto di vista della sensibilità particolare che occorre avere quando si affrontano questioni di questo tipo.

Come sanno già i colleghi, rimane per me un interrogativo sostanziale, che riguarda l'articolo 9 e le disposizioni finanziarie. È una legge che condivido dall'inizio alla fine, ma che rischia di non essere finanziata e questo è un grande problema, colleghi. Non possiamo continuare a fare leggi giuste, importanti e indispensabili, ma senza, allo stesso tempo, dotarle di gambe necessarie per essere applicate. Il nostro Gruppo vota con convinzione questo disegno di legge. Sottolineo e raccomando al Governo di avere un'attenzione particolare per dare una risposta: a normative invariate e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, si fanno dei proclami, si fanno dei manifesti, ma non si fanno le cose. So che c'è una sensibilità anche da parte del Ministero della sanità: dobbiamo riuscire a trovare una risposta concreta. (Applausi della senatrice De Petris).

[ZAFFINI](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo solo per manifestare soddisfazione nel vedere profilarsi l'approvazione di questa proposta di legge, che trovava spazio anche nelle precedenti legislature ma che non aveva trovato, evidentemente, il necessario consenso politico o la composizione del necessario consenso politico, cosa che invece questa volta è avvenuta. Debbo dire che la mia soddisfazione va allargata ai componenti della Commissione, perché questo è già il secondo provvedimento che, con il presidente Sileri, abbiamo approvato all'unanimità nella Commissione di merito, dopo l'importante provvedimento sul registro dei tumori.

Mi sento di esprimere soddisfazione anche nel merito, per un testo che a mio avviso è sufficientemente misurato e che dà risposte a tutta una serie di domande e di esigenze, ivi compresa quella, non secondaria, della formazione.

Mi aggrego alle perplessità espresse dal collega Errani circa la necessità di non coprire in termini di risorse finanziarie, cioè la previsione di non gravare lo Stato di alcuna spesa rispetto a questa legge, perché questa ci sembra la solita partita dello scaricabarile: carichiamo sulle Regioni, sulle ASL, sul Servizio sanitario regionale - con le Regioni in larga parte già dissestate, disastrose e commissariate, come voi, colleghi, sapete perfettamente - e sulle università, il costo di questa legge, che peraltro è difficile da quantificare in questa fase, ma certamente non sarà esorbitante. Anch'io auspico quindi che essa, nei prossimi anni, trovi copertura nel bilancio dello Stato e nella disponibilità del Ministero competente, che è il Ministero della salute.

A parte questa perplessità, *nulla quaestio* sulla positività del provvedimento, tanto che Fratelli d'Italia lo ha votato in Commissione e lo voterà in Aula, reputando certamente più importante che la legge copra alcune gravi lacune, che erano state manifestate già da anni e non avevano trovato risposta nella precedente legislatura. (*Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti*).

**BOLDRINI** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOLDRINI** (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi, come hanno già detto i colleghi, intende in primo luogo colmare un vuoto normativo, in quanto nel nostro ordinamento sono assenti tutt'ora disposizioni specifiche in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

La 12a Commissione, come è stato detto in maniera corretta da altri colleghi, nelle scorse settimane ha concluso la discussione congiunta di quattro provvedimenti, arrivando a un testo unico, con un'ampia convergenza fra le forze politiche. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo, affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile fare ricerca scientifica.

Non posso che esprimere anch'io apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in esame, soprattutto per il valore che si attribuisce alla dignità e al rispetto del corpo umano.

Il tema oggetto del provvedimento non è nuovo, come abbiamo detto, all'attenzione del Parlamento: già nelle passate legislature il dibattito nelle Commissioni competenti è stato animato, giungendo anche a fasi molto avanzate, ma mai ad una approvazione definitiva.

Il disegno di legge nasce appunto dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia, che attualmente si scontra con una normativa vigente non del tutto chiara né esaustiva.

Ciò che attualmente in Italia rende impraticabile questa opportunità è il limitatissimo numero di donazioni, che blocca di fatto la realizzazione e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere. La donazione di cadavere intero, invece, non richiede particolari procedure. È sufficiente che sia espressa la volontà del donatore in sede testamentaria e che non sussistano interessi giudiziari sul corpo (necessità di autopsia).

Nel nostro Paese la pratica della dissezione a scopo di studio e di ricerca è poco frequente. Ciò si ripercuote negativamente soprattutto sugli studenti di medicina italiani, ai quali manca un'effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche e che utilizzano per le esercitazioni

modalità attualmente virtuali, che non possono assolutamente dare la stessa consapevolezza dell'agire chirurgico su un corpo umano rispetto alle immagini riprodotte dallo schermo di un computer; così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dal provvedimento in esame, in particolare per quel che riguarda lo studio di quelle malattie su cui è più impegnata e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

Un altro aspetto importante che caratterizza questo disegno di legge è il fatto che, attraverso la donazione del proprio corpo *post mortem*, cambia l'approccio nei confronti delle sperimentazioni sui viventi e sugli animali: i medici chirurghi avrebbero la possibilità di effettuare le loro ricerche sull'anatomia umana e non di altra specie. I risultati ottenuti con la ricerca scientifica sarebbero utili e a vantaggio di tutta la collettività.

Il consenso alla donazione, va ricordato, avviene mediante dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per il consenso alla donazione del corpo *post mortem*, il disegno di legge in oggetto, che ricordo, come abbiamo detto anche prima, nelle precedenti legislature è stato oggetto di discussione in Parlamento, è stato aggiornato in questa stesura in conformità all'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), approvate nella precedente legislatura, dal precedente Governo. Per i minori servirà ovviamente il consenso di entrambi i genitori. Dovranno inoltre essere individuati centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, le quali dovranno essere restituite, in condizioni dignitose, entro dodici mesi.

Una nota dolente, però, c'è nel testo di legge e deve essere sottolineata: pur avendo l'unanimità di intenti di tutte le forze politiche, non avrà nessuna dotazione finanziaria; questo potrebbe portare ad avere una bella legge scritta ma non applicata a causa di mancanza di finanziamenti. Così, ad esempio, a dare informazione ai cittadini circa la possibilità di donare il proprio corpo *post mortem* devono pensare le Regioni, le aziende sanitarie, le amministrazioni comunali, con proprie risorse umane e strumentali, togliendo, di fatto, fondi ad altre attività.

Nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico, auspichiamo che anche nell'altro ramo del Parlamento vi sia celerità nell'approvare questo disegno di legge; ma dobbiamo ricordare che, anche sul fronte dei fondi, vorremmo che nella prossima approvazione vi fosse una ricerca di risorse sufficienti. Stiamo parlando, infatti, di formazione e ricerca scientifica, campi nei quali è necessaria una maggiore sensibilità e per i quali non si vedono, invece, intenzioni concrete da parte di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, con il disegno di legge appena discusso si intende regolamentare legislativamente, e promuovere di conseguenza, le donazioni del corpo *post mortem*, la cui tipizzazione giuridica e procedurale è stata ampiamente illustrata dal relatore.

È questo un provvedimento a cui non possiamo far mancare il nostro voto favorevole, sia perché approvato all'unanimità dalla 12a Commissione, sia perché favorisce formazione e ricerca, di cui siamo convinti sostenitori, posto che solo con una didattica vocata al concreto apprendimento e una ricerca finalizzata si possono ottenere risultati di cui le future generazioni potranno beneficiare, per una sempre migliore pratica clinica, con un occhio attento anche ai conti, per salvaguardare il principio dell'universalità delle cure, che rappresenta un postulato non negoziabile in questa legislatura, atteso che, con la sussidiarietà, negli ultimi anni, si è perso un po' di vista il concetto che la sanità (in quanto bene pubblico inalienabile) deve avere una forte *governance* istituzionale in punto di programmazione, acquisto e controllo.

Come abbiamo avuto modo di confermare in sede redigente, la nuova disciplina - in sostituzione e abrogativa di quanto previsto in materia dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 - dovrà trovare puntuale e tempestiva declinazione attuativa

nel previsto regolamento governativo, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sancendo intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, allo scopo di semplificare e modulare al meglio le indicazioni di dettaglio per razionalizzare e ottimizzare tutti gli aspetti gestionali utili a garantire il migliore perseguimento delle finalità di studio, di formazione e di ricerca scientifica cui il sistema di donazione *de quo* è strumentale.

Ciò è tanto più importante quanto più si considera che, in relazione alle diverse competenze, vi è la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione e, in particolare, attraverso il sistema delle Conferenze. Il provvedimento, infatti, è riconducibile in alcune parti alla materia di competenza legislativa esclusiva statale e per altre, invece, risulta riconducibile alle materie di legislazione concorrente.

Poteva sicuramente essere fatto di più in tema di formazione, ma quanto deliberato dalla 12a Commissione rappresenta comunque l'inizio di un percorso atteso da tempo dagli studiosi e dagli operatori del settore, che potranno così iniziare, grazie a questo provvedimento, una nuova fase decisamente innovativa.

Vorrei ricordare, infine, che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per il lavoro che è stato fatto e, in particolare, per l'approvazione all'unanimità del provvedimento da parte della 12a Commissione, che ha lavorato unita per il raggiungimento dell'obiettivo.

È questo, come ho detto, un provvedimento al quale sentiamo di dare convintamente il nostro voto favorevole, perché è in grado di implementare formazione e ricerca, di cui siamo ferventi sostenitori.

Esprimo, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

*(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[RIZZOTTI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, nel resto del mondo la donazione di cadaveri a scopo scientifico è assolutamente normale, mentre in Italia rimane oggi ancora estremamente rara. Poco pubblicizzata e indietro di quasi cento anni da un punto di vista legislativo, questa forma, che vorrei chiarire essere di altruismo civico al pari delle donazioni di organi e di sangue, è invece di importanza fondamentale per la ricerca e per la pratica medica.

Le università che hanno attivato progetti di donazione, sebbene la pratica della dissezione dei cadaveri sia ritenuta indispensabile per tutta la medicina e soprattutto per noi chirurghi, sono veramente poche e il vuoto normativo a livello nazionale è dovuto anche alla scarsa sensibilità sul tema e, quindi, al numero bassissimo di donazioni negli ultimi decenni. Non voglio ricordare la data a seguito della quale ciò si è determinato perché, con un altro tipo di legge, c'è stato un momento in cui c'erano purtroppo cadaveri senza nome, sconosciuti, su cui si potevano fare esercitazioni. Ricordo con grande emozione il primo giorno in sala settoria, dove mi insegnarono veramente i primi elementi. Erano gli anni Settanta; poi, a poco a poco, non si fece più nulla. A tale riguardo va dato merito all'Università di Torino e all'Università di Bologna perché in questo senso si sono sempre distinte con unicità e direi che forse hanno aperto il varco a questo disegno di legge che, come è stato detto dai colleghi, per tre legislature abbiamo cercato di portare avanti e finalmente siamo arrivati alla sua votazione. D'altra parte, se l'*iter* non è stato portato a compimento precedentemente non è stato a causa di una mancata volontà politica di trovare una soluzione, ma per motivi diversi e contrastanti.

Sappiamo che il progresso tecnologico consente certamente ormai di far fronte a esigenze formative, e anche in questo caso dipende da quello che le università possono mettere a disposizione, dal punto di vista tecnologico, agli studenti: un manichino non basta. La medicina è una scienza che richiede precise conoscenze teoriche e pratiche e spesso studenti, medici, specialisti e ricercatori chiedono di migliorare, hanno bisogno di migliorare e approfondire la loro formazione e le loro conoscenze attraverso corsi di formazione in anatomia umana.

Molti di questi medici, compresa me stessa, sono stati all'estero (in Olanda, in Svezia) a fare corsi molto costosi per poter praticare coscientemente la nostra professione di chirurgia. Per potenziare tale attività anche nel nostro Paese, occorre una presa di coscienza circa la necessità di promuovere la donazione scientifica. Questa è una donazione liberale, che avviene secondo precise procedure giuridiche, nel pieno rispetto della volontà individuale, soprattutto da un punto di vista etico e religioso. Certo, l'opinione pubblica potrebbe dividersi su tale argomento: da un lato, vi è l'assenso unanime di chirurghi e medici legali; dall'altro, vi sono associazioni che potrebbero considerare irriverente, forse macabro, questo provvedimento, che forse è il motivo per cui ci sono voluti così tanti anni per raggiungere il risultato.

Vorrei dire a tutti coloro che sono contro questo genere di donazione che la decisione potrà essere presa in vita dall'interessato attraverso la manifestazione del consenso, molto dettagliata nell'articolo 3 del disegno di legge; quindi, come già avviene per la donazione degli organi, perché non considerare una tale decisione come il rispetto di una libertà individuale?

Il testo approvato dalla Commissione ha avuto, come è stato detto, un unanime riconoscimento, considerato che, oltre ad aver recepito le indicazioni di altri testi - io stessa avevo presentato un disegno di legge proprio all'inizio della legislatura - abbiamo apportato molti miglioramenti nella fase emendativa chiarendo anche gli ultimi dubbi sorti soprattutto dal punto di vista della copertura economica per le spese che gli enti preposti all'accoglienza dei corpi avrebbero dovuto sostenere nella fase doverosa di restituzione dei corpi ai familiari.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento: lo dobbiamo allo sviluppo della ricerca e della scienza e alle generazioni del futuro che meritano un grande progresso medico anche nel nostro Paese.

Ricordiamoci che la sanità va sostenuta mettendoci anche un po' di soldi - anziché continuare a tagliare - nella formazione e nei medici. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S).*

[SILERI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILERI (M5S). Signor Presidente, senatrici, senatori, rappresentanti del Governo, desidero innanzi tutto ringraziare tutti coloro che hanno condiviso, e compreso, l'importanza di questo disegno di legge. Un disegno di legge che vede, in questa legislatura, la mia prima firma e quella di molti colleghi del MoVimento 5 Stelle, ma che già nelle due precedenti legislature aveva preso forma, senza però completare l'*iter* parlamentare.

Sono convinto che in questa legislatura le difficoltà del passato siano state superate e mi auguro anche una rapida approvazione del testo alla Camera dei deputati.

Desidero anzitutto ringraziare la senatrice Binetti, firmataria, nella scorsa legislatura e in questa, di un disegno di legge simile. Conoscendo, poi, il suo amore per la medicina, al di là della appartenenza a Gruppi politici differenti, la ringrazio per la sua preziosa cooperazione. *(Applausi)*. Allo stesso modo, devo ringraziare le senatrici Stabile e Rizzotti e il senatore Siclari di Forza Italia, le senatrici Bini e Boldrini e il senatore Collina del PD, il senatore Zaffini di Fratelli d'Italia e il senatore Errani, diviso tra bilancio e sanità. *(Applausi)*. Ringrazio, quindi, le senatrici Cantù, Fregolent e Marin, il senatore Rufa della Lega e, ovviamente, tutti i membri del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. Tutti i componenti della Commissione igiene e sanità, con il loro costante lavoro e il contributo a schietto e costruttivo, hanno assicurato un'approvazione all'unanimità. Non posso non ringraziare i funzionari del Senato e tutti coloro che ci aiutano in Commissione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

È questo il secondo disegno di legge di iniziativa parlamentare che viene approvato all'unanimità in Commissione, a dimostrazione che, quando si lavora per la sanità, non c'è colore politico. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Schopenhauer affermava che la salute non è tutto, ma tutto è niente senza salute. Questo *bis* unanime suggerisce che, in Commissione, siamo tutti mossi dallo stesso principio. Sono sicuro che l'armonia ritrovata per questo disegno di legge, sarà d'aiuto anche per molti altri futuri provvedimenti (anche se non tutti). A questo punto ringrazio il relatore, senatore Giuseppe Pisani, che, in maniera esaustiva, ha relazionato su questo disegno di legge.

Ora voglio entrare un po' nel merito del provvedimento.

L'insegnamento dell'anatomia non può prescindere dalla dissezione dei corpi. Un apprendimento mediato dalle illustrazioni sui libri risulta, infatti, limitato, mancando profondità, proporzioni, consistenza e tridimensionalità. La dissezione ed il suo esercizio ripetuto offrono manualità. Basti pensare ad un chirurgo, a quanto è importante il suo addestramento, soprattutto poi se deve sperimentare una nuova tecnica o una nuova tecnologia. L'Italia ha sempre insegnato l'anatomia e la medicina al mondo. L'anatomia e la dissezione, soprattutto. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Vesalio, nel 1500, venne apposta a Padova per i suoi studi di anatomia. Anatomia, filosofia e medicina erano un tutt'uno, strettamente collegati, ma con finalità diverse. Per noi medici, la conoscenza anatomica serve per curare le malattie, ma per il filosofo serve per conoscere le origini dell'uomo.

Purtroppo, sebbene la pratica della dissezione anatomica sia ritenuta indispensabile per tutta la medicina, in Italia, negli ultimi quarant'anni, la pratica dell'insegnamento sui cadaveri è stata ampiamente trascurata, se non addirittura abbandonata, nonostante gli sforzi che società scientifiche, università e alcuni centri hanno attivato, con progetti di donazione e utilizzo di cadaveri. Purtroppo, però, se ne contano molto pochi.

La maggioranza dei nostri studenti di medicina completa il corso di anatomia senza mai aver visto un cadavere, con evidente svantaggio culturale rispetto ai colleghi dei Paesi occidentali. I giovani specializzandi delle materie chirurgiche vedono ridotte le loro possibilità di addestramento agli interventi chirurgici, ritardando la loro preparazione e completezza chirurgica.

Non ultimo, tecniche chirurgiche complesse, gravate da complicanze gravi, che necessitano addestramento, così come nuove procedure, sono applicabili da un numero sempre più ristretto di professionisti, con pregiudizio sulla qualità delle cure.

Per superare questi limiti, il nostro personale sanitario, almeno chi riesce, chi può, si reca all'estero a fare dei corsi; o li fa in Italia, con cadaveri o parti di essi importati a pagamento; oppure, si esercita su animali.

Il motivo non è solo la quasi assenza di sensibilità sul tema e, quindi, il numero bassissimo di donazioni. Sicuramente vi sono aspetti sociali e culturali. Sicuramente vi sono problematiche logistiche legate al sostegno finanziario, ma è soprattutto la carenza di un profilo legislativo nazionale che disciplini il percorso di donazione ai fini di studio e di ricerca e la manifestazione del consenso da parte del soggetto donatore fino al momento della morte. In Italia è possibile donare il cadavere, ma applicazioni particolaristiche regionali del regolamento di polizia mortuaria generano una serie di distorsioni che, spesso, non vengono comprese nemmeno dal potenziale donatore.

Il disegno di legge che stiamo per votare colma questo vuoto. Sono certo che migliorerà i programmi di donazione, ridurrà le perplessità suscitate dalla donazione del corpo e sarà un mezzo per favorire anche il superamento delle difficoltà culturali, oltre che logistiche. Un disegno di legge che mira ad evitare la sporadicità della donazione, l'occasionalità della stessa, che distrugge la formazione dei giovani medici e del personale sanitario. Formazione e ricerca sono i genitori della nostra sanità, che provvedono a mantenere alti gli *standard* dell'offerta di salute. Salute che circa due milioni di donne e uomini, costantemente e instancabilmente, garantiscono attraverso il Servizio sanitario nazionale.

Non voglio parlare di costi o di risparmi. Dirvi che la diffusione di questa pratica potrebbe ridurre di circa un quarto i costi di istruzione per il personale sanitario sarebbe riduttivo per questo disegno di legge. Quanto vale un personale meglio formato? E una ricerca innovativa? Quanto valgono meno errori in sala operatoria? Quanto vale una vita in più? Quanto vale la gioia di un ricercatore, che può esplorare i suoi limiti e svolgere la sua ricerca in Italia, senza dover emigrare all'estero? Potrei andare avanti così all'infinito, ma nessuno di noi può quantificare queste cifre. Una cosa è certa: formazione e ricerca creano salute e la salute è prodotto interno lordo.

Vorrei concludere con due osservazioni specifiche, la prima delle quali è che non esiste un modello sperimentale animale sovrapponibile al modello umano. L'anatomia umana è unica e ha una modernità di ricerca e sviluppo immensa, a differenza dell'opinione comune, che la vuole statica e già ben esplorata, e si adegua alle nuove disponibilità e conoscenze in ambito clinico e soprattutto chirurgico.

Sicuramente, avendo a disposizione un modello umano da donatore cadavere, in molti casi non sarà necessario sacrificare un animale per fare ricerca. Magari, in un futuro più o meno vicino, saranno disponibili programmi interattivi, che, attraverso la realtà virtuale, offriranno valide alternative per sopperire alla carenza di cadaveri o, ancor meglio, alternative all'uso di animali.

È su questo aspetto che vorrei fare la mia seconda osservazione. Ho parlato dei molti vantaggi del disegno di legge al nostro esame, ma ho lasciato per ultima una considerazione, che rende incomparabile l'utilizzo del cadavere umano per fini didattico-scientifici. Sono sicuro che i molti medici e il personale sanitario presenti in Aula capiranno esattamente ciò che dico. La dissezione su cadavere rappresenta una esperienza forte e un coinvolgimento emotivo unico. All'inizio impaurisce, ma incide nelle conoscenze teoriche e pratiche, facilitando sì l'apprendimento, ma fornendo anche elementi preziosi per l'elaborazione personale dell'evento vissuto. Ricordo la mia prima volta in una sala settoria: un gruppo di studenti in silenzio - un silenzio particolare, visto che non eravamo pochi - la vista, l'aria che si respirava, il contatto con il corpo privo di vita, tutti sospesi tra sorpresa, voglia di imparare e dolore per quell'individuo morto. Pensavamo al suo vissuto interrotto, mentre il professore, che all'inizio non ascoltavamo, spiegava l'anatomia e ripercorreva la malattia e le cause della morte.

Quello rimane un ricordo indelebile, vivo e costante, che promuoveva tutti gli aspetti etici ed esistenziali della professione sanitaria, il cui compito è proprio quello di intralciare quanto più possibile la morte e, quando inevitabile, di renderla meno dolorosa.

Per concludere, vorrei ringraziare coloro che, fino ad oggi, hanno donato il proprio corpo e tutti coloro che in futuro lo faranno, con un gesto generoso e civico. Ringrazio inoltre i colleghi per avermi ascoltato e per ciò che tutti i senatori intervenuti hanno detto. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle e invito tutta l'Assemblea a replicare il voto unanime della Commissione. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az, PD, FdI, Misto e Aut (SVP-PATT, UV). Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 733, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az, PD, FdI, Misto e Aut (SVP-PATT, UV). Congratulazioni).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 122, 176 e 697.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1) AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo** *(Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Relazione orale) (ore 17,55)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1, già approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il relatore, senatore Grimani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**GRIMANI, relatore.** Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto per la loro disponibilità i Gruppi di maggioranza che mi hanno concesso di essere relatore del disegno di legge in esame.

Questo provvedimento ha una genesi lontana: è stato presentato nel 2010, successivamente riproposto nella scorsa legislatura e approvato nel corso della stessa nel 2017.

Il disegno di legge n. 1, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, viene ripresentato all'esame dell'Assemblea del Senato dopo l'esame svolto in sede referente dalla 6a Commissione, in seguito al rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica con messaggio motivato, avvenuto in data 27 ottobre 2017, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

A vent'anni dalla convenzione internazionale che ne ha bandito l'uso e la vendita, esistono ancora 100

milioni di ordigni disseminati nel terreno di molti Paesi. Due trattati internazionali hanno disciplinato e affrontato il tema delle mine antipersona e delle bombe a grappolo: la Convenzione di Ottawa, conclusa il 3 dicembre 1997 e ratificata in Italia con la legge n. 106 del 1999, e la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino nel 2008, entrata in vigore nel 2010 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 95 del 2011. Oltre a queste due rilevanti ratifiche, il nostro Paese aveva approvato la legge n. 374 del 1997, sulle norme per la messa al bando delle mine antipersona, richiamata in molti punti della legge n. 106 del 1999, di ratifica della Convenzione di Ottawa.

La diffusione delle mine antipersona, di esplosioni, di feriti e di vittime civili non si è arrestata; il 4 aprile di ogni anno viene celebrata una giornata mondiale di sensibilizzazione attraverso l'analisi del *report* annuale pubblicato dal Landmine and cluster munition monitor, che fornisce i dati nell'ambito della campagna internazionale sulla messa al bando delle mine e la Cluster munition coalition. Il Landmine and cluster munition monitor, che esce ogni anno dal 1999, evidenzia una panoramica globale sull'uso, la produzione, il commercio e lo stoccaggio di mine, inclusa l'informazione sulla contaminazione, i feriti e l'assistenza alle vittime. L'aspetto positivo è che nel 2016-2017 non ci sono state accuse dell'uso di mine da parte di Stati aderenti al trattato sulla loro messa al bando.

Il problema più consistente, però, rimane l'utilizzo da parte di gruppi non governativi e da parte di quegli Stati che non hanno ancora ratificato il trattato internazionale. È evidente che l'uso di queste armi sia proibito e che quindi con il commercio legale sia diminuita la disponibilità, in quanto rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale, ma rimane drammatico l'esito dell'uso terroristico che ne viene fatto. Il *report* evidenzia come l'utilizzo terroristico miri a rendere inservibile anche lo scenario socio-economico. Questi sono Paesi che vivono di attività agricola, di pastorizia e per questi abitanti potrebbe essere letale raggiungere i luoghi di lavoro; addirittura vengono trappolate le case o i generatori elettrici per renderli inservibili, con la conseguenza che chi rientra nelle case e accende la luce salta in aria, perché vengono posizionati ordigni che si innescano in questo modo. Dal monitoraggio del 2017 è stato evidenziato che i principali gruppi non governativi che utilizzano queste armi risiedono in Afghanistan, India, Iraq, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Siria, Ucraina e Yemen. Per citare il conflitto più cruento e presente nelle nostre cronache quotidiane, cioè quello siriano, i numeri che arrivano sono drammatici: nella Siria nord-orientale il numero delle persone ferite da mine, trappole esplosive e bombe inesplose è raddoppiato dal 2017 a marzo 2018. La metà delle vittime sono bambini che rientrano nelle loro case con le loro famiglie. Nel 2017 in Siria almeno 910 bambini sono stati uccisi e 361 mutilati. Solo nei primi mesi del 2018 sono stati uccisi o feriti 1.000 bambini.

In sintesi, le mine antiuomo sono state vietate a livello mondiale con il Trattato di Ottawa, ratificato da centotrentotto Paesi fra cui l'Italia, ma a vent'anni di distanza ancora oltre 7.000 persone hanno trovato la morte a causa di questi ordigni, come riporta il Landmine Report del 2018.

Il nostro Paese è fortemente coinvolto in tutte le attività che riguardano il supporto ai Paesi che hanno il problema delle mine e quelle che hanno come obiettivo l'universalizzazione dei trattati. La campagna italiana contro le mine si batte fortemente perché lo scenario disegnato e descritto abbia fine e perché, insieme ad altre mille organizzazioni in tutti i Paesi, venga vietato anche il sostegno indiretto a queste armi. Per questo l'approdo in Aula di questo testo assume grande rilevanza e si ispira ai principi umanitari che sono alla base della nostra Costituzione e che attraverso le convenzioni internazionali sono adottati dai Paesi democratici di varie aree del mondo.

Il rinvio del disegno di legge n. 57, approvato nella scorsa legislatura il 3 ottobre 2017, a prima firma della senatrice Amati, avvenuto ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, è stato motivato da una disposizione del provvedimento che, privando di rilevanza penale il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo da parte dei soggetti collocati in posizione di vertice all'interno degli enti intermediari abilitati, sarebbe in evidente contraddizione - e lo era in quel momento - con le dichiarate finalità della stessa proposta di legge approvata dal Parlamento e con l'articolo 117 della Costituzione, che obbliga ad esercitare la funzione legislativa in coerenza con gli obblighi internazionali. In particolare, l'articolo 6, comma 2, della proposta di legge, prevedendo per le condotte dolose di finanziamento poste in essere dai soggetti qualificati un regime punitivo di tipo

amministrativo, presenterebbe profili di illegittimità costituzionale. In particolare, le sanzioni penali sono previste dalla Convenzione di Ottawa agli articoli 1 e 9 della stessa.

L'aspetto più rilevante della legge è quello che di fatto caratterizzò già il primo disegno di legge in materia presentato nel 2010, ovvero la presenza di un significativo e concreto contributo teso ad evidenziare la necessità di limitare il supporto finanziario alle aziende produttrici, come la legge di ratifica della Convenzione di Oslo (legge n. 95 del 2001) prevede espressamente all'articolo 7.

Dopo questa premessa passo velocemente alla trattazione degli articoli.

Il disegno di legge in esame è composto da sette articoli. L'articolo 1 introduce il divieto totale al finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero che, direttamente o indirettamente, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni o submunizioni *cluster*. Il comma 3 indica la preclusione alle società di cui al comma 1 di partecipare a bandi o a programmi di finanziamento pubblico. Il comma 4 estende tali divieti a tutti gli intermediari abilitati. In particolare, è stata proposta una modifica del testo al fine di non contrastare le attività di sminamento e distruzione delle mine antiuomo previste dalle convenzioni internazionali. Viene proposto un nuovo comma 2 nel quale si evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1 - ossia il divieto a cui facevo riferimento in precedenza - non si applicano alle attività espressamente consentite dalle due Convenzioni di Ottawa e Oslo, ossia quelle tese alla distruzione delle mine antiuomo e più in generale allo sminamento e alla bonifica dei territori dove sono presenti.

L'articolo 2 introduce tutte le definizioni previste nell'articolato di legge, specificando chi sono gli intermediari abilitati (società di intermediazione mobiliare, banche, società di gestione del risparmio, SICAV, intermediari finanziari, confidi, banche della UE, banche extracomunitarie, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico) e introduce inoltre le definizioni di finanziamento, mina antipersona, mina, munizioni e submunizioni *cluster*, organismi di vigilanza.

L'articolo 3 tratta i compiti degli organismi di vigilanza.

L'articolo 4 evidenzia i compiti degli intermediari, che entro novanta giorni devono pubblicare l'elenco di cui all'articolo 3, ossia di quei soggetti che operano nel campo della produzione di mine antiuomo.

L'articolo 5 contempla le attività di verifica da parte della Banca d'Italia, che può richiedere notizie, atti e documenti agli intermediari.

L'articolo 6, come modificato, contempla le sanzioni previste per gli intermediari abilitati come persone giuridiche; in questo senso è prevista una sanzione pecuniaria da 150.000 ad un milione e mezzo di euro, ove non ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, ovvero le responsabilità degli amministratori di società. Al comma 2 prevede invece le sanzioni per le persone fisiche, i soggetti cioè che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati.

È del tutto evidente che qui si è inserita la necessità di recepire il messaggio del Presidente della Repubblica introducendo un nuovo comma volto a far sì che salvo che il fatto costituisca reato, permangono le sanzioni amministrative; nel caso in cui invece il fatto costituisca reato, ci sono le sanzioni penali che sono già previste dalle convenzioni che ho precedentemente richiamato.

In conclusione, l'articolato viene presentato all'Assemblea nella consapevolezza che l'Italia è stata capace di passare dall'essere uno dei principali Paesi produttori ed esportatori di mine ad essere uno dei Paesi maggiormente impegnato sul fronte umanitario. Si tratta di un testo di legge unitario che rappresenta il completamento di un tragitto in cui è prevalsa l'unità di intenti, che ha contraddistinto l'impegno delle istituzioni, delle rappresentanze politiche e della società civile.

Un ringraziamento particolare va alla Commissione finanze, che ha sostenuto il provvedimento votandolo all'unanimità. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore Bagnai).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

**MINUTO (FI-BP).** Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ci vede ovviamente favorevoli in quanto delimita ulteriormente la possibilità di finanziare i produttori di mine antipersona.



Alla base del disegno di legge ci sono due importanti convenzioni internazionali di cui l'Italia deve tenere conto: la Convenzione di Ottawa e la Convenzione di Oslo. Entrambe si pongono un obiettivo assolutamente condivisibile: quello di puntare al disarmo, indicandolo come obiettivo strumentale per il mantenimento della pace. E assieme al mantenimento della pace è necessario puntare a una maggiore sicurezza internazionale e, soprattutto, alla tutela dei diritti internazionali.

La stessa Carta delle Nazioni Unite pone il disarmo come elemento fondamentale per il raggiungimento della sicurezza internazionale e della pace. Ed è attraverso una sempre migliore disciplina dei modi di produrre le armi e di finanziare la produzione che si può, passo dopo passo, ma con decisione, arrivare all'obiettivo della tutela dei diritti di tutti gli individui. Parlo dei diritti di coloro che spesso non ne hanno, per cui l'indirizzo, in determinate aree del mondo, verso un utilizzo più limitato e consapevole delle armi rappresenta già di per se stesso un diritto.

Qui parliamo di mine antiuomo e di un disegno di legge che il Parlamento aveva già approvato a larga maggioranza nella passata legislatura. Parliamo di ordigni che non guardano in faccia nessuno, proprio perché mentre esplodono colpiscono a caso, senza nemmeno bisogno di mirare a qualcuno o di sapere di chi sia la faccia che sta per saltare in aria, sia essa quella di un militare, di un civile, di una donna o di un bambino. Su quel disegno di legge, però, ora, il Senato ha accolto le note del presidente Mattarella che lo aveva rinviato alle Camere.

Quindi oggi il testo al nostro esame tiene conto della necessità di adottare le misure di ogni genere, incluse le sanzioni penali, al fine di prevenire o reprimere le attività di produzione e vendita di mine antiuomo e di munizioni cosiddette *cluster*. Ma non solo. Ora si vieta infatti anche di svolgere ogni tipo di ricerca tecnologica finalizzata alla produzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualsiasi tipo.

Quindi, il regime di sanzioni adottato dal presente disegno di legge si adegua alla Convenzione di Oslo ed in questo modo riesce a contrastare in maniera più decisa ogni tipo di finanziamento delle imprese che producono mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Insomma, noi che viviamo nel civilissimo Occidente, noi che da almeno settanta anni abbiamo costruito un continente in cui regna la pace, dobbiamo adoperarci attraverso norme di civiltà, per esportare almeno quella: la nostra civiltà. E lo facciamo riducendo il rischio che vengano prodotte e quindi esportate questo tipo di armi particolarmente odiose, che spesso colpiscono vittime inermi.

Pur rendendoci conto che, purtroppo, siamo entrati in un secolo che non ha fatto tesoro dei conflitti e dei milioni di morti del secolo scorso, assistiamo ancora ad una folle corsa agli armamenti da parte di molti Paesi, a molti conflitti in molte parti del mondo, anche geograficamente vicini a noi.

E, per concludere, se il disarmo completo oggi ancora non è possibile, consci che quello sarebbe davvero un mondo ideale, queste norme oggi al nostro esame, di assoluto buonsenso, ci vedono certamente favorevoli. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo LeU vorrei aggiungere alcune parole: questo è un atto dovuto per riportare a compimento e all'approvazione definitiva un disegno di legge assolutamente necessario, che era stato approvato nella scorsa legislatura, qui in Senato in sede deliberante e poi alla Camera dei deputati, che è stato poi oggetto - come tutti sappiamo - di alcuni rilievi del Presidente della Repubblica.

Si tratta di rilievi assolutamente fondamentali, che finalmente le votazioni appena concluse hanno ratificato, soprattutto se si tiene conto del fatto che il disegno di legge reca misure per contrastare il finanziamento - questo è l'aspetto fondamentale - delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in ottemperanza non solo alla Convenzione di Ottawa, ma anche a quella di Oslo, che prevede esplicitamente all'articolo 7 (di qui anche il richiamo del Presidente della Repubblica) la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 a 516.456 euro per i soggetti che forniscono assistenza finanziaria a favore di chi impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo o trasferisce munizioni a grappolo. Le medesime pene, poi, dovrebbero essere applicate nei casi di utilizzo e vendita, così come previsto dalla Convenzione di Ottawa.

Giustamente il Presidente della Repubblica, rispetto al testo che era stato approvato che non contemplava le previsioni penali, ha richiamato l'attenzione sugli obblighi che derivano al nostro Paese dagli accordi internazionali ratificati dall'Italia che richiedono esplicitamente l'imposizione di sanzioni penali. Tali sanzioni sono assolutamente fondamentali, tanto più che ci stiamo occupando della parte ancor più odiosa che riguarda l'enorme profitto che viene ricavato - ahimè - dalla produzione e dal commercio delle armi in questione, vietato da tutte le suddette convenzioni, nei conflitti, forse anche quelli più sporchi, anche quelli sui quali spesso non si concentra l'attenzione da parte dell'opinione pubblica.

Soprattutto, il disegno di legge oggi al nostro esame, con l'introduzione delle previsioni penali, può dare assolutamente forza all'articolo 1 che vieta il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che siano collegate in qualsiasi modo, anche attraverso società controllate, alle attività di costruzione, impiego, stoccaggio e distribuzione. Così come può dare forza, finalmente, l'articolo 2 che reca i fini e le possibilità di applicazione di tali norme.

Credo che sia un momento importante proprio perché, attraverso le modifiche che abbiamo introdotto e sulle quali ha richiamato l'attenzione il Presidente della Repubblica, noi diamo effettivamente forza al contrasto del finanziamento delle imprese di mine antipersona e speriamo di avere in mano uno strumento per contrastare il profitto fatto sulla vita di tantissime persone, soprattutto di tanti bambini.

*(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

[RAUTI](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, con questo intervento annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul disegno di legge al nostro esame.

Vorrei però entrare nel merito: il provvedimento oggi al nostro esame ha avuto - come è stato già ricordato - un *iter* tormentato, essendo stato approvato al Senato e alla Camera nella XVII legislatura, poi rinviato dal Presidente della Repubblica per sollevata legittimità costituzionale sull'aspetto delle sanzioni penali e oggi arriva in Aula, quindi, come una eredità della precedente legislatura.

Il titolo è efficace ed è evidentemente condivisibile: «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo». Devo dire però - e lo faccio senza polemica, avendo già premesso che voteremo a favore - che, al di là del titolo efficace e condivisibile, l'articolato disorienta e confonde e l'avremmo voluto più lineare e focalizzato. Tuttavia, ci convince l'idea di fondo in un contesto come quello nazionale che vede la produzione di *cluster* proibita. E ci raccontano anche che gli esemplari esistenti sono stati distrutti. In Italia, per fortuna, le munizioni *cluster*, le loro sottoparti e le submunizioni non si producono più. Voglio ricordare che il nostro Paese nel 2011 - sebbene con un leggero ritardo, è vero - ha ratificato la Convenzione di Oslo che rimane un punto di riferimento ineludibile relativo, appunto, alle munizioni *cluster*.

Voglio anche ricordare - e questo dà pregio al provvedimento - che alcuni Paesi - ne cito solo alcuni - come il Brasile, l'India, la Cina, la Corea del Sud e gli Stati Uniti ancora le producono e ricevono finanziamenti in larga parte privati per questo scopo.

Voglio ancora ricordare che, mentre nel 2011, appunto, l'Italia ratificava la Convenzione di Oslo - per fortuna - si svolgeva a Ginevra la Conferenza sulla revisione della convenzione sulle armi convenzionali. Nel corso di quella Conferenza, nel novembre 2011, c'è stato un tentativo surrettizio di modificare la Convenzione di Oslo, con la volontà di reintrodurre le cosiddette *cluster bomb*. Ricordo questo per dire che è sempre in agguato una minaccia anche a quanto è stato stabilito. Per fortuna - come già detto - l'Italia non le produce più e nessuno investe su di esse. In ogni caso, è bene contrastare ogni forma di finanziamento.

Ciò premesso, l'articolato poteva essere più lineare. Noi voteremo a favore perché il provvedimento contrasta il finanziamento e sappiamo bene che cosa sono le *cluster bomb*, le quali non distinguono, quando colpiscono, né civili né militari e lasciano indietro materiale inesplosivo, che resta pericoloso. Stiamo parlando, quindi, non del *cluster* romanticamente inteso come ammasso stellare, bensì, tristemente e drammaticamente, di bombe a grappolo, di munizioni a grappolo, di ordigni con submunizioni, disperse a distanza, che sono antiuomo, anticarro e di genere misto e sono definite come armi di saturazione d'area perché coprono grandi superfici.

In virtù della enorme pericolosità di questo tipo di bombe, noi voteremo a favore del provvedimento in esame, perché il Gruppo Fratelli d'Italia starà sempre sul fronte umanitario e dei diritti umani.  
(*Applausi dal Gruppo FdI*).

[COMINCINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, le mine antiuomo uccidono oltre 6.400 persone l'anno. Il Trattato di Ottawa per il bando delle mine antipersona, entrato in vigore nel 1999, è stato sottoscritto dall'80 per cento dei Paesi del mondo e così pure la Convenzione di Oslo, entrata in vigore nel 2008, è sottoscritta da 119 Nazioni. Eppure, le mine deturpano, rendono cieche, sorde, storpie, mutilate migliaia di persone che vivono in Paesi in guerra. Solo nel 2015 sono rimaste ferite o uccise 18 persone al giorno, per un totale di 6.460 vittime. Secondo il rapporto «Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility», sono 151 gli istituti finanziari nel mondo che hanno investito dal 2011 al 2014 circa 27 miliardi di dollari in compagnie produttrici di munizioni *cluster*. Il *report* redatto dall'associazione PAX, membro della Cluster munition coalition, dettaglia la portata degli investimenti nelle compagnie produttrici di munizioni *cluster* da parte non solo di banche, ma anche di fondi pensionistici e altri istituti finanziari a livello mondiale.

Il problema delle mine e degli ordigni inesplosivi è un tema che riveste un carattere di emergenza umanitaria e di civiltà, poiché un volume senza precedenti di mine antiuomo e armi inesplosive contamina le zone rurali e le zone di guerra urbana, mutilando e uccidendo civili innocenti, anche molto tempo dopo la fine dei conflitti.

Il Capo dello Stato, in occasione della tredicesima Giornata mondiale per l'azione contro le mine

antiuomo celebrata il 4 aprile del 2018, affermava: «Nel mondo migliaia di persone - civili, e tra essi tanti bambini che già hanno sofferto le tribolazioni della guerra e della povertà estrema - continuano a morire, o subire gravissime menomazioni, a causa di mine anti-uomo, di bombe a grappolo, di ordigni bellici inesplosi». Con quelle parole il presidente Mattarella sollecitava anche da parte del Parlamento la celere approvazione delle disposizioni legislative al riguardo.

La legge che il Senato della Repubblica si appresta a votare quest'oggi vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni o submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì vietata la ricerca tecnologica, la fabbricazione, vendita e cessione a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni o submunizioni a grappolo, di qualsiasi natura o composizione, o di parti di esse. I divieti di finanziamento si applicano anche a banche, SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, fondi pensione, fondazioni bancarie o comunque a tutti gli intermediari finanziari. Le società che svolgono le attività per le quali è previsto il divieto di finanziamento non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

La legge in votazione rispetta le disposizioni delle Convenzioni di Oslo e di Ottawa, a suo tempo ratificate dal nostro Paese, che richiedono sanzioni penali per tutti i finanziatori degli ordigni vietati; un testo di legge che fin dalla sua genesi, nella XVI legislatura, è stato strutturato con il fondamentale contributo di Campagna italiana contro le mine, della fondazione culturale Banca Etica e del Forum per la finanza sostenibile.

L'Italia ha visto e vede la società civile convintamente impegnata su questo tema, e questa sensibilità non è stata sterile: il nostro Paese è passato dal triste primato di Nazione produttrice a Paese in prima linea per lenire le sofferenze causate da questi ordigni.

La legge che il Senato si avvia a votare, e che proibisce investimenti finanziari in aziende internazionali ancora coinvolte nella fabbricazione di ordigni ormai banditi dal nostro Paese, rappresenta un ulteriore importante tassello negli sforzi compiuti per dare all'Italia un posizionamento coerente con la propria vocazione alla cooperazione internazionale. Si tratta di un provvedimento giusto, per il quale dobbiamo anche ringraziare quanti, volontari e associazioni, con grande passione civile si prodigano nei luoghi più tormentati della guerra per riaprire le porte a un futuro dignitoso e di speranza. Dopo un lungo *iter* durato nove anni, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica per correggere le norme nel pieno rispetto del dettato costituzionale e degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, ci troviamo oggi di fronte a una buona legge, che, dando senso e forma a una volontà politica per una volta condivisa, dà concretezza ad alcuni dei principali valori sui quali si fonda la nostra convivenza civile, sanciti direttamente dalla nostra Costituzione: la pace e il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, a partire dal valore della vita.

È una legge positiva, che vede il PD in prima linea con i suoi parlamentari, che già nelle legislature precedenti si sono resi protagonisti di questo testo, che coniuga economia, finanza sostenibile, rispetto dell'uomo e dell'ambiente; un'eccellente legge, che ci vede coerenti rispetto ai valori che essa professa. Il PD infatti non ha atteggiamenti diversi sul tema delle armi e conseguentemente siamo pienamente favorevoli a questa legge, così come siamo stati pienamente contrari al testo della legge sulla legittima difesa, che ha tra l'altro previsto la possibilità di detenere più facilmente un'arma in casa, da utilizzare contro eventuali malviventi.

Lo dico in maniera chiara e senza voler polemizzare: la coerenza non è un valore che ha forza solo quando si parla di corruzione o presunta corruzione; non è un valore che ha peso soltanto quando si parla di sicurezza o presunta sicurezza. La coerenza è un valore che deve permeare l'azione politica di ogni parlamentare e di ogni forza politica.

Auspicio che quanto prima la Camera dei deputati possa chiudere l'*iter* di questo importante disegno di legge e così giungere alla definizione di una normativa coerente con i principi

costituzionali, per contrastare con efficacia il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona e munizioni a grappolo, annuncio con soddisfazione e convinzione il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo provvedimento, che, del resto, è giunto al nostro esame con un ampio e trasversale consenso, come è logico che sia, visti i nobili ideali e i proponimenti che lo ispirano.

Ricordiamo che l'atto in oggetto è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con un messaggio motivato in data 27 ottobre 2017, per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. In particolare, il Quirinale aveva richiamato l'attenzione delle Camere sulle disposizioni contenute nell'articolo 6, rubricato Sanzioni, che al comma 2 privava di rilevanza penale le operazioni di finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti che rivestivano posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati; materia, questa, già disciplinata da norme penali tra cui la legge n. 374 del 1997 e la legge n. 95 del 2011, adottate in attuazione di obblighi internazionali, derivanti da alcune convenzioni internazionali che l'Italia ha ratificato e che richiedono espressamente l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse.

Per tale ragione, al fine di evitare la violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in base al quale lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto non soltanto della Costituzione, ma altresì dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Commissione ha apportato una serie di modifiche, volte a rimuovere i profili di incostituzionalità rilevati dal Colle.

Per fare una riflessione su quello che potrebbe accadere, al di là dei nobili intenti e dei principi che ispirano questo provvedimento, la Lega vorrebbe portare alla vostra attenzione le conseguenze pratiche di una risoluzione del genere. Le mine antiuomo e le munizioni e submunizioni a grappolo rispondono comunque a delle funzioni militari che nei teatri di guerra permangono e, quindi, le conseguenze potrebbero essere diverse da quelle sperate. Sicuramente si avrà una riduzione della produzione di questi ordigni, ma la persistenza della finalità a cui erano indirizzati tali ordigni potrebbe avere l'effetto indiretto di sottrarre quote di mercato a una filiera che comunque in Italia è sottoposta a rigidi sistemi di controllo, che opera in una giurisdizione in cui i controlli hanno una certa efficacia e in cui la produzione è vincolata a una stretta regolamentazione. Probabilmente spostare questa filiera in Paesi con una giurisdizione più debole, con controlli meno efficaci ed efficienti, con una tecnologia più arretrata, rischia di rendere poco efficace il nostro nobile intento. Tutto ciò, quindi, potrebbe rendere ancora più pericolosi e più disumani siffatti ordigni.

Una soluzione migliore, magari meno idealistica o meno nobile nei principi, ma con degli effetti concreti e più efficaci, sarebbe stata quella di conservare la filiera produttiva in Paesi come il nostro, magari obbligando a produrre ordigni disattivabili a distanza, con auto disattivazione automatica nel tempo, che li renda meno pericolosi e meno devastanti dal punto di vista di ciò che possono provocare negli esseri umani. Lo stesso dicasi per le bombe *cluster*, che ovviamente vanno condannate, anzi vanno messe al bando, per quanto riguarda il loro utilizzo contro gli esseri umani.

La Commissione ha voluto in parte prendere in considerazione tali aspetti, specificando che comunque i divieti previsti dall'articolo 1 non si applicano alle attività dirette o indirette collegate con lo sminamento e la distruzione degli ordigni rimossi dai teatri di guerra.

Detto questo, sottolineiamo comunque la nostra convinta adesione e annunciamo il nostro voto favorevole all'iniziativa, temendo, però, che molto di quello che si spera di ottenere con questo tipo di provvedimento rimanga un'illusione e che gli effetti pratici siano diversi da quelli sperati. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

[BERARDI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERARDI (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'Italia

è stata fra i principali produttori di mine antiuomo e ha approvvigionato quindi il mercato mondiale in misura consistente. Negli anni Ottanta siamo stati produttori insieme agli Stati Uniti, all'allora Unione Sovietica, alla Cina, alla Francia e al Sudafrica. Nel 1993 l'Italia per fortuna ha deciso di interrompere la produzione.

Gli accordi internazionali, come le Convenzioni di Ginevra e Ottawa, proibiscono l'uso delle armi che causano una mutilazione indiscriminata e inutile. Malgrado ciò, ogni anno si fabbricano nel mondo da 5 a 10 milioni di mine antiuomo, che purtroppo vengono impiegate, provocando un numero di vittime ancora troppo elevato: 7.200 nel 2017, 2.716 delle quali colpite da ordigni improvvisati. Si tratta di un livello *record*, secondo il rapporto annuale dell'Osservatorio sulle mine reso noto dalle Nazioni Unite. Il drammatico bilancio è dovuto all'elevato numero di vittime nei Paesi in conflitto o dove la violenza è endemica. (*Brusio*).

Signor Presidente, ringrazio i colleghi per l'attenzione, perché vedo che sono davvero tutti interessati. Tra l'altro, è il mio primo intervento in dichiarazione di voto in Aula, per cui per una volta un po' di attenzione sarebbe richiesta, anche perché tra poco andremo tutti via tranquillamente. (*Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e del senatore Steger*).

PRESIDENTE. Si imponga, senatore Berardi.

BERARDI (*FI-BP*). Le vittime sono distribuite in 49 Paesi, ma la grande maggioranza si registra in Afghanistan e in Siria. (*Brusio*).

L'argomento purtroppo è abbastanza rilevante: potrebbe darsi che proprio in questo momento qualcuno, anche un bambino, stia morendo a causa di una mina in qualche Paese. Scusate, colleghi, non volevo riprendere nessuno. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Continuo dicendo che la stragrande maggioranza delle vittime è rappresentata da civili, che sono infatti l'87 per cento del totale, di cui il 47 per cento è costituito da bambini, senza considerare quelli che poi rimangono feriti, anche gravemente.

Il disegno di legge che stiamo per approvare oggi ha l'obiettivo di estendere il campo di azione e di controllo già definito dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo, introducendo il divieto di finanziamento e di sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Il provvedimento - com'è stato già detto da altri colleghi - riprende il testo del disegno di legge già approvato nella scorsa legislatura dal Senato e dalla Camera dei deputati e successivamente rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in ragione dell'incompatibilità delle previsioni sanzionatorie, in assenza di clausola di salvaguardia penale, con la disciplina internazionale di cui alle Convenzioni di Ottawa e Oslo. I rilievi del Presidente, che ringraziamo sempre per il suo ruolo di garante delle nostre leggi, si sono concentrati sulla parte del testo che prevede solo sanzioni amministrative per coloro che rivestano ruoli apicali o di controllo degli istituti finanziari e bancari, nel caso in cui questi violino il divieto di finanziamento di società che svolgano attività di stoccaggio, fabbricazione, impiego, trasferimento o trasporto di mine antiuomo.

Vorrei però sottolineare - e ci tengo - come questo non debba costituire il pretesto per una condanna a un intero settore, ovvero l'industria armiera, che nel nostro Paese rappresenta un segmento produttivo di tutto rispetto. In Italia le imprese produttrici sono diverse centinaia e si tratta prevalentemente di imprese di dimensioni medio-piccole, che danno lavoro complessivamente a circa 50.000 addetti.

Per quanto si possa deplorare la guerra - e questo lo urlo davvero con forza - essa costituisce purtroppo una terribile e quanto possibile eventualità. La difesa armata è, quindi, un'esigenza insita in ogni Paese; non costituisce esigenza alcuna, invece, produrre infernali meccanismi di autodistruzione fini a se stessi, i quali mettono in pericolo la popolazione di oggi e quella di domani.

L'approvazione di questo provvedimento rappresenta quindi per l'Italia un ulteriore e importante tassello del disarmo umanitario, campo in cui ha già dato prova di costanti e buoni risultati, che sono da guida per altri Paesi.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e sottolineo con soddisfazione il fatto che venga approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, a dimostrazione della permanente validità del Parlamento quale strumento indispensabile di democrazia.

Concludo prendendo spunto da un'espressione che Giovanni Paolo II pronunciò al vertice contro le mine antiuomo; disse con forza: «Questo deve finire!». Ci auguriamo tutti quanti che questa sia la volta buona. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[RUSSO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, leggo: «Sono Sabrai, non so leggere né scrivere. Non ne so niente della guerra. Sono solo una ragazza. Io e la mia famiglia siamo nomadi. Ci spostiamo con le tende e le nostre pecore da una parte all'altra dell'Afghanistan. Viviamo così. Quel giorno, ci trovavamo in un luogo che già conoscevamo. Ci eravamo stati più volte insieme al nostro gregge. Ricordo che stavamo montando la nostra tenda e che c'era un'aiuola, un albero vicino a dei fiori che non mi ricordavo di aver mai visto. Era primavera, una stagione bellissima. Stavo camminando proprio verso quell'albero quando ho sentito l'esplosione. Ho riaperto gli occhi e mi sono resa conto che la mia gamba non c'era più. Eravamo in mezzo alle montagne, non c'era nessuno che poteva aiutarci. Nessun ospedale. Ma io in quel momento ne avevo bisogno. Non avevo più la gamba. I miei fratelli, che erano con me, hanno preso due pezzi di legno, li hanno sistemati sulle spalle e mi hanno caricato lì, camminando per tre ore tra le montagne per portarmi in ospedale. Sono solo una ragazza. E ora, anche un peso per la mia famiglia. Penso però di essere stata fortunata. A quest'ora potevo essere morta. Mi mancano un paio di dita e una gamba ma sono viva». Sabrai racconta dal centro chirurgico di Emergency per vittime di guerra a Kabul.

Nasser, invece, ha quattordici anni ed è stato ferito dall'esplosione di una mina mentre sorvegliava le pecore di famiglia con suo zio e suo cugino nei campi di Mafraq, in Yemen. All'ospedale di Medici Senza Frontiere ha subito l'amputazione della gamba destra poco sotto il ginocchio. Qualche anno fa, aveva perso anche il pollice della mano destra, colpito da un proiettile, per cui per lui anche usare le stampelle è difficile.

Il 2 marzo 2013 a Novalesa, intento a piantare delle patate in un campo, il quindicenne Nicolas Marzolino trova un involucro che, fatalmente, gli esplode tra le mani, costringendolo a rimanere senza vista e privo di una mano. Se in Italia, un Paese in pace da settant'anni, le mine continuano a mutilare, è impressionante e forse non quantificabile per quanto tempo ancora le mine uccideranno e mutileranno intere generazioni in territori che ancora oggi si trovano in situazioni di conflitto bellico.

Ancora, Aleksey, ucraino, quattordici anni, racconta: «Ho raccolto e premuto qualcosa ed è esplosa. C'era tanto sangue, vedevo le dita penzolare dalla mano. Ero così terrorizzato da tremare come una foglia. Ho quasi avuto un collasso».

Queste sono alcune delle testimonianze, ne potremmo leggere altre centinaia o migliaia. Probabilmente in molte di esse, però, dovremmo utilizzare come tempo verbale il passato.

Nel solo 2017 le vittime di mine ufficialmente accertate sono state 2793; storie che furono, di persone che oggi non sono, semplicemente per aver percorso un campo per andare a cercare cibo o acqua, per aver fatto pascolare un gregge, per aver raccolto un fiore o dato un calcio a quello che sembrava un sasso; storie che furono di vite che non hanno avuto il diritto di vivere la normalità, a causa della guerra o dei retaggi *post* bellici.

Secondo il rapporto annuale dell'Osservatorio sulle mine, reso noto dalle Nazioni Unite, il drammatico bilancio vede le vittime distribuite in 49 Paesi, inclusi quelli in cui i conflitti sono terminati ma restano vaste aree ancora minate (Angola, Mozambico, Birmania, Colombia, Azerbaigian o il confine tra Etiopia ed Eritrea) anche se la maggioranza si registrano in Afghanistan e in Siria. Il rapporto rivela che le vittime di questi ordigni sono per l'87 per cento civili, e di questi il 47 per cento è costituito da bambini. Si stima che in tutto il mondo siano ancora disseminati 100 milioni di mine e ordigni inesplosi.

L'UNICEF rende noto che solo nella Regione del Donbass, in Ucraina orientale, uno dei luoghi in cui sono state disseminate più mine al mondo, ogni giorno circa 220.000 bambini sono a rischio perché vivono, giocano e vanno a scuola in aree dove sono state disseminate mine antiuomo. In Afghanistan, secondo l'UNMAS nel solo 2016 le vittime accertate di ordigni - non contando quindi morti e feriti non registrati - sono state 587. Medici senza frontiere rende noto che, secondo il Centro di azione sulle

mine dello Yemen, 300.000 mine sono state disinnescate dall'esercito yemenita tra il 2016 e il 2018. Lo sminamento si concentra, però, su strade e infrastrutture strategiche, con scarsa attenzione alle aree civili e ai terreni agricoli, rendendo la vita quotidiana della popolazione altamente insicura.

Chi si imbatte in un ordigno inesplosivo, in una mina, in una bomba a grappolo e sopravvive entra a far parte di una generazione di mutilati, che dovrà fare i conti con gli impatti di lungo periodo, in termini di costi umani ed economici, sulla vita dei singoli e sull'intera società.

Questa sera, il Parlamento è chiamato a esprimersi sul disegno di legge avente ad oggetto misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo; un disegno di legge che approda in quest'Aula dopo un lungo *iter* ma di cui, come non mai, si rende urgente l'approvazione.

A seguito del rinvio alle Camere da parte del presidente Mattarella, il testo è stato approvato in Commissione con l'adeguamento della normativa alle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e la previsione, all'articolo 6, comma 2, della clausola di salvaguardia penale, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento in base all'incarico rivestito dal soggetto agente, e considerato che la fattispecie ivi prevista è già regolata nell'ordinamento vigente, in attuazione di obblighi sovranazionali.

L'approvazione di questo provvedimento si pone come un ulteriore, necessario, passaggio, del cammino intrapreso dall'Italia per la messa al bando delle mine antiuomo. Il nostro Paese, infatti, da uno dei più grandi produttori al mondo di mine antiuomo, è diventato antesignano nella loro messa al bando, già a partire dall'approvazione della legge n. 374 del 1997, anche grazie alle campagne portate avanti dal movimento antimine italiano.

L'impegno dell'Italia è proseguito con la firma della Convenzione di Ottawa, che prevede il divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e la loro distruzione, ratificata dal nostro Paese con la legge del 26 marzo 1999, n. 106. Da segnalare, inoltre, la partecipazione dell'Italia, sin dall'inizio, a tutte le fasi del processo di Oslo, che ha portato alla ratifica della Convenzione del settembre 2011 che, oltre a vietare l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, prevede una serie di misure che obbligano gli Stati parte all'eliminazione delle munizioni inesplose.

A tal ultimo proposito, l'Italia si è distinta in campo internazionale per il suo ruolo di cooperazione e assistenza nelle operazioni di bonifica. Notevole è anche il contributo, ideologico e sul campo, di ONG, associazioni, *onlus* e altri organismi sovranazionali, quali UNICEF, Medici senza frontiere, UNMAS, *Emergency*, la Campagna italiana contro le Mine Onlus.

Tutto ciò, però, oggi non è sufficiente. Ripulire il mondo dalle mine non significa soltanto vietare e bonificare. Gli ordigni si combattono anche a monte, contrastandone la produzione. Il contrasto alle fonti di finanziamento, diretto o indiretto, si pone come non mai attuale, per rendere concrete le misure previste in linea di principio da leggi e convenzioni internazionali; per staccare la spina a un *business* che va contro a ogni principio etico e morale, prima ancora che di diritto.

I diritti inalienabili degli uomini, delle donne e dei bambini, quale quelli alla vita, alla sicurezza, al gioco, alla salute e a vivere in un ambiente salubre, tutelati dalla nostra Costituzione e dalla normativa sovranazionale, devono essere assolutamente prioritari rispetto agli interessi economici o finanziari.

La finanza cosiddetta sostenibile, una finanza etica, non può non tener conto dei diritti umani, dell'ambiente, dei diritti degli animali, dell'autodeterminazione dei popoli, del diritto a una vita serena di bambini e adulti, in contesti bellici e *post* bellici. E un Parlamento che vuole guardare al futuro e che vuole dirsi rispettoso dei diritti umani e del diritto umanitario non può che votare a favore del disegno di legge che stasera è in discussione. Un Parlamento che vuole definirsi democratico non può che approvare una legge che tutela il diritto alla vita e appoggiare questa lotta che non può e non deve avere colori politici.

Ringrazio tutti coloro che nella passata legislatura hanno lavorato per questo provvedimento e la Commissione finanze che ha provveduto quest'anno ad adeguarlo. In questa sede, nella qualità di membro della maggioranza di questo Parlamento e di rappresentante del Movimento 5 Stelle in seno alla Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani, è con grande orgoglio che dichiaro il



voto favorevole del Movimento 5 Stelle al disegno di legge in esame, con l'auspicio che sia solo uno dei passi per una pacificazione internazionale reale, nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei doveri di solidarietà. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*) (*Applausi*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(961) PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (Relazione orale) (ore 18,51)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 961.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PETROCELLI, relatore.** Signor Presidente, la ratifica in esame riguarda la Multinational force and observers (MFO), un'organizzazione internazionale per il mantenimento della pace tra Egitto e Israele. Tale organizzazione trae origine dagli accordi di pace di Camp David, del settembre 1978, e dal successivo Trattato bilaterale, firmato a marzo del 1979, a Washington.

Dislocata nella penisola del Sinai a partire dal 25 aprile del 1982, la MFO da allora è chiamata a svolgere attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai. La direzione generale di questa organizzazione ha sede proprio a Roma, oltre ad avere uffici di rappresentanza in Egitto e Israele. Sono 12 i Paesi a parteciparvi, che contribuiscono anche finanziariamente allo svolgimento della missione con i propri contingenti, allo scopo di osservare, verificare e riportare ogni violazione del Trattato di pace di cui sopra. Vorrei sottolineare in particolare che l'Italia partecipa alla missione con un contingente della marina militare, denominato Coastal patrol unit, che è l'unica forza navale dell'MFO e a questo contingente è stato affidato il compito di verificare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, che unisce il Golfo di Aqaba al Mar Rosso e le zone contigue allo stesso Stretto. L'Italia è inoltre il quarto Paese contributore in termini di personale impiegato e nella struttura generale della città di Roma ha inteso accordare la modifica dell'Accordo di sede originario per aggiornare i contenuti all'evoluzione che c'è stata nel frattempo sul terreno, in occasione delle peggiorate condizioni di sicurezza nella regione del Sinai. In particolare, lo scambio di note del giugno 2017 tra Italia ed MFO tende a emendare l'Accordo di sede del 1982, per incrementare fino a 14 il numero massimo di funzionari presenti nel quartier generale di Roma, a cui estendere immunità e privilegi, concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli con nazionalità italiana.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e gli oneri economici vengono valutati complessivamente in 42.000 euro annui.

Poiché non sono presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea o con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[PINOTTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà favore della ratifica ed esecuzione illustrata dal relatore. In realtà si tratta di un provvedimento di cui stiamo discutendo da tempo, perché era già stato esaminato nella precedente legislatura: era stato approvato al Senato, poi alla Camera erano state apportate modifiche e quindi era stato nuovamente approvato in Senato in Commissione, ma non c'era stato il tempo materiale per poterlo approvare definitivamente, dato che era finita la legislatura. Quindi lo abbiamo ripreso e lo sosteniamo come abbiamo fatto con forza nella scorsa legislatura.

Come è stato detto, di fatto si tratta un'autorizzazione ad aumentare il numero dei funzionari che possono partecipare alla missione che, come è stato detto, ha sede a Roma.

Tale missione nasce lontano nel tempo, dopo gli accordi di Camp David. Di fatto essa comincia tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982, quindi si muove in uno scenario che allora era completamente diverso da quello attuale: si trattava della fine degli scontri fra Egitto ed Israele e, sulla base di un accordo di pace firmato fra le due Nazioni, si era chiesto alle organizzazioni internazionali di poter disporre di una forza che gestisse il *peacekeeping*, quindi che vigilasse su possibili violazioni degli accordi di pace sottoscritti.

Dopo molti anni quella situazione di conflitto è andata fortunatamente affievolendosi e scemando, ma purtroppo non sono diminuiti altri elementi di insicurezza; anzi, con l'affermazione dell'ISIS (che ora è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale ma, come i recenti attentati in Sri Lanka dimostrano, purtroppo non è per nulla sconfitto nella sua possibilità di creare morte e distruzione nel mondo), la zona del Sinai è diventata particolarmente pericolosa: molti attentati nel Sinai sono stati fatti, in particolare contro obiettivi militari egiziani ma anche in generale. Pertanto, la richiesta alla comunità internazionale è stata quella di mantenere questa missione che nasce in un altro contesto, perché purtroppo nell'area gli elementi di pericolosità per la sicurezza internazionale continuano a persistere.

Noi partecipiamo con delle unità della Marina e siamo l'unico Paese che partecipa con un assetto navale, quindi abbiamo un ruolo molto importante, che portiamo avanti da tempo e di cui ci viene riconosciuta l'estrema positività e l'estrema professionalità dei nostri militari. Ricordando il nostro voto favorevole, approfitto quindi per mandare da parte dell'Assemblea del Senato un ringraziamento a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali e in particolare a quelli impegnati nella MFO.

*(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP e del senatore Petrocelli).*

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto perché mi esimono dall'entrare in maniera approfondita nell'esame del provvedimento in discussione.

Dal punto di vista finanziario vorrei però ricordare un aspetto molto importante, il fatto cioè che le spese di funzionamento sono principalmente ripartite tra la Repubblica araba d'Egitto, lo Stato di Israele e gli Stati Uniti d'America, ma altri Paesi partecipano economicamente all'impresa quali *donor State*, pur non prevedendo nella maggior parte dei casi l'invio di uomini.

Alla MFO, come è stato ricordato, sono demandati compiti di *peacekeeping*, oltre a quello di assicurare il rispetto del Trattato di pace tra Egitto ed Israele, osservando e riportando qualsiasi violazione dello stesso. Al nostro contingente, denominato Coastal patrol unit (CPU), è domandato il

compito di pattugliare lo Stretto di Tiran, unico collegamento tra il Golfo di Aqaba e il Mar Rosso, e assicurare quindi la libera navigazione ed il transito nello Stretto al fine di garantire la libertà di navigazione, pattugliare l'area di responsabilità, osservare il traffico marittimo navale e dei veicoli militari, segnalando qualsiasi comportamento illecito che comporti la violazione dell'articolo 5 del Trattato di pace tra Egitto e Israele.

Alle nostre unità è chiesto di garantire un pattugliamento pari al 50 per cento, cioè sei mesi su dodici, di cui il 30 per cento in arco notturno. La CPU ottempera a quanto richiesto attraverso cicli di approntamento operativo che vedono mediamente le tre unità italiane alternarsi in mare per cinque giorni su sette durante l'intero arco dell'anno, fornendo anche supporto alle autorità locali nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare e di tutela nell'ambito marino. L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini e l'attuale contributo massimo previsto è di 75 militari e tre mezzi navali.

Lo scambio di note oggetto della presente ratifica non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Peraltro, il costo di questa ratifica è esiguo: 42.000 euro.

Anche in questa sede e in questa occasione vogliamo augurare buon lavoro ai componenti di queste unità ed estendere lo stesso augurio a tutti i nostri militari impegnati nelle operazioni di mantenimento della pace, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, colleghi, la missione Multinational force and observers l'avete descritta nel dettaglio quindi non ripeterò quanto già detto. Da più di quarant'anni essa ha lo scopo di osservare, verificare e riportare ogni violazione del Trattato di pace tra Egitto e Israele, e continua nel suo lavoro anche in virtù del cambiamento geopolitico e della comparsa di soggetti come l'ISIS. Ci possiamo chiedere come mai occorra ancora controllare ed essere presenti in una zona con una missione ingente di *peacekeeping*, portata avanti, come ricordava il collega Aimi, da dodici Paesi e dall'Italia, che fa un grande lavoro sullo Stretto di Tiran, che è zona fondamentale. Se serve ancora controllare il territorio con una missione così ingente di *peacekeeping* è perché quest'area è considerata ad alto rischio di conflitti, anzi testimone continua di conflitti. Se mi permettete di uscire un attimo dallo specifico di questo Accordo, direi che a nostro avviso occorre che la stessa efficace operazione possa avvenire nello stesso modo anche tra altri Paesi limitrofi, e indubbiamente il pensiero va all'eterno conflitto tra Palestina e Israele, la cui soluzione passa necessariamente per il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina e dello *status* di neutralità per Gerusalemme.

Annuncio quindi il voto favorevole a questo disegno di legge di ratifica augurandomi altre ratifiche di accordi per un pace salda e duratura con un impegno massimo e determinato del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(962) VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (Relazione orale) (ore 19,06)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 962.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), relatore. Signor Presidente, si tratta di un *memorandum* tra l'Italia e il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia, finalizzato ad attribuire all'unità amministrativa, che già

informalmente opera a Venezia dal 2011, lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa. Il Memorandum d'intesa proposto dal Segretariato del Consiglio d'Europa già nel 2014, composto da 30 paragrafi, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri con il concorso fattivo del Comune di Venezia e della Regione Veneto; un esempio di collaborazione multilivello. Il testo istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Promuove anche le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio, l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa e stabilisce che l'Ufficio stesso sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e con risorse extrabilancio per l'attuazione dei programmi di cooperazione.

Gli oneri economici sono valutati complessivamente nell'ordine di 40.000 euro annui e non presentando profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**RAMPI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAMPI (PD).** Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza del voto che stiamo per esprimere e l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento faccia poi presto perché siamo in una situazione paradossale: c'è un Ufficio che funziona particolarmente bene, che si è costruito un prestigio anche nel mondo, fornendo contributi giuridici molto importanti, e ricordo che tutta la nostra delegazione del Consiglio d'Europa è stata sollecitata nelle scorse settimane affinché avvenisse la ratifica. È molto importante che il Senato la faccia questa sera ed è molto importante che arrivi a compimento.

Approfitto però della mia dichiarazione di voto positiva per ricordare all'Assemblea che la conseguenza immediata della votazione della ratifica inerente all'Ufficio è la votazione del provvedimento che riguarda la Convenzione di Faro, su cui l'Ufficio ha lavorato in questi anni positivamente, anche se non abbiamo capito in quale meandro si sia persa. Crediamo che votando oggi tutti insieme la ratifica al nostro esame, possiamo fare lo stesso anche per l'altro provvedimento, trovare una soluzione ed avere il nostro ruolo e la nostra dignità nel mondo e in Europa come ci spetta da fondatori del Consiglio d'Europa e da Paese che rappresenta una vera e propria superpotenza culturale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**AIMI (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AIMI (FI-BP).** Signor Presidente, la firma del Memorandum d'intesa intende riconoscere all'unità già informalmente operativa a Venezia lo stato giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa. La città e la sua laguna, lo sappiamo, sono patrimonio mondiale dell'umanità, punto d'incontro di culture, popoli e civiltà. L'impegno quindi di Venezia nel dialogo e nello scambio tra Paesi e comunità è comprovato e noto da sempre.

L'Ufficio di Venezia privilegia attività sui temi rilevanti sia per il Consiglio d'Europa che per la città. L'Ufficio ha firmato importanti accordi con centri accademici esistenti sul territorio; per citarne alcuni, un accordo di cooperazione a livello locale con la Venice international university, per attività di studio e ricerca in materia di globalizzazione; con la European inter-university centre of human rights and democratisation, per iniziative di studio e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e con l'università Ca' Foscari in materia di diritti dell'uomo, democrazia, cultura e patrimonio culturale. Il costo di questa operazione è di 40.000 euro: molto contenuto, come ha ricordato il presidente Petrocelli. Pertanto, anche a nome del Gruppo Forza Italia preannuncio quindi il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[VANIN](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANIN (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, voteremo questo disegno di legge, volto a ratificare e dare esecuzione al Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa in merito alla formale istituzione di un Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e al suo *status* giuridico, con la profonda convinzione dell'importanza e della rilevanza che esso riveste per la promozione della democrazia e per la tutela dei diritti umani.

La conclusione di questo Memorandum d'intesa per l'istituzione di un ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, nasce dalla volontà del Consiglio d'Europa nel 2014 ed è frutto di una negoziazione e di una condivisione a tutti i livelli istituzionali che vede il coinvolgimento, oltre al Ministero competente, anche del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Vale la pena ricordare che l'Italia, che ha aderito al Consiglio d'Europa il 5 maggio 1945, è tra i fondatori di quella che è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente europeo, che ora è costituita da ben 47 Paesi. Si tratta di elementi questi che depongono *ex se* a favore dell'importanza della scelta politica che con l'approvazione di questo provvedimento ci prestiamo a compiere.

Il Movimento 5 Stelle ha voluto fortemente riprendere l'*iter* parlamentare di questa importante iniziativa legislativa che, sul finire della precedente legislatura, ha rischiato di non giungere ad approvazione.

Il Memorandum è anzitutto volto ad attribuire all'unità, già informalmente operante a Venezia sin dal 2011, lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, già presente in molti altri Stati europei, istituendo così una nuova forma istituzionale di cooperazione. Questo Ufficio sarà dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nei settori dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della cooperazione internazionale: attività promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea e allo scopo di rafforzare le concrete azioni sul territorio. Si tratta quindi di attività che rivestono un'importanza cruciale, dirette a contribuire alla formazione di una ben precisa identità culturale europea, fondata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali dei vari Stati membri.

L'obiettivo di fondo, il faro illuminante di queste politiche condivise, è la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in tutto Europa, all'insegna della pace. Rammentiamo altresì che in tutto questo contesto solo l'efficacia della giustizia rappresenta l'effettiva concretizzazione di ogni Stato di diritto: quindi anche in questo campo le azioni dovranno essere sempre più puntuali e concrete.

Per quanto premesso, l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa ha la finalità di rappresentare il Segretario generale di fronte alle autorità nazionali con riferimento a tutti gli scopi istituzionali assegnati all'Ufficio stesso e di condurre politiche di comunicazione attiva, volte ad aumentare la visibilità dell'organizzazione stessa, dei suoi valori e delle sue attività tra l'opinione pubblica.

Ma vi è altro da rilevare. Oggi, votando questo provvedimento, raccogliamo e manteniamo l'impegno preso di guardare alla città di Venezia come ad una città diversa, rispetto all'immagine che politiche superficiali e scellerate riducono a mera città turistica, in spregio a quello che in realtà è un patrimonio culturale inestimabile. Venezia e tutta la sua laguna, sono patrimonio mondiale dell'umanità ed è noto l'impegno della città in ogni tempo, quale luogo d'incontro e di scambio di culture, popoli e civiltà, di

integrazione interculturale e rispetto dei diritti umani e civili.

Ecco perché ribadiamo con assoluto convincimento l'importanza dell'istituzione dell'ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia quale segno concreto e tangibile di un'azione di tutela anche del patrimonio culturale ed artistico della Nazione. Ecco, quindi, perché il MoVimento 5 Stelle voterà a favore dell'istituzione dell'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia ed alla ratifica del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,17)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1103, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**IWOBI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo transattivo del novembre 2009 fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica - nota anche con gli acronimi di CEEA o Euratom - sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, in provincia di Varese.

Si ricorda che la struttura di Ispra costituisce uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. Ad oggi, nella struttura - istituita nel 1959 oltre ad attività di ricerca convenzionale restano operative, con riferimento all'ambito nucleare, le attività relative alle salvaguardie nucleari, e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari.

L'Accordo transattivo è necessario per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra. Si ricorda, al riguardo, che la Commissione europea ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra.

Considerato che nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, Enel) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento. Non essendo possibile - stante il tempo trascorso e tenuto conto che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per future attività di smantellamento, allora non previste - effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le parti di concludere un'intesa transattiva. L'intesa in esame è basata non su un corrispettivo economico ma sulla realizzazione da parte italiana di alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR, prevedendo in particolare che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin SpA.

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento è riportata la stima degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, effettuata dal tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico al momento della sottoscrizione dell'Accordo nel 2009, valutata in complessivi 45 milioni

di euro. A questa cifra, peraltro, la stessa relazione aggiunge i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa cinque milioni di euro. Si evidenzia, infine, signor Presidente, che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**ALFIERI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALFIERI (PD).** Signor Presidente, finalmente l'Accordo transattivo viene ratificato dal nostro Paese. Esso riguarda un tema sul quale, soprattutto nel mio territorio, è attesa da tempo una risposta. La CCR si trova a Ispra, in provincia di Varese e attendevamo da tempo la notizia della ratifica. Certo non basta, perché questa ratifica si limita a recepire l'Accordo transattivo con cui prendiamo atto di un processo lungo, come lungo è il *decommissioning* che coinvolge il reattore di Ispra 1, come ricordava il relatore. Ci vuole però un secondo atto, che questo Governo deve portare avanti, che è la definizione finalmente del deposito nazionale. Oggi le scorie nucleari sono ancora divise in 20 differenti depositi e abbiamo l'esigenza, per poter procedere e non incorrere in una procedura di infrazione europea, di un deposito nazionale. L'altra Ispra, l'Istituto per la protezione dell'ambiente, ha già dato il suo parere sul CNAPI, la Carta nazionale per le aree potenzialmente idonee. Anche l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), che è la nuova agenzia per lo studio del rischio sismico, ha dato il suo parere indicando alcune correzioni. Ormai ci siamo ed è necessario, perché questo Accordo transattivo e la nostra ratifica abbiano un senso, che si individui finalmente il deposito nazionale; altrimenti tutto questo non ha significato, non ha senso e non risolve un problema atteso da tempo, cioè che venti territori in Italia possano vedere finalmente i rifiuti nucleari collocati in un posto a loro dedicato, con tutte le norme di sicurezza e gli *standard* di alta qualità, che non solo l'Europa, ma anche il nostro Paese richiede.

Quindi facciamo sicuramente un passo in avanti con l'Accordo transattivo e con i 50 milioni di euro che furono destinati nell'ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni Silveri, che servono a smantellare finalmente il reattore Ispra 1; però poi lo smantellamento e i rifiuti nucleari devono avere un posto dove andare. L'Unione europea ci mette i soldi per il trasporto; al Governo italiano finalmente il compito di decidere il posto dove collocare i rifiuti, mettendo la parola fine a questa storia. Sappiamo benissimo che si tratta di un tema delicato e sensibile e che ci vuole un percorso di coinvolgimento e di confronto anche con le comunità locali presenti nel posto dove questo deposito

verrà messo, chiaramente con tutte le condizioni di sicurezza e gli standard di qualità. Per tale motivo noi sicuramente daremo il nostro voto favorevole, come Partito Democratico, alla ratifica dell'Accordo transattivo ma insieme chiediamo che questo Governo agisca in fretta nell'individuare il deposito nazionale per lo smaltimento delle scorie nucleari. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, si tratta ovviamente di una questione estremamente delicata. Vorrei ricordare che l'Italia partecipa a questo programma tecnico di disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e naturalmente anche alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare derivanti dalle passate attività di ricerca. In sostanza, l'intesa transattiva del presente Accordo prevede lo smantellamento del reattore presente nel centro di Ispra e dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelli relativi ai siti nucleari italiani già dismessi.

Noi vogliamo tuttavia evidenziare - questa è la sede opportuna - alcune criticità di questo provvedimento, che sono relative soprattutto alla copertura degli oneri finanziari del presente Accordo, il quale è finanziato con l'aumento della componente tariffaria A2. Il Governo ha affermato che non dovrebbe riguardare le utenze delle abitazioni; se anche fosse vero, purtroppo farà aumentare i costi. Avremo quindi bollette salate per tutti i soggetti che non possiedono un'utenza domestica. Si tratta di circa 50 milioni di euro di oneri da coprire; quindi molti soggetti che per vari motivi non hanno utenze domestiche si vedranno aumentare la bolletta. Lo pagheranno gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti, ma anche molte abitazioni che per motivi vari (ad esempio quelle che utilizzano utenze a 400 volt) hanno contratti differenti da quello per uso abitativo.

Noi quindi chiediamo al Governo con forza di impegnarsi a trovare, nell'ambito del bilancio dello Stato, un altro tipo di copertura finanziaria degli oneri di questa ratifica. Si tratta di oneri che peraltro risalgono a un contenzioso che si trascina ormai da trent'anni e che comunque ci mettono al riparo da oneri maggiori che deriverebbero dalla mancata ratifica dell'Accordo e da un ulteriore contenzioso. Ma sono oneri che dobbiamo evitare di far pagare ad alcune categorie produttive, che peraltro sono incolpevoli delle scelte di politica energetica fatte dai vari Governi italiani e a livello europeo. Quindi meglio sarebbe metterli a carico della fiscalità generale.

Ad ogni buon conto, al di là del dell'invito e di questo modestissimo suggerimento, che però mi pare estremamente importante, conveniamo sui contenuti della ratifica e quindi, a nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[DI NICOLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare ratifica, come già detto, l'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed è volto a regolare le responsabilità e le modalità di gestione dei rifiuti radioattivi del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, in provincia di Varese. Tale sito, come noto, costituiva uno dei quattro centri di ricerca istituiti con un Accordo fra il Governo italiano e Euratom per promuovere negli Stati membri lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici, prevedendo la temporanea concessione dell'area alla Comunità europea.

Alla luce dei mutati indirizzi strategici in ambito nucleare del nostro Paese, nonché della inevitabile riduzione delle attività del Centro, cui si aggiunse, infine, l'inserimento di Ispra nel piano di smantellamento dei centri di ricerca nucleare avviato dalla Commissione europea nel 1999, si pose il problema di individuare le responsabilità e le incombenze necessarie all'effettiva disattivazione del sito.

La Commissione europea, come noto, chiese la partecipazione italiana a tali attività, anche in considerazione del fatto che nel periodo fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, il centro di ricerca in questione era stato utilizzato da soggetti italiani, quali ENEA, Enel e CISE, per progetti concepiti nell'ambito del programma nucleare italiano. Purtroppo, gli accordi dell'epoca non contemplavano in alcun modo l'evenienza di una cessazione delle attività, pertanto non risultava possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana.



È proprio con l'Accordo transattivo che si è inteso porre fine al contenzioso sorto nel merito tra il nostro Paese e l'Euratom, individuando compiutamente le modalità tecniche, gli oneri e le tempistiche di svolgimento del programma di smantellamento del sito, da ultimare entro il 2028 con - così è testualmente scritto - «il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del CCR di Ispra al Deposito nazionale italiano».

L'Accordo, firmato nel lontano 2009 dall'allora ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, forse con troppa fretta, ha finito per accollare allo Stato italiano la gestione finale delle scorie nucleari del sito, non soppesando i ritardi già accumulati e le incapacità già dimostrate dal nostro Paese sul fronte del *decommissioning* testé citato, cioè del processo di smantellamento e messa in sicurezza degli impianti e delle scorie frutto dell'esperienza fatta dal nostro Paese nell'impiego del nucleare. Siamo ancora sprovvisti, infatti, del famoso deposito nazionale che avrebbe dovuto e dovrebbe accogliere questi rifiuti, cui si aggiungono ora quelli del Centro di Ispra. Si tratta di ritardi dovuti, naturalmente, all'azione e all'inazione dei Governi che ci hanno preceduto.

Una politica più avveduta e lungimirante avrebbe quantomeno dovuto, in sede di firma dell'Accordo che ci apprestiamo a ratificare, tenere conto di queste nostre difficoltà e tentare di fare accollare all'Euratom la gestione finale dei rifiuti del Centro di Ispra e relativi costi.

È con queste riserve che ci facciamo carico, tuttavia, della soluzione della controversia, per il rispetto che abbiamo sempre avuto e vogliamo continuare ad avere per gli accordi internazionali e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese. Per questo - e solo per questo - esprimo il parere favorevole del MoVimento 5 Stelle alla ratifica dell'Accordo transattivo tra Repubblica italiana e l'Euratom per la gestione dei rifiuti radioattivi del Centro di Ispra. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1104) Deputato GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,35)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1104, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, sottoscritto nel dicembre 2016 tra Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra.

Il testo, la cui entrata in vigore è subordinata alla ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è già in vigore in via provvisoria dal 1° novembre 2017 per le parti di competenza dell'Unione europea ed è finalizzato alla promozione delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, anche in considerazione dei saldi legami storici, economici e culturali esistenti tra le parti, così da incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevedendo l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

L'Accordo in esame fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, prevedendo una struttura istituzionale per la sua gestione.

Il testo è composto di 89 articoli, suddivisi in cinque parti. La parte I è relativa alle disposizioni

generali, ai principi e agli obiettivi dell'Accordo; la parte II è relativa al dialogo politico, indicandone gli obiettivi e stabilendo la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico, fra cui i diritti umani, il commercio illegale di armi, il disarmo, la lotta contro il terrorismo, contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Degne di specifica menzione sono la parte III, dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, e la parte IV (articoli da 60 a 80), relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, prefiggendosi in particolare il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali, la promozione dell'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, il rafforzamento del contributo del commercio sostenibile e il sostegno alla diversificazione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 3, che contiene una clausola di invarianza finanziaria, evidenzia come dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**ALFIERI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALFIERI (PD).** Signor Presidente, solo poche parole per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico all'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba.

È uno schema classico che l'Unione europea adotta nei confronti dei Paesi extra-UE che funziona: è la cosiddetta cornice, quella stessa cornice che sarebbe stato utile adottare nei confronti della Cina, in cui si definiscono i principi e i valori di riferimento, gli ambiti di attività e tutta la materia riguardante la gestione dei flussi migratori, la lotta al terrorismo internazionale e contro il commercio illegale delle armi, ad esempio, nonché il tema della non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Più in generale, si tratta, appunto, di un Accordo cornice, all'interno del quale poi i singoli Paesi europei possono rafforzare la loro cooperazione bilaterale con Cuba.

Come dicevo, ci sarebbe piaciuto che lo stesso schema fosse seguito anche con la Cina. Avere l'Europa alle spalle ci dà una forza maggiore perché dice chiaramente quali sono i principi e i valori che difendiamo e quali sono le regole, ad esempio, nel mercato del lavoro che vogliamo difendere. Mi riferisco, ad esempio, alla protezione della proprietà intellettuale.

Abbiamo perso un'occasione con la Cina; almeno con i Paesi dell'America Latina e con Cuba questa occasione non la perdiamo. Quindi, bene l'Accordo che è stato firmato ai tempi del Governo Renzi, che oggi ratifichiamo, ragion per cui il Partito Democratico non può che essere d'accordo ed annuncia il proprio voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**AIMI (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, la nostra cultura politica liberale ci impone un'attenta riflessione su questa ratifica.

Anticipo che il nostro voto sarà favorevole, ma voglio spiegarne le ragioni.

Come potete comprendere, siamo stellarmente lontani da posizione comuniste o socialcomuniste di stampo reale, anche perché il regime cubano ha tenuto per decenni nella miseria più assoluta il proprio popolo e, oltre alla deprivazione materiale, vanno ricordate le persecuzioni che ci sono state in quel Paese, di ordine religioso, nonché le repressioni di carattere politico che hanno mietuto migliaia di vittime. Tuttavia, la Cuba di oggi sta ancora cercando la propria dimensione e non è giusto che venga penalizzata dalla comunità internazionale. Dal punto di vista della politica estera, peraltro, non ha ancora scelto la giusta collocazione, posto che il Sudamerica ancora sostiene Maduro in Venezuela e Ortega in Nicaragua.

L'Accordo al nostro esame, che Cuba ha siglato con l'Unione europea, merita un'apertura di credito anche da parte dell'Italia - e da parte nostra, ovviamente - perché in questo modo si può aiutare la Cuba che vuole cambiare rispetto al passato per sostenere, per l'appunto, il cambiamento. Peraltro, nell'Accordo tra l'Unione europea e il Governo cubano sono scritti nero su bianco impegni molto importanti sui diritti umani e sulle libertà. È scritto un impegno addirittura sul controllo del traffico di armi, che ci sembra un punto estremamente importante.

Ci piace ancora ricordare alcuni passaggi del titolo II dell'Accordo, che tratta di democrazia, diritti umani e buon governo, dove è scritto: «Le parti convengono di cooperare per rafforzare la democrazia e la propria capacità di applicare i principi e le pratiche della democrazia e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze». Sì, i diritti delle minoranze sono una novità assoluta per Cuba.

Ancora, nell'articolo 23, intitolato «Buon governo», al comma 2 viene scritto: «Tali attività di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attività concordate tra le parti, volte a: a) garantire il rispetto dello Stato di diritto; b) promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche; c) procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacità per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacità giudiziarie; d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione; e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilità e gestione trasparente a tutti i livelli; f) collaborare a favore di processi politici più inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini». Proprio così: si parla di «effettiva partecipazione di tutti i cittadini».

Questa è la ragione principale per la quale noi esprimiamo un voto favorevole, pur comprendendo tutte le criticità che si possono manifestare e che ho sommariamente elencate all'inizio del mio intervento.

Per questo, come Gruppo Forza Italia esprimeremo il nostro consenso al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

**PACIFICO** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PACIFICO** (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Accordo, la cui ratifica siamo chiamati a votare oggi, è stato firmato a Bruxelles un mese dopo l'elezione USA di Trump, nel solco, però, della nuova fase di apertura di relazioni del presidente Obama.

Negli anni successivi, gli equilibri politici nel mondo sono mutati. Nella stessa Cuba è stato eletto presidente Miguel Diaz-Canel, indubbiamente di fede castrista, essendo cresciuto politicamente con i presidenti Castro, ma relativamente giovane, nato dopo la rivoluzione. Diaz-Canel, pur nella tradizione e nell'ortodossia sociale dei suoi predecessori, sembra - anche se con estrema cautela - voler dare vita a un corso politico innovativo. Una politica di progressive aperture senza strappi, proprio per evitare stravolgimenti che probabilmente teme di non poter governare.

Sarebbe per me stucchevole sottolinearvi che i cambi di regime, per essere efficaci e benefici, devono affidarsi sempre alle riforme, perché difficilmente si affermano attraverso le rivoluzioni. La politica estera europea lo sostiene ormai da decenni. Infatti, quando alcuni singoli Stati hanno imposto una visione diversa e più radicale, il mondo intero ne ha tratto le negative conseguenze.

In questo Accordo vedo la sintesi dei valori europei. Un Accordo che riguarda fundamentalmente principi di democrazia e di indirizzo economico, atto a dare respiro all'asfittica economia cubana che,

dopo la crisi venezuelana, appare ancora più in difficoltà. È interesse comune avere un *partner* credibile, rispettoso dei diritti umani, aperto a forme di mercato più convenienti per i singoli cittadini. È una scommessa che l'Italia e l'Unione europea devono affrontare, per essere in un futuro, spero prossimo, interlocutore privilegiato di un Paese che, inevitabilmente, si appresta a cambiare.

Oggi ci prepariamo a votare la ratifica di un Accordo che, per la complessità, si può definire onnicomprensivo. Da una parte, indica il rafforzamento e l'allargamento dei diritti dell'uomo. Dall'altra, tenta di agevolare il sistema economico cubano, anche invitando il Paese caraibico a diversificare la produzione ed a rimuovere tutti gli ostacoli tecnici.

Pertanto, per tutti questi motivi, il MoVimento 5 Stelle annuncia il voto favorevole al disegno di legge n. 1104. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

PARENTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, intervengo per qualche minuto per ricordare che il 27 aprile del 1937 moriva Antonio Gramsci, gravemente malato, dopo undici anni di prigionia. A ottantadue anni dalla morte, sabato ho avuto l'onore di rappresentare il mio Gruppo e il Partito Democratico a rendere omaggio alla sua tomba.

Gramsci fu arrestato dal regime fascista nel 1926. Quello che mi ha sempre colpito della sua biografia è la frase che il pubblico ministero Isgrò pronunciò durante la requisitoria del processo: per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. E, difatti, lo condannarono a vent'anni, quattro mesi e cinque giorni. Lui non ci arrivò, perché morì dopo undici anni.

Ripercorrere la vita di Gramsci, signor Presidente, colleghi, equivale a tenere viva la storia del nostro Paese e la conoscenza del passato, in particolare in questi giorni, in cui abbiamo celebrato il 25 aprile, nostra festa nazionale, che segnò, nel 1945, la fine dell'occupazione tedesca, la fine del regime fascista, la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della nostra storia repubblicana di democrazia.

(*Applausi dal Gruppo PD*).

Su questa ricostruzione storica non ci si può dividere come è successo anche in questi giorni. Certo, si possono avere idee politiche diverse. Si può non aderire al pensiero di Gramsci. Ma basta leggere le lettere che Gramsci scrisse dal carcere ai suoi familiari per avere consapevolezza di dove sta il discrimine tra dittatura e oscurantismo, da una parte, e libertà e democrazia dall'altra. Non a caso, Benedetto Croce definiva l'«Epistolario» il libro che appartiene anche a chi è di altro opposto partito politico. Dunque, la storia è un nostro bene comune. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Chiudo, ricordando una frase di Gramsci, sempre presa dal suo epistolario, indirizzata a suo figlio, tra un racconto di elefanti e pappagallini, perché egli ebbe negato anche il diritto a conoscere i suoi figli. Gramsci scrive, rivolgendosi al figlio: «Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me, quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, (...) in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti», Delio, «più di ogni altra cosa».

Signor Presidente, colleghi, penso che conoscere la storia e averne consapevolezza voglia dire ritrovare se stessi, la nostra Italia, la nostra Europa e il mondo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CROATTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, sono passate poche settimane dal 27 marzo, giorno dell'approvazione in via definitiva del reddito di cittadinanza, una misura di contrasto alla povertà molto importante per il MoVimento 5 Stelle e una delle nostre stelle polari. Stiamo proseguendo sulla strada giusta per ridurre le diseguaglianze e, in quest'ottica, i prossimi passi del MoVimento 5 Stelle saranno compiuti verso la tassazione sulle bollette, le accise e l'IVA. Si tratta di un tema che stiamo

sentendo in maniera molto forte, anche in Commissione.

In Italia, secondo i dati dell'Istat, ci sono quasi 9 milioni di persone che vivono in una situazione di povertà energetica e fanno fatica a pagare le bollette. Vorrei far presente un caso accaduto a Rimini, la Provincia da cui provengo, in cui molte famiglie si sono trovate in difficoltà a pagare bollette del gas elevatissime, sicuramente a causa dall'aumento della tassazione. In pochi giorni un gruppo *social* ha creato una rete di circa 10.000 riminesi, che hanno protestato contro tale aumento. Il gruppo si chiama Ubriachi di gas. Magari il nome è simpatico, ma in realtà dietro c'è una volontà di dialogo, nei confronti del gestore locale, molto seria e molto attenta. Si tratta di un problema serio, su cui stanno chiedendo risposte al Governo e al Parlamento. Voglio dunque fare un appello ai colleghi e al Governo, al fine di proseguire con forza in questa direzione, nell'azione a sostegno delle famiglie italiane. Si tratta di un'azione che il Governo sta già approcciando in tantissimi provvedimenti. Abbiamo dunque già compiuto qualche passo in questa direzione e speriamo di procedere nell'ascolto di queste famiglie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[RAUTI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (Fdi). Signor Presidente, il 29 aprile del 1975 veniva aggredito a Milano, dai militanti di Avanguardia operaia, Sergio Ramelli, che aveva diciassette anni ed era militante del Fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano. Egli venne aggredito con una chiave inglese fuori dalla sua scuola, con violenza: gli fu fracassato il cranio e morì dopo un'agonia durata dal 13 marzo al 29 aprile. Fu ucciso perché credeva, con il suo entusiasmo giovanile, in un'idea. Fu ucciso in un agguato vile, in un'aggressione e non durante scontri di piazza, come qualche testata giornalistica ha avuto l'ardire di scrivere, falsando la realtà. Fu un agguato a un ragazzo, che stava slegando la catena del suo motorino per tornare a casa dalla scuola.

Questi sono giorni di tensione a Milano e direi di intimidazione. In questo stesso momento, alle ore 20, mentre siamo in Aula a ricordare Sergio Ramelli, si sarebbe dovuto svolgere un corteo silenzioso, di commemorazione, che è stato vietato: è stato concesso solo un percorso di 100 metri ed è stato vietato tutto il resto, con intervento della prefettura. È invece stato autorizzato, dalla stessa prefettura, un appuntamento, un presidio, di sedicenti gruppi antifascisti a poca distanza.

Ma non è di questo che desidero parlare. Voglio dire però che anche oggi, su alcuni *social*, sono stati pubblicati *post* che incitano all'odio, alla violenza con l'indicazione *#chiaveinglese*, *#Ramelli*, *#Hazet36*, dal nome della chiave inglese che colpì e uccise Sergio Ramelli. Noi vogliamo dire che questa atmosfera di odio, che a distanza di 44 anni si continua a respirare nei confronti del vile assassinio di Sergio Ramelli, è un oltraggio alla sua memoria, alla memoria di un adolescente ucciso barbaramente perché credeva.

A coloro che hanno questa ossessione dell'odio e che hanno tanta nostalgia degli orribili anni di piombo, rispondiamo che noi abbiamo solo l'ossessione di non dimenticare chi è caduto per l'idea, per l'amore per l'Italia e che continueremo a combattere in suo nome e nella sua memoria. *(Applausi dal Gruppo Fdi. Molte congratulazioni)*.

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente mi associo al ricordo appena fatto di Antonio Gramsci, un grande intellettuale, un grande italiano e un grande antifascista. Ci fosse più tempo, ci sarebbero parole importanti da spendere.

Passo ora al mio intervento su un fatto estremamente grave, che credo sia opportuno sottoporre all'attenzione del Parlamento. Il 16 aprile scorso la procura di Palermo ha spiccato un mandato di cattura contro Marco Zappalà, tenente colonnello in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e Giuseppe Barcellona, carabiniere della compagnia di Castelvetro, luogo di nascita del boss mafioso e superlatitante Matteo Messina Denaro. I due sono stati arrestati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ed accesso abusivo al sistema informatico. Insieme a loro è stato arrestato anche l'ex sindaco di Castelvetro, Antonio Vaccarino, già condannato per traffico di droga.

Secondo i magistrati, il carabiniere Barcellona, addetto a trascrivere le intercettazioni disposte nell'ambito della cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro, avrebbe passato al tenente colonnello Zappalà i contenuti di un verbale di conversazione tra due indagati in cui si faceva riferimento a dinamiche interne alla famiglia mafiosa di Castelvetro. Il tenente colonnello Zappalà, a sua volta, avrebbe girato l'intercettazione ad Antonio Vaccarino, che l'avrebbe poi data al boss Vincenzo Sant'Angelo.

È interessante la storia di questo Vaccarino, ex sindaco di Castelvetro, che Matteo Messina Denaro in persona ribattezzò Svetonio, che in passato aveva intrattenuto una corrispondenza fatta di pizzini con il capomafia e che i nostri servizi segreti hanno poi ammesso essere un loro infiltrato.

Sarà la magistratura a stabilire le responsabilità dei protagonisti di questa vicenda, anche se il sospetto doloroso che appartenenti alle Forze dell'ordine passino informazioni sulle indagini in corso a persone vicine al superboss latitante getta ancora una volta una luce sinistra sul comportamento degli apparati dello Stato nella lotta alla mafia.

Chi sta dalla parte di chi? Dobbiamo ancora una volta porci in quest'Aula questa domanda. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le indagini successive alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno raccontato ai cittadini increduli come, mentre i due magistrati portavano avanti indagini in grado, forse per la prima volta, di smantellare Cosa nostra e le sue attività, pezzi deviati dello Stato, a cominciare da quelli dei Servizi, intrattenevano rapporti sottotraccia con le cosche e i loro affiliati più in vista, alcuni dei quali collocabili nella ristretta cerchia di coloro che nel 1992 decisero la morte degli stessi Falcone e Borsellino.

Per questo sentiamo oggi il dovere di lanciare questo allarme, perché non si possa dire domani che la politica e le istituzioni si sono mostrate distratte di fronte a episodi di collusione così devastanti.

PRESIDENTE. Senatore Di Nicola, la invito a concludere.

DI NICOLA (*M5S*). Che cosa sta facendo la DIA a Palermo? Il Parlamento vigila e noi vogliamo che attraverso il suo organo più importante, la Commissione antimafia, apra un'indagine per approfondire quello che sta succedendo a Palermo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Per vedere chi sta dalla parte di chi e perché i magistrati, gli appartenenti ai servizi segreti e gli organi di polizia possano dare, se possono, rassicurazioni ai cittadini che stanno tutti dalla parte delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 14 maggio 2019**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica ( [733](#) )

ARTICOLI DA 1 A 10 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

**Approvato**

*(Oggetto)*

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

**Approvato**

*(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8, iniziative volte a:
  - a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
  - b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

**Approvato**

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale

ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4.

**Approvato**

*(Centri di riferimento)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.

2. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

Art. 5.

**Approvato**

*(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti)*

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.

2. L'Elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

**Approvato**

*(Restituzione del corpo del defunto)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

Art. 7.

**Approvato**

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca)*

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.



Art. 8.

**Approvato**

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
- b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge;
- c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.

Art. 9.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

**Approvato**

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO**

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione ( [122](#) )

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo *post mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

2. La donazione del corpo *post mortem* è informata a principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.

*(Manifestazione del consenso)*

1. I cittadini che intendono donare il proprio corpo per le finalità di cui all'articolo 1 devono esprimere tale volontà in modo chiaro e inequivocabile, con una dichiarazione scritta, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, precisando anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è

considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è espresso dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

*(Promozione dell'informazione ai cittadini)*

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

*(Donazione del corpo post mortem)*

1. La donazione del corpo *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali elargizioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante l'utilizzo delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 5.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, individuando in particolare:

a) le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia ovvero per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di tutela pubblica;

c) le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini della presente legge.

Art. 6.

*(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri)*

1. Presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è istituito il registro per l'utilizzo delle salme per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 733

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione ( [176](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo e il conseguente utilizzo ai fini di studio, ricerca scientifica e formazione, di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge e dei soggetti deceduti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

Art. 2.

*(Manifestazione del consenso)*

1. I cittadini possono esprimere la volontà di donare il proprio corpo *post mortem* per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e quindi della possibilità di recedere da una precedente scelta in qualsiasi momento della propria vita.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso inoppugnabile all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

*(Modalità e tempi di attuazione)*

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di pubblica tutela;

c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.

*(Istituzione del Registro per l'utilizzo del cadavere)*

1. È istituito presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione affidato alla direzione sanitaria, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo nel rispetto della dignità duratura del corpo umano.

Art. 5.

*(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 733

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione ( [697](#) )

ARTICOLI DA 1 A 9

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

*(Promozione dell'informazione)*

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
  - a) diffondere tra i medici di medicina generale, tra i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
  - b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.

*(Manifestazione del consenso)*

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, di cui all'articolo 4 della presente legge, o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.
2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

*(Centri di riferimento)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

*(Restituzione della salma)*

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)*

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
  - a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
  - b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
  - c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;
  - d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*(Abrogazione)*

1. È abrogato l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 733

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo ( [1](#) )

N.B. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 27 ottobre 2017 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Finalità)*

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

3. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

4. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

**Approvato**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a*) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;

*b*) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

*c*) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;

*d*) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).

Art. 3.

### **Approvato**

#### *(Compiti degli organismi di vigilanza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

### **Approvato**

#### *(Compiti degli intermediari)*

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

### **Approvato**

#### *(Verifiche)*

1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

### **Approvato**

#### *(Sanzioni)*

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate,

l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 ( [961](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle note medesime.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 ( [962](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Art. 2.



**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 27 del *Memorandum* d'intesa medesimo.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dal *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 ( [1103](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ( [1104](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziare a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento - istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 - pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo;

- le spese previste dall'articolo 6, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 961**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 962**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1103**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1104**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1:

sull'articolo 3, il senatore Briziarelli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 7, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barbaro, Bogo Deledda, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caliendo, Candiani, Cattaneo, Causin, Cerno, Cioffi, Ciriani, Coltorti, Conzatti, Crimi, Crucoli, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, Faraone, Fattori, Ferrara, Ferro, Galliani, Garavini, Garnero Santanchè, Giacobbe, Giammanco, Laus, Maffoni, Marinello, Merlo, Messina Alfredo, Mirabelli, Misiani, Monti, Morra, Napolitano, Nocerino, Ortis, Renzi, Rivolta, Ronzulli, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Siri, Solinas, Stancanelli, Stefano, Toffanin, Urso, Verducci, Vono e Zanda.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice: Taverna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

**Commissioni permanenti, presentazione di relazioni**

A nome della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il senatore Vallardi ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 16 aprile 2019, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (Doc. XXIV, n. 5-A).

**Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 16 aprile 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (Doc. XXIV, n. 5).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la pubblica amministrazione

Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura (1252)

(presentato in data 29/04/2019);

senatore Lannutti Elio

Modifica dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (1253)

(presentato in data 18/04/2019);

senatori Taverna Paola, Angrisani Luisa, Campagna Antonella, Castaldi Gianluca, Castellone Maria Domenica, Corbetta Gianmarco, Corrado Margherita, Dessi Emanuele, Di Girolamo Gabriella, Donno Daniela, Fede Giorgio, Florida Barbara, Gallicchio Agnese, Gaudiano Felicia, Lannutti Elio, Lanzi Gabriele, La Mura Virginia, L'Abbate Patty, Leone Cinzia, Mantero Matteo, Maiorino Alessandra, Matrisciano Susy, Mollame Francesco, Pellegrini Marco, Pirro Elisa, Presutto Vincenzo, Trentacoste Fabrizio, Vaccaro Sergio, Vanin Orietta

Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale (1254)

(presentato in data 19/04/2019);

senatore Ciriani Luca

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe (1255)

(presentato in data 29/04/2019);

senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Ottimizzazione, razionalizzazione e coordinamento della spesa del personale degli Organi di rilievo costituzionale (1256)

(presentato in data 29/04/2019);

senatori Romeo Massimiliano, Borghesi Stefano, Pirovano Daisy, Calderoli Roberto, Augussori Luigi, Saponara Maria, Ostellari Andrea, Pillon Simone, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni (1257)

(presentato in data 29/04/2019);

senatore Calderoli Roberto

Disposizioni volte a contrastare la diffusione dei reati di violenza sessuale introducendo il trattamento farmacologico di blocco androgenico e la castrazione chirurgica (1258)

(presentato in data 29/04/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Pres. Consiglio Conte Giuseppe (Conte-I), Ministro interno Salvini Matteo (Conte-I) ed altri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto (1249)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1718 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 19/04/2019);

*Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro infrastrutture e trasporti Toninelli ed altri  
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 19/04/2019).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 18 aprile 2019, ha trasmesso per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 maggio 2019. Le Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione entro il 19 maggio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 18 aprile 2019, ha trasmesso per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 maggio 2019. La 5<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione entro il 19 maggio 2019.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 17 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione sulle attività svolte da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - nell'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc.* CLXII, n. 2).

Con lettere in data 10 e 17 aprile 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pavia, Arce (Frosinone), Battifollo (Cuneo), Valsolda (Como), Eraclea (Venezia), Loiano (Bologna), Senise (Potenza), Frassinello Monferrato (Alessandria).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Consiglio - Valutazione della raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (COM(2019) 169 definitivo), alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno (COM(2019) 178 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione: il contesto attuale e possibili nuove iniziative (COM(2019) 163 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

#### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettere in data 12 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936:

un documento di osservazioni e proposte sul "pilastro europeo dei diritti sociali, criticità e opportunità". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 240);

il "XX Rapporto sul mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2017-2018". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 241).

#### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

I signori Mauro Baldacci, Fiorenza Pisani, Simone Salucci, Elio Felici, Giorgio Gabrielli, Girolamo Baldacci, Violetta Severini, Giovanni Battista Felici, Alberto Luzi da Montecopiolo (Pesaro e Urbino) e numerosi altri cittadini chiedono che non siano approvati i disegni di legge per il distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e alla conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna (Petizione n. 351, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Ettore Maria Bartolucci da Urbino chiede:

la modifica dell'art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni (Petizione n. 352, assegnata alla 1a Commissione permanente);

modifiche agli articoli 66, 96 e 134 della Costituzione, nonché agli artt. 1, 5, 8, 9 e 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al fine di attribuire alla Corte Costituzionale alcune competenze attualmente riservate alle Camere (Petizione n. 353, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Antonella Buono da Salerno, a nome del Movimento politico "Il Sole d'Italia", chiede l'adozione di un atto di indirizzo che impegni il Governo a riconoscere Juan Guaidò come legittimo Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela e ad attivare le conseguenti relazioni istituzionali e diplomatiche (Petizione n. 354, assegnata alla 3a Commissione permanente);

la signora Maria Rosaria Sergi da Cefalù (Palermo) chiede:

che ogni luogo aperto al pubblico sia obbligatoriamente dotato di defibrillatori semiautomatici (DAE) e che il personale sia adeguatamente formato all'utilizzo di tali dispositivi (Petizione n. 355, assegnata alla 12a Commissione permanente);

che vengano estesi gli accertamenti medici obbligatori previsti per gli sportivi agonisti anche a coloro che praticano attività non agonistiche (Petizione n. 356, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il sig. Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

la riduzione degli emolumenti corrisposti a favore di parlamentari, consiglieri comunali, regionali e sindacalisti (Petizione n. 357, assegnata alla 1a Commissione permanente);

che venga prevista la decadenza dei Consiglieri comunali che non partecipano in modo protratto e ingiustificato alle riunioni del Consiglio (Petizione n. 358, assegnata alla 1a Commissione permanente);

disposizioni per limitare i pignoramenti dei conti correnti (Petizione n. 359, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 29 aprile 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28

BERNINI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un

viadotto (4-01120) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01227) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BONINO: sulla garanzia del diritto di voto per i cittadini residenti nel Regno Unito per le elezioni europee di maggio 2019 (4-01284) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

CROATTI ed altri: sulla garanzia della sicurezza del testimone di giustizia Pino Masciari (4-01156) (risp. GAETTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GINETTI, GRIMANI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01384) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MODENA: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01127) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

NISINI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01144) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ZAFFINI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01258) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Mozioni

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

considerato che:

le tensioni politiche e le continue fibrillazioni che investono con frequenza e intensità crescenti la maggioranza di Governo, unite al conclamato fallimento delle politiche per la crescita e al progressivo isolamento internazionale dell'Italia, stanno conducendo il Paese verso una condizione irreversibile di stallo politico-istituzionale e di declino economico e sociale, che l'Esecutivo in carica non appare più in grado di fronteggiare;

da mesi l'azione di governo è ormai sostanzialmente paralizzata da contrapposizioni e veti incrociati tutti interni alle forze di maggioranza, orientati esclusivamente a lucrare un interesse elettorale, a scapito della funzionalità delle amministrazioni centrali dello Stato e della tempestività ed efficacia nella gestione dei più delicati *dossier* all'ordine del giorno del Governo, da quelli economici e sociali a quelli internazionali;

la vicenda del "decreto crescita", approvato "salvo intese" dal Consiglio dei ministri il 4 aprile 2019 e ancora non emanato a dispetto dei suoi dichiarati presupposti di necessità e d'urgenza, nonché quella del "decreto sblocca cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), adottato dopo analoga e sofferta gestazione, dimostrano la crescente difficoltà dell'Esecutivo non solo nel trovare al suo interno le necessarie "intese" e lo spirito di collegialità previsto dall'articolo 95 della Costituzione, ma anche e soprattutto nel comprendere e interpretare le aspettative delle imprese e dei cittadini che si trovano quotidianamente a fronteggiare gli effetti della crisi economica tuttora in atto;

nel discorso d'insediamento pronunciato al Senato il 5 giugno 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva posto al centro dell'azione di governo il rafforzamento del contrasto alla "corruzione che si insinua in tutti gli interstizi delle attività pubbliche, altera la parità di condizioni tra gli imprenditori, degrada il prestigio delle pubbliche funzioni", aggiungendo che si sarebbero "contrastate con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie e colpendo le reti di relazioni che consentono alle organizzazioni criminali di rendersi pervasive nell'ambito del tessuto socioeconomico";

alla luce di quelle parole appare a maggior ragione discutibile la scelta di ammettere alla compagine governativa un soggetto già condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta e

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cioè per reati la cui natura e gravità avrebbero dovuto scongiurare la nomina a sottosegretario di Stato o, quanto meno, precludergli il conferimento di deleghe tali da esporlo a un conflitto d'interessi, cioè a quello stesso fenomeno che il presidente Conte nel suo discorso d'insediamento aveva definito "un tarlo che mina il nostro sistema economico e sociale sin nelle sue radici e impedisce che il suo sviluppo avvenga nel rispetto della legalità e secondo le regole della libera competizione";

considerato, per altro verso, che:

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati in questa prima fase della Legislatura, ha di fatto certificato il fallimento della politica economica del Governo, riconoscendo ufficialmente un insuccesso previsto da tutti i più autorevoli istituti nazionali e internazionali già nello scorso autunno e rendendo evidente una pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;

nel medesimo quadro programmatico del Governo, il tasso di disoccupazione risulta accresciuto dal 10,6 per cento del 2018 all'11 per cento dell'anno in corso, con un ulteriore peggioramento dello 0,1 per cento nel 2020; la crescita degli investimenti fissi lordi si è ridotta dal 3,4 per cento del 2018 all'1,4 per cento nel 2019 e, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, non si ravvisa ancora alcuna evidenza del grande piano di investimenti, più volte annunciato dal Governo; di contro, la pressione fiscale è tornata a salire: dal 42,1 per cento del 2018 al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021;

oltre agli inconsistenti risultati sul versante della crescita, il DEF ha evidenziato un quadro allarmante di una finanza pubblica tornata fuori controllo nei pochi mesi di attività del Governo, con un indebitamento netto che dalla previsione del 2 per cento di dicembre 2018 è aumentato al 2,4 per cento; questo peggioramento rende certa, per ammissione dello stesso Governo, l'attivazione del taglio della spesa, previsto dalla legge di bilancio per il 2019, di 2 miliardi di euro, tra cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni sul livello delle prestazioni dei servizi essenziali per i cittadini;

la ridotta credibilità dell'azione del Governo ha determinato un aumento dello *spread*, oggi stabilmente al di sopra dei 250 punti base rispetto ai 130 dell'inizio del 2018, costringendo a finanziare una maggior spesa per interessi che sottrae risorse per la crescita e fa registrare nel 2019 l'aumento complessivo fino al 132,6 per cento del debito in rapporto al PIL: un livello che, ancorché ottimistico perché incorpora irrealistici proventi da privatizzazioni pari all'1 per cento del PIL, è il più alto mai raggiunto in Italia dal 1924;

rilevato che il Governo non ha, ad oggi, fornito alcun elemento idoneo a sostenere credibilmente gli obiettivi della manovra di bilancio per il 2020, posto che, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, per neutralizzare le clausole di incremento dell'IVA e delle accise, finanziare le spese a politiche invariate e gli annunciati maggiori investimenti e mantenere gli obiettivi fissati nel DEF, dovrebbero essere individuate misure per circa 25 miliardi di euro nel 2020, che salirebbero a circa 36 miliardi di euro nel 2021 per raggiungere i 45 miliardi di euro a fine periodo;

preso atto, in definitiva, che la delicata situazione internazionale, la persistenza della crisi economica e finanziaria che ancora investe l'Europa e, soprattutto, lo stato di sfiducia delle imprese e il crescente malessere sociale che colpisce ampie fasce della popolazione italiana richiederebbero un Governo solido e sicuro, politicamente coeso, libero da condizionamenti privati e immune anche solo dal sospetto dell'asservimento a interessi criminali; un Governo capace di operare in condizioni di piena legittimazione democratica a tutela dell'interesse nazionale;

valutato infine che il "governo del cambiamento" ha prodotto fino ad oggi un unico e accertato cambiamento: da quando si è insediato, gli italiani sono più indebitati e isolati nel mondo, il prestigio e la credibilità dell'Italia si sono appannati, l'occupazione è diminuita, la crescita si è fermata, l'insicurezza e l'illegalità si sono accresciute, assieme alla percezione di impunità dei governanti, esprime, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione e dell'articolo 161 del Regolamento del Senato, la propria sfiducia al Governo.

(1-00118)



## Interrogazioni

[CORBETTA](#), [ABATE](#), [ANASTASI](#), [NUGNES](#), [CORRADO](#), [CASTALDI](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [RICCARDI](#), [LANNUTTI](#), [FLORIDIA](#), [NOCERINO](#), [LEONE](#), [NATURALE](#), [GALLICCHIO](#), [BOTTO](#)

- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Lombardia evidenzia che la capacità totale di incenerimento degli impianti presenti in Lombardia risultava pari a 2.521.600 tonnellate annue, con riferimento al 2011. Il quantitativo di rifiuto urbano residuo prodotto in Lombardia nel 2010 era pari a 2.133.885 tonnellate annue, mentre la previsione al 2020 risulta pari a 1.112.361 tonnellate annue, con una diminuzione netta pari a ben 1.021.524 tonnellate annue. La stima di sovracapacità degli impianti al 2020 risulta quindi pari a ben 1.298.003 tonnellate annue;

il 3 dicembre 2013 il Consiglio regionale della Lombardia approvava la risoluzione n. 9 inerente al PRGR, con la quale, ritenendo necessario evitare che il sistema impiantistico lombardo diventasse un terminale europeo per l'incenerimento dei rifiuti in competizione con gli impianti nordeuropei interessati da un'analoga condizione di sovradimensionamento e prevedendo che la sovracapacità della Lombardia avrebbe potuto determinare un afflusso di rifiuti urbani e speciali da tutto il territorio nazionale con impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, impegnava la Giunta regionale a definire scenari e criteri di dismissione progressiva degli impianti, coerenti con la progressiva diminuzione della produzione del rifiuto urbano residuo regionale, in modo da favorire la disattivazione degli impianti meno efficienti sotto il profilo ambientale e ad attivarsi affinché le nuove reti di teleriscaldamento risultassero coerenti con gli scenari di dismissione prospettati;

in linea con gli impegni approvati dal Consiglio regionale, il PRGR, approvato con determinazione di Giunta n. X/1990 del 20 giugno 2014, prevede la possibilità di dismissione degli inceneritori più obsoleti e pertanto, nell'ambito delle norme tecniche di attuazione, stabilisce che entro 12 mesi dall'approvazione del PRGR, la Giunta avrebbe definito i criteri e le indicazioni riguardo alla progressiva e graduale dismissione di impianti di trattamento del rifiuto urbano residuo non più necessari ai fini del mantenimento dell'autosufficienza regionale; tali linee guida non sono mai state emanate dalla Giunta; nonostante varie sollecitazioni nel corso del tempo, nessun provvedimento è stato adottato dalla Giunta per ridurre la capacità impiantistica e per limitare la nuova costruzione e l'ampliamento di reti di teleriscaldamento alimentate da inceneritori;

secondo i dati più recenti, nel 2017 la percentuale di raccolta differenziata in Lombardia si è attestata al 69,6. La produzione di rifiuti urbani residui è scesa a circa 1.400.000 tonnellate all'anno, con una riduzione di 700.000 tonnellate rispetto al dato del 2010. Tale discesa conferma le previsioni del PRGR e implica che nel 2017 la sovracapacità impiantistica regionale risultava già pari a 1.000.000 tonnellate annue;

le reti di teleriscaldamento permettono ai gestori degli inceneritori di valorizzare economicamente parte del cascame di calore. Tuttavia gli elevati investimenti per la costruzione delle reti impongono periodi di esercizio pluridecennali durante i quali gli inceneritori devono continuare a bruciare rifiuti per "produrre" cascame di calore, a prescindere dall'effettivo fabbisogno di smaltimento del territorio. La vita operativa di taluni impianti vecchi e obsoleti viene forzatamente prolungata, a costo di ingenti interventi di ammodernamento, per garantire nel tempo la produzione del cascame di calore che alimenta il teleriscaldamento;

gli investimenti sugli inceneritori e sulle annesse reti di teleriscaldamento sottraggono risorse a quelli per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile a zero emissioni. La costruzione di reti di teleriscaldamento legate agli inceneritori crea, quindi, un sistema estremamente rigido con il duplice effetto negativo di rimandare a tempo indeterminato l'adozione di politiche virtuose, nel campo sia della gestione dei rifiuti, sia della transizione energetica;

a titolo di esempio, l'inceneritore di Desio (Monza e Brianza) di proprietà della società pubblica Brianza energia ambiente SpA, in esercizio dal 1976, è stato sottoposto nel 2016 a un intervento di ammodernamento da 15 milioni di euro in base a un piano industriale di durata ventennale. La rete di teleriscaldamento è stata progressivamente ampliata e attualmente si estende per oltre 40 chilometri nei

comuni di Desio, Bovisio Masciago, Nova Milanese e Varedo; per i prossimi anni è prevista l'estensione ai comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Cinisello Balsamo;

nel mese di marzo 2019 la società pubblica Silea SpA, proprietaria dell'inceneritore di Valmadrera (Lecco) costruito nel 1981, ha pubblicato un bando di gara da 80 milioni di euro per la costruzione e la gestione per 35 anni di una rete di teleriscaldamento, alimentata dall'inceneritore, nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco;

il Consiglio dei ministri del 3 settembre 2018 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Marche n. 22 del 28 giugno 2018 (che intendeva escludere l'incenerimento dalle strategie di gestione dei rifiuti) in quanto la legislazione in materia ambientale non spetta alle Regioni ma, secondo l'articolo 117 della Costituzione, è di competenza esclusiva dello Stato; in quell'occasione, il Ministro *pro tempore* Costa ha dichiarato alla stampa: "Però proprio perché la competenza è statale e noi non siamo contrari alla ratio della legge, ho dato disposizione agli uffici legislativi affinché sia modificato l'art. 35 dello Sblocca Italia contro cui tantissimi cittadini e comitati si sono sempre battuti. È arrivato il momento di non puntare più sull'incenerimento ma sulla differenziata di qualità e sull'economia circolare",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda favorire la dismissione progressiva del parco inceneritori in Lombardia, al fine di ridurre l'attuale sovracapacità degli impianti e, in caso affermativo, con quali strumenti e con quali tempistiche;

se intenda evitare che la minor produzione di rifiuti urbani residui possa essere compensata incenerendo maggiori quantitativi di altri rifiuti, come, ad esempio, i fanghi di depurazione;

a che punto siano i lavori degli uffici legislativi del Ministero per la modifica dell'art. 35 dello "sblocca Italia", di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, utili anche al fine di evitare che gli impianti in Lombardia siano utilizzati per lo smaltimento di rifiuti provenienti da altre zone del territorio nazionale, disattendendo così le previsioni di dismissione di alcuni impianti, tanto attesa dai cittadini;

se intenda attivarsi affinché sia impedito l'ampliamento o la nuova costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate da inceneritori di rifiuti o altri impianti industriali inquinanti, o non coerenti con i principi dell'economia circolare, e sia favorita la riconversione delle reti di teleriscaldamento esistenti, perché siano progressivamente abbandonate le fonti di calore più inquinanti, come gli inceneritori, in favore di fonti energetiche a zero emissioni.

(3-00797)

[CROATTI](#), [RICCARDI](#), [SANTILLO](#), [CAMPAGNA](#), [GRANATO](#), [ANASTASI](#), [DONNO](#), [DE LUCIA](#), [BOTTO](#), [LANNUTTI](#), [GAUDIANO](#), [MARINELLO](#), [FERRARA](#), [PARAGONE](#), [CORBETTA](#), [ANGRISANI](#), [MANTOVANI](#), [MALLEGNI](#), [GIANNUZZI](#), [NOCERINO](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [PESCO](#), [GUIDOLIN](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'operazione "Spiagge sicure" del 2018 ha registrato un gran successo ottenendo risultati soddisfacenti nella lotta all'abusivismo commerciale e alla contraffazione. L'iniziativa ha riguardato 54 Comuni costieri, distribuiti in 29 province e 12 regioni, che hanno potuto beneficiare delle risorse messe a disposizione per un totale di 2 milioni e 400.000 euro, per un importo fino a 50.000 euro ciascuno;

da qualche giorno è stata rilanciata l'operazione "Spiagge sicure" anche per l'estate 2019, prevedendo l'aumento del fondo messo a disposizione fino a 4 milioni e 200.000 euro e coinvolgendo soltanto 100 enti locali sotto i 50.000 abitanti;

vi è da evidenziare che nel 2018, con circa la metà dei fondi, sono stati raggiunti rilevanti risultati, inoltre le modifiche apportate rispetto all'anno precedente destano particolari perplessità, soprattutto rispetto all'esclusione dei Comuni con più di 50.000 abitanti, stando ciò a significare che importanti Comuni costieri e turistici, come ad esempio Rimini e Ravenna con un'elevatissima affluenza, non potrebbero beneficiare delle risorse stanziare per combattere abusivismo commerciale e attività illecite; considerato che:

l'Emilia-Romagna è una regione ricca di località balneari con chilometri di costa che registrano annualmente milioni di presenze turistiche e necessitano ogni anno di ingenti investimenti per la

sorveglianza e la sicurezza delle spiagge. Seguendo tali criteri saranno solo tre i Comuni che potranno beneficiare dell'operazione "Spiagge sicure";

secondo tale limitazione, quindi, quelle località turistiche che durante il periodo estivo sono maggiormente prese d'assalto da migliaia di turisti non potranno accedere alle risorse stanziare per garantire la sicurezza e la legalità,

si chiede di sapere se il limite dei 50.000 abitanti sia sostenuto dalla previsione di specifiche misure a favore dei Comuni con più di 50.000 abitanti per assicurare la legalità e la sicurezza durante il periodo estivo, o, al contrario, se il Ministro in indirizzo intenda prendere in considerazione la possibilità di eliminare il limite, consentendo ai Comuni con più di 50.000 abitanti di beneficiare del provvedimento.

(3-00798)

[VERDUCCI](#), [IORI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* -

Premesso che:

secondo quanto risulta agli interroganti e secondo quanto dichiarato da diversi sindaci di comuni facenti parte del cratere sismico delle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, l'Ufficio scolastico regionale delle Marche starebbe predisponendo una revisione della pianta organica del personale docente, afferente ad istituti scolastici comprensivi presenti nei comuni citati, per l'anno scolastico 2019/2020;

la revisione segue alle disposizioni trasmesse dalla circolare prot. n. 442 del 18 marzo 2019, emanata dalla Direzione generale per il periodo scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerato che:

a far seguito dall'anno scolastico 2016/2017, secondo quanto disposto dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e successive modificazioni, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, alle nuove strutture nel frattempo edificate, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, i dirigenti degli USR possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola;

inoltre, gli stessi dirigenti degli USR possono istituire con loro decreti ulteriori posti di personale docente, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), e possono assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge n. 107 del 2015, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, e dall'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, così come previsto dal medesimo articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

tenuto conto che la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) non assegna ulteriori risorse, né prevede il rinnovo delle misure di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 per all'anno scolastico 2019/2020,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché si possa garantire ai comuni facenti parte del cratere sismico la necessaria continuità didattica alle scuole di ogni ordine e grado, evitando di aggiungere ulteriori problematiche a territori e comunità già duramente sottoposte alle difficoltà *post* sisma e ai disagi della ricostruzione.

(3-00799)

[TARICCO](#), [PINOTTI](#), [ROJC](#), [LAUS](#), [GIACOBBE](#), [MARINO](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#), [BOLDRINI](#), [FERRAZZI](#), [MESSINA Assuntela](#), [IORI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che:

il Comune di Saluzzo (Cuneo) è proprietario dell'immobile in cui era sito l'ex Tribunale di Saluzzo, realizzato con fondi statali destinati all'edilizia giudiziaria;

a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di riforma della geografia giudiziaria, tale Tribunale è stato soppresso e gli uffici giudiziari facenti capo al circondario di Saluzzo sono stati accorpati al Tribunale di Cuneo, ad eccezione dei giudici di pace rimasti sul territorio;

il Tribunale di Cuneo per potersi organizzare e dotarsi degli spazi necessari ad ospitare gli uffici giudiziari dei Tribunali soppressi, con nota dell'8 aprile 2013 a firma del presidente del Tribunale, ha chiesto al sindaco l'autorizzazione alla permanenza presso il fabbricato di piazza Buttini degli uffici giudiziari fino a che non fossero completati i lavori di allestimento della nuova sede in Cuneo, autorizzazione concessa con nota del 12 aprile 2013 del sindaco *pro tempore* di Saluzzo;

con decreto ministeriale datato 8 agosto 2013 il Ministro *pro tempore* ha autorizzato il proseguimento dell'utilizzo dei locali per un periodo di tre anni e sei mesi a decorrere dalla data del 13 settembre 2013 e quindi sino al 12 marzo 2017;

con lo spostamento degli uffici giudiziari, al netto dello spazio per i giudici di pace e di quello ad archivio, nei piani primo, secondo e terzo, si sono liberati spazi per oltre 4.000 metri quadrati;

in data 27 maggio 2016, con nota prot. n. 18230, successivamente integrata con la nota prot. n. 35800 del 7 novembre 2016 il Comune di Saluzzo ha presentato istanza alla conferenza permanente presso il Tribunale di Cuneo per l'utilizzo delle parti dell'edificio rimaste inutilizzate, al fine di una migliore e più efficiente gestione del complesso dell'immobile, per la riallocazione di uffici pubblici di diverse amministrazioni, alla ricerca di spazi per il mantenimento dei servizi pubblici in città, tra i quali la Polizia stradale e la Asl Cn1;

considerato che, con verbale del 17 gennaio 2017, la conferenza permanente presso il Tribunale di Cuneo ha espresso il proprio assenso all'utilizzo dei locali avanzata dal Comune, subordinando la possibilità di utilizzo all'ottenimento del nulla osta del Ministero. Secondo quanto risulta all'interrogante il Ministro avrebbe espresso parere sfavorevole al riutilizzo dell'immobile, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 615, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto sullo stesso gravano due mutui ancora in corso concessi ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

rilevato che:

il 2 settembre 2017, con nota prot. n. 29640, il Comune di Saluzzo ha chiesto il riesame del diniego sommariamente motivato, portando all'attenzione dell'amministrazione della giustizia argomentazioni giuridiche e di opportunità e convenienza, al fine di favorire l'effettuazione di scelte conformi all'interesse pubblico complessivamente inteso, ai sensi degli artt. 9, 10 e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per consentire il migliore bilanciamento possibile di tutti gli interessi pubblici coinvolti, segnalando l'utilizzo dell'immobile necessario per esigenze di ricollocazione della sede di Polizia stradale (sfrattata dall'immobile di proprietà privata in cui ha sede) e degli uffici della Asl e di altre amministrazioni pubbliche, risolvendo anche in tal senso annose problematiche territoriali;

in assenza di risposta in data 13 dicembre 2018, con nota prot. n. 42058, è stata nuovamente inoltrata la richiesta di nulla osta al Ministero per il riutilizzo dell'immobile già sede del Tribunale di Saluzzo, diffidando l'amministrazione, in relazione alle indifferibili ed urgenti esigenze più volte rappresentate, al rilascio immediato del nulla osta almeno per la parte necessaria a consentire l'improcrastinabile riallocazione del reparto di Polizia stradale di Saluzzo, sottolineando, ulteriormente, in difetto di risposta entro 30 giorni, che l'amministrazione avrebbe assunto le iniziative ritenute necessarie per adibire l'immobile non utilizzato agli scopi citati;

rilevato ulteriormente che:

attraverso la rivisitazione della riforma del 2012, con possibilità di ripristino delle sedi giudiziarie sopprese, tra cui comparirebbe anche l'immobile dell'ex Tribunale di Saluzzo, punto programmatico del Governo attuale, il Consiglio comunale di Saluzzo impegna il sindaco a porre in essere le opportune iniziative politiche, da valutare con gli altri organi istituzionali competenti, per la riapertura del Tribunale di Saluzzo e della relativa Procura della Repubblica, in un'ottica di incremento della competenza territoriale di riferimento e di un'adeguata dotazione organica, sia nella componente riferibile ai magistrati sia del personale ausiliario, ferma restando la necessità ed urgenza dell'insediamento del distaccamento Polizia stradale, compatibile con la riapertura del Tribunale;

le richieste di riutilizzo della parte disponibile dell'immobile sono state sostenute ed avallate sia dalla

Prefettura di Cuneo, sia dal presidente del Tribunale di Cuneo, che con proprie note, indirizzate al Ministero, hanno sottolineato come la richiesta avanzata dal Comune di Saluzzo risponderebbe a plurimi interessi pubblici,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se non ritenga utile avviare un'azione risoluta, coordinata e concreta, nell'interesse generale, per una pronta e veloce soluzione che permetta, immediatamente, il riutilizzo dell'immobile, ormai necessario ed improrogabile, mantenendo così in efficienza un edificio che altrimenti rischierebbe un rapido degrado;

se non ritenga utile assumere con urgenza tutte le iniziative necessarie per un esito positivo anche considerando la rilocalizzazione della Polizia stradale al suo interno, nel mantenimento del servizio di pubblica sicurezza per la comunità e per il territorio piemontese tutto, anche nell'auspicabile collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni e nell'interesse dei cittadini, non solo del saluzzese, in un'ottica di nuova fruizione funzionale, per evitare che diventi così uno spreco di denaro pubblico ed un vuoto urbano, fatiscente ed abbandonato.

(3-00801)

[BERTACCO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 24 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo sancisce "il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione" e impegna gli Stati membri a sforzarsi di "garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi";

tale principio trova altresì fondamento nell'articolo 32 della Costituzione, che riconosce il diritto alla salute come "diritto fondamentale" dell'individuo e interesse della collettività che, in quanto tale, deve essere garantito anche ai minori;

numerosi sono gli interventi che possono essere predisposti, nell'ambito di appositi piani ministeriali, per la prevenzione, l'informazione, la sorveglianza epidemiologica e il contrasto della diffusione delle infezioni da HIV nonché l'assistenza alle persone affette da tali patologie;

in particolare, l'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, reca disposizioni in materia di accertamento dell'infezione e sancisce che nessuno può essere sottoposto, "senza il suo consenso", ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse e che la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data "esclusivamente" alla persona cui tali esami sono riferiti;

considerato che:

nel nostro ordinamento la capacità di agire, e, dunque, di stipulare negozi giuridici e incidere sulla propria sfera giuridica, si acquista con la maggiore età, ovvero al compimento del diciottesimo anno, salvo i casi speciali per i quali sia richiesta un'età diversa;

attualmente, proprio al fine di garantire al minore la tutela assoluta del diritto fondamentale alla salute, sono già previste alcune ipotesi di deroga a tale regola generale contenuta nell'articolo 2 del codice civile (ad esempio, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza ovvero di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza);

lo scorso mese di febbraio l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, rispondendo ad una specifica richiesta di parere del Ministro in indirizzo, si è espressa favorevolmente sulla possibilità di valutare l'introduzione di norme che consentano in Italia l'accesso ai *test* dell'HIV e per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) da parte dei minorenni anche senza il preventivo consenso dei genitori;

l'Autorità, nel rendersi disponibile a fornire il proprio contributo già in fase di redazione di un eventuale disegno di legge in materia, ha chiarito che è comunque necessario che siano rispettate le seguenti tre condizioni: 1) i *test* devono essere eseguiti in un "contesto protetto e dedicato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"; 2) in caso di positività ai *test*, i genitori o il tutore devono essere coinvolti al fine di garantire al minore un "adeguato supporto affettivo nella gestione della notizia e della terapia"; 3) è necessario promuovere capillarmente una "cultura della prevenzione e l'educazione all'affettività e alle emozioni";

anche alla luce delle considerazioni espresse dalla "Consulta dei ragazzi" (organo di consultazione istituito presso la medesima *authority*) interpellata al riguardo, si ritiene assolutamente urgente e prioritario un intervento normativo in materia, tenuto conto che la possibilità per il minore di accedere (gratuitamente e in anonimato) al *test* HIV, anche senza il consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è del tutto rispondente al suo superiore interesse e che, invece, l'attuale disciplina costituisce, di fatto, un serio ostacolo al libero accesso ai *test* diagnostici;

i dati diffusi evidenziano, peraltro, che i contagi da HIV in età precoce sono sempre più frequenti a fronte di diagnosi spesso troppo tardive,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo stia predisponendo in concreto al fine di assicurare il libero accesso alle persone minorenni ai *test* diagnostici e quando ritenga di poter proporre un'efficace modifica normativa.

(3-00802)

[MALPEZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 18 ottobre 2018 si è svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

i concorrenti avrebbero dovuto essere 8.736, ma il numero è stato alterato dalla mancata partecipazione dei concorrenti della Sardegna che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non hanno potuto svolgere la prova, che è stata rinviata al 13 dicembre 2018;

nell'ambito della procedura, sono state riscontrate diverse anomalie che riguardano la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio; la violazione del principio dell'anonimato; la mancata pubblicazione, in anticipo, delle griglie di valutazione con descrittori analitici; la disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi, rimessa ad un'eccessiva discrezionalità; malfunzionamenti della tastiera; impostazione della risoluzione di casi non riscontrabili nei contenuti del bando; predisposizione di quadri di riferimento uguali, con evidente vantaggio per i candidati che hanno svolto la prova successivamente;

in particolare, sarebbe grave la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte sancita dall'articolo 8, comma 2, del bando;

sembra, dunque, evidente la violazione del disposto del decreto ministeriale 24 novembre 2017, nonché la violazione del principio di equità, che avrebbe dovuto creare pari opportunità per tutti i concorrenti;

tale principio di equità appare ulteriormente violato considerato che la griglia di valutazione con i rispettivi criteri, è stata pubblicata 24 ore prima della prova. In tal senso, il Ministero ha opportunamente pubblicato la griglia, aggiungendo l'"incipit" per ognuno dei 5 quesiti. L'*incipit* era di orientamento ai candidati per comprendere la tipologia dei quesiti, ma altresì inutile, in quanto pubblicato solo 24 ore prima. Ebbene, la stessa griglia e il medesimo *incipit* è stato utilizzato per i candidati della Sardegna, che sono stati chiaramente avvantaggiati;

nel rispetto del dettato del bando del corso concorso, il Ministero avrebbe potuto rinviare la prova per tutti i concorrenti, in osservanza del comma 12 dell'articolo 8;

si sottolinea, inoltre, la disomogeneità dei comportamenti adottati dai comitati di vigilanza nelle sedi di svolgimento della prova scritta in ordine ai "testi di legge" consultabili ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 del bando;

vi è grande disappunto e comprensibile delusione in molti candidati che, dopo anni di duro studio e a seguito di spese per la preparazione, hanno affrontato una prova predisposta in maniera incerta e che ha avvantaggiato alcuni di loro;

a seguito della pubblicazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019 cui è allegato l'elenco degli ammessi, sono pervenute al Ministero più di 2.000 istanze di accesso agli atti a sottolineare la convinzione di molti candidati che non siano stati rispettati i principi di giustizia procedurale e giustizia distributiva;

contrariamente ad ogni regola di trasparenza, al momento non sono noti i nominativi del comitato tecnico-scientifico deputato alla redazione delle prove, così come i criteri di distribuzione delle prove

per la correzione tra le varie commissioni,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire le ragioni per cui, nell'articolazione della procedura concorsuale, non sia stato rispettato il dettato dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 24 novembre 2017;

se non ritenga opportuno rendere noti i nomi dei componenti del comitato tecnico-scientifico anche con la finalità di verificare eventuali incompatibilità;

se non ritenga di avviare un'attività ispettiva interna per verificare la relazione tra il numero di ammessi per regione di provenienza e i posti disponibili per la stessa regione;

se non ritenga di dover avviare un'attività di verifica sul sistema informatico ed in particolare sulla procedura di abbinamento tra elaborato e codice;

se non ritenga, con riferimento agli atti endoprocedimentali che hanno portato alla formazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019, di rendere pubblici i dati relativi alla percentuale di ammessi per commissione e, qualora da questi si evincesse un'ulteriore violazione delle leggi della statistica, provvedere a quanto necessario per ripristinare la legalità in tale procedura concorsuale.

(3-00803)

[TARICCO](#), [CIRINNA'](#), [MAGORNO](#), [PINOTTI](#), [IORI](#), [STEFANO](#), [ROJC](#), [MESSINA Assuntela](#), [PARRINI](#), [ALFIERI](#), [VATTUONE](#), [BITI](#), [D'ALFONSO](#), [CUCCA](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [SBROLLINI](#), [FERRAZZI](#), [BOLDRINI](#), [GARAVINI](#), [MARINO](#), [MALPEZZI](#), [SUDANO](#), [PATRIARCA](#), [FEDELI](#) -  
*Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Rai Way è la società incaricata di offrire servizi di diffusione radiotelevisiva terrestre, in ambito locale, regionale e nazionale, avendo a disposizione oltre 2.300 siti che consentono di raggiungere la copertura di oltre il 99 per cento della popolazione;

il *broadcasting* radiotelevisivo si propone come affidabile operatore di rete per i clienti implementando e gestendo le principali tecniche di diffusione: analogica e digitale, terrestre e satellitare per segnali audio, video e dati;

ciononostante e nonostante i progressi tecnologici, il segnale digitale, le parabole e tutte le altre tecnologie, ci sono ancora tanti abitanti, soprattutto in aree montane, che anche nel 2019 non vedono ancora le trasmissioni Rai. L'indagine Corecom Piemonte, ad esempio, ancora a fine 2018 fotografava una realtà di comuni montani e collinari dove la percentuale di chi non riesce a vedere la televisione è del 19 per cento, mentre è "solamente" il 13 per cento nei comuni "parzialmente montani", escludendo di fatto nel solo Piemonte dalla ricezione di segnale Rai quasi 600.000 cittadini;

sempre in Piemonte gli impianti di diffusione del segnale nazionale gestiti dalla Rai sono 28, cui si aggiungono altri 110 per il segnale regionale, e poi ve ne sono altri 159 sono gestiti da Comuni e Unioni di Comuni; nonostante questa situazione nella valle di Lanzo (20 per cento) e la val Susa, il segnale Rai è praticamente irraggiungibile dal 26 per cento degli abitanti, ma questa percentuale sale al 32 per cento tra i comuni dell'alta Langa, al 41 per cento tra i comuni del Monviso, fino al clamoroso 58 per cento della valle Elvo. Si segnalano anche le situazioni del monregalese (16 per cento senza segnale) e del Cebano (13 per cento) unite alla situazione della valle Maira, dove da lungo tempo si lamentano grosse difficoltà di ricezione del segnale digitale terrestre dei canali Rai, problematica acuita negli ultimi mesi nella media ed alta valle, dove il segnale risulta assente per la maggior parte del giorno;

considerato che:

il Ministero dello sviluppo economico cura il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), gestisce contributi per le emittenti televisive locali e vigila sugli adempimenti previsti dal contratto di servizio della Rai;

i vertici di Rai Way hanno più volte garantito miglioramenti nella copertura del segnale e sostenuto il loro massimo sforzo per la puntuale ricerca di soluzione dei problemi;

nello specifico della valle Maira, a seguito di accertamenti tecnici effettuati anche da parte di personale della Rai, è stato appurato che il problema è determinato da un'interferenza di intensità variabile sul

segnale Rai proveniente da valle, che inibisce il corretto funzionamento dei ripetitori a monte sul territorio, in particolare della postazione di San Martino di Stroppo (Cuneo), che ha il compito di ricevere e ritrasmettere il segnale agli altri apparati a monte, con mancanza di copertura su tutta la media-alta valle: la postazione è risultata funzionante, ma sussistono problemi gravi di ricezione; l'apparato di San Martino di Stroppo risulta uno di quelli concessi in comodato d'uso gratuito dalla Rai alla Regione Piemonte (comodatario) e all'Unione montana della valle Maira, in occasione del passaggio al sistema di radiodiffusione digitale terrestre;

rilevato che continuano le difficoltà in moltissime valli e in generale in larga parte del territorio montano e collinare e, ad oggi, non è stata formulata alcuna ipotesi o proposta di soluzione definitiva al problema, e nello specifico della situazione della valle Maira, nonostante ripetuti solleciti alla Rai SpA a Roma per il tramite anche di Rai Way SpA di Torino, non vi sono state risposte, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga necessario intervenire e richiedere azioni atte a superare i disagi in questi territori, anche per superare una situazione diventata davvero insostenibile, soprattutto in un percorso di transizione al digitale, garantendo a tutti i territori soprattutto a quelli più marginali, la possibilità di accedere ai servizi di base quali la televisione pubblica, intesa come prerequisito minimo per tutta la popolazione italiana;

se non ritenga nel caso specifico della valle Maira di garantire una rapida soluzione al problema, anche in considerazione del fatto che l'area è oggetto di una sperimentazione della strategia nazionale aree interne e conseguentemente oggetto di iniziative e di investimenti governativi con risorse notevoli.

(3-00804)

MARGIOTTA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 è stato istituito l'ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val d'Agri Lagonegrese, in attuazione all'articolo 2, comma 5, della legge n. 426 del 1998;

l'istituzione dell'ente parco è stata preceduta dall'intesa sancita con la Regione Basilicata, espressa con decreto della Giunta regionale n. 537 del 17 aprile 2007;

l'art. 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) prevede che l'ente parco abbia personalità di diritto pubblico e sia sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

con decreto ministeriale n. 0000344 del 12 dicembre 2008 è stato disposto lo scioglimento del consiglio direttivo dell'ente parco e, contestualmente, nominato il dottor Alfonso Di Palma quale commissario straordinario ed il dottor Vincenzo Cante e dottoressa Rosanna A. Laraia quali subcommissari;

il decreto, come riportato dagli organi di stampa locali, è stato impugnato dagli interessati per l'annullamento, previa sospensione degli effetti presso il Tribunale amministrativo regionale di Basilicata;

pur avendone, l'adito Tribunale, disposto la discussione per ben due volte, non è stato possibile deciderne l'esito, in quanto regolarmente ed in prossimità della data fissata per l'udienza, il Ministro con intenti dilatori avrebbe emesso nuovi singoli decreti di sostituzione, dapprima del commissario straordinario e successivamente e separatamente dei due subcommissari;

tale atteggiamento non appare rispettoso nei riguardi non solo dei ricorrenti, ma dei rappresentanti delle istituzioni locali, cui la legge riserva la nomina dei propri rappresentanti in seno al consiglio direttivo dell'ente parco, tenuto conto che la comunità del parco ed il presidente della Giunta regionale *pro tempore* si erano espressi negativamente sul procedimento di commissariamento;

ad oggi l'attività dell'ente parco risulta, oltre che paralizzata dal punto di vista amministrativo, permeata da una serie di illegittimità rilevate dal collegio dei revisori, come riportato da notizie di stampa del 23 aprile 2019, denunciati a tutte le autorità competenti, nonché trasmesse al Ministero vigilante,

si chiede di sapere:



quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per il superamento delle criticità rilevate dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 3/19 del 15 aprile 2019;  
quali siano le ragioni della mancata nomina del direttore dell'ente parco, pur essendo il procedimento concluso da parte del consiglio direttivo *pro tempore* dell'ente parco;  
quali siano le ragioni per le quali "il Ministro interrogato ha ritenuto che, allo stato, non sussistano le condizioni per procedere alla nomina di un soggetto con l'incarico di Direttore nell'ambito della terna individuata dal Consiglio Direttivo *pro tempore*", come riportato nella nota del Ministero n. 0000578 del 14 gennaio 2019 e non esplicitate nella stessa, tenuto conto che la norma che regola la materia non assegna al Ministro la prerogativa del gradimento della terna dei candidati, ma la verifica del solo requisito di idoneità dell'iscrizione all'albo ministeriale.

(3-00805)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[LANZI](#), [ORTOLANI](#), [ABATE](#), [ACCOTO](#), [AIROLA](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [AUDDINO](#), [BOTTICI](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [CASTALDI](#), [CASTELLONE](#), [CIAMPOLILLO](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#), [CORRADO](#), [CROATTI](#), [CRUCIOLI](#), [DELL'OLIO](#), [DE LUCIA](#), [DI GIROLAMO](#), [DI MARZIO](#), [DONNO](#), [EVANGELISTA](#), [FEDE](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTO](#), [GUIDOLIN](#), [L'ABBATE](#), [LA MURA](#), [LEONE](#), [LOMUTI](#), [LOREFICE](#), [LUPO](#), [MAIORINO](#), [MANTOVANI](#), [MATRISCIANO](#), [MONTEVECCHI](#), [NATURALE](#), [PARAGONE](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PERILLI](#), [PIRRO](#), [PISANI](#) Giuseppe, [PRESUTTO](#), [RICCIARDI](#), [ROMANO](#), [TAVERNA](#), [VACCARO](#), [VANIN](#), [QUARTO](#), [FATTORI](#), [NOCERINO](#), [LICHERI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

lo stoccaggio del gas è l'immagazzinamento del gas in appositi depositi per poterlo poi utilizzare successivamente e dilazionarne nel tempo l'utilizzo. L'attività di stoccaggio riveste quindi un ruolo molto importante, in quanto consente di ottimizzare la produzione primaria del giacimento, di modulare la fornitura di gas in funzione della variabilità e stagionalità della domanda e soprattutto di disporre di riserve strategiche per far fronte a necessità eccezionali. La pratica della sovrappressione consiste, invece, nell'aumentare la pressione del gas stoccato nelle rocce del sottosuolo oltre la pressione originaria del giacimento geologico prima dell'estrazione;

le rocce del sottosuolo costituenti l'originario giacimento di metano, formatosi in centinaia di migliaia di anni, hanno sostenuto una determinata pressione dei gas naturali. Già la pratica di stoccaggio le espone all'azione meccanica di riduzione e aumento della pressione nell'arco di pochi mesi. Aumentare la pressione anche oltre la pressione statica andrebbe a sollecitare ulteriormente le rocce e le strutture dei depositi esponendole a rischi strutturali, provocando dispersioni dei fluidi, attraverso le discontinuità strutturali delle rocce, anche per vari chilometri dal fondo pozzo di reiniezione, con il rischio di causare sismicità indotta e innescare eventi sismici più o meno forti, essendo spesso gli stessi pozzi di reiniezione localizzati in prossimità di faglie sismogenetiche come quelle che hanno originato il disastroso terremoto del 1688 (5,8 di magnitudo con effetti macrosismici pari a 8°-9° grado della scala MCS) con epicentro proprio in corrispondenza dello stoccaggio San Potito-Cotignola (Ravenna);

su richiesta di Edison, concessionario dei depositi di stoccaggio San Potito-Cotignola, il 13 marzo 2019 il direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, dottor Giuseppe Lo Presti, ha firmato l'autorizzazione a procedere alla sperimentazione di due anni della pratica di sovrappressione fino al 20 per cento della pressione statica escludendo, a parere degli interroganti sorprendentemente, vista la situazione strutturale e sismica ben nota nella letteratura scientifica, la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA);

la Regione Emilia-Romagna aveva inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il parere contrario all'esclusione dalla procedura di VIA con nota prot. PG/2018/322859 del 7 maggio 2018;

la popolazione residente, le amministrazioni locali, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il servizio geologico della Regione hanno espresso ripetutamente la loro contrarietà e la preoccupazione per la richiesta di sovrappressione avanzata dalla società Edison;

gli stoccaggi sono localizzati in un'area classificata a rischio sismico 2, sismicità medio-alta (misura PGA fra 0,15 e 0,25 g, l'accelerazione di gravità), dove gli eventi sismici possono creare danni ingenti come accaduto con il citato terremoto dell'11 aprile 1688, di magnitudo 5.8, con epicentro nei pressi di Cotignola che fu semidistrutta mentre gravi danni si registrarono anche a Bagnacavallo e Russi, crolli minori e lesioni fino a Forlì e Cesena;

inoltre si trovano in un'area densamente popolata e che presenta un patrimonio culturale notevole e unico al mondo. Solamente i comuni che si trovano sopra il deposito, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Faenza, Solarolo e Castel Bolognese, hanno una popolazione complessiva di quasi 130.000 abitanti. Ravenna con i suoi monumenti religiosi paleocristiani e bizantini, patrimonio mondiale dell'umanità, dista solamente una ventina di chilometri;

all'elevato rischio a cui viene esposta la popolazione procedendo con la pratica della sovrappressione, considerato che lo stoccaggio di metano avviene nel sottosuolo interessato da faglie sismogenetiche attive già cariche di energia tettonica accumulatasi nel sottosuolo dal 1688 fino ad oggi, non corrisponde neanche un vantaggio economico per lo Stato. Il guadagno è per le società concessionarie che, ad esempio, con uno stoccaggio in sovrappressione del 7 per cento andrebbero ad ampliare di quasi il 40 per cento la quantità del gas stoccato;

considerato che:

il Ministro in indirizzo non si è mai espresso pubblicamente in merito alla pratica di sovrappressione e ai suoi potenziali pericoli per le persone e i territori specialmente nelle aree nel cui sottosuolo si trovano faglie attive sismogenetiche, come accertato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tenendo presente che i fluidi reiniettati ad alta pressione possono disperdersi fino a vari chilometri lateralmente e verticalmente al pozzo di reiniezione (come accertato nel pozzo di reiniezione Costa Molina 2 in val d'Agri) con la possibilità che vadano ad interessare e destabilizzare faglie attive;

il Ministro ha la facoltà di avocare a sé la competenza dell'atto firmato dal dottor Lo Presti, in ragione della gravità della decisione presa. A giudizio degli interroganti intervenire sull'atto non significherebbe bloccare la procedura di richiesta di sovrappressione e la sua sperimentazione di due anni, ma solo sottoporla a procedura di valutazione di impatto ambientale preventiva necessaria per valutare compiutamente le proposte progettuali con dati più attendibili, e quindi, in ultima analisi, più cautelativi e a favore della sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario annullare l'atto emesso dal direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali al fine di rivedere l'esclusione della sperimentazione della pratica di sovrappressione nello stoccaggio denominato San Potito-Cotignola dall'ottenimento di VIA preventiva;

se rilevi nella pratica della sovrappressione un rischio per la popolazione, l'ambiente e il patrimonio culturale che insistono nei territori dove sono presenti le strutture geologiche porose che costituiscono lo stoccaggio di gas in un sottosuolo interessato da faglie attive sismogenetiche, che hanno già causato terremoti come quello del 1688, e, nel caso, se intenda adottare iniziative di competenza affinché siano revocate le richieste pendenti di sovrappressione in tutte le regioni italiane.

(3-00800)

[MALPEZZI](#), [MARCUCCI](#), [CIRINNA'](#), [FEDELI](#), [ASTORRE](#), [CUCCA](#), [MAGORNO](#), [IORI](#), [SBROLLINI](#), [GINETTI](#), [D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [GARAVINI](#), [MESSINA Assuntela](#), [VERDUCCI](#), [ALFIERI](#), [COMINCINI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa per l'anno nel 2019, a seguito di due regolari bandi di gara della Consip, verrà speso il costo complessivo di 168 milioni di euro per il noleggio di 8.280 autovetture di servizio;

come riportato dal quotidiano "Il Messaggero" in data 29 aprile 2019, nel 2019 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe conteggiato 33.500 auto contro le 29.195 censite nel corso dell'anno 2018. Tuttavia, ad oggi non sono disponibili dati ufficiali, nonostante il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, in materia di determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture

di servizio con autista adibite al trasporto di persone, preveda che le pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali, siano tenute a comunicare, ogni anno, in via telematica al Dipartimento e a pubblicare sui propri siti istituzionali il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate;

secondo quanto riportato dall'articolo, i dati ufficiali sarebbero pronti già dalla fine del mese di febbraio e il ritardo nella pubblicazione sarebbe dovuto alla volontà di non rendere pubblico prima delle elezioni europee di maggio il numero effettivo delle autovetture di servizio, al fine di mantenere il più a lungo possibile riservato l'aumento di costi apportato dall'attuale Governo;

a quanto detto si aggiunga che il citato decreto del Presidente del Consiglio 25 settembre 2014, all'articolo 2, comma 1, dispone che: "ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, può disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati: a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è inferiore o pari a 50 unità; b) 2 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 51 e 200 unità; c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 201 e 400 unità; d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 401 e 600 unità; e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è superiore a 600 unità";

se i dati riportati trovassero conferma, ci si troverebbe di fronte ad un'impennata dei costi per l'utilizzo delle autovetture di servizio in assoluta controtendenza rispetto alle politiche di risparmio attuate dai Governi Pd della XVII Legislatura. In tal senso, si pensi all'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che chiarisce come il fine delle disposizioni sia il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle autovetture di servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente chiarire in maniera tempestiva se le notizie riportate dai citati organi di stampa siano vere e, in particolare, quale sia il costo effettivo che si prevede di sostenere per il noleggio delle autovetture di servizio per l'anno 2019;

se non ritenga di dover procedere con la massima urgenza alla pubblicazione dei dati relativi al numero delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

se non ritenga, altresì, di chiarire urgentemente se sia rispettato il vincolo numerico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 disposto per le autovetture di servizio utilizzate dalle amministrazioni centrali dello Stato.

(3-00806)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a seguito del tragico crollo del "ponte Morandi" a Genova lo scorso 14 agosto 2018, il Ministro in indirizzo ha manifestato pubblicamente in più occasioni l'intenzione di rivedere, addirittura valutando la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, il sistema delle concessioni di servizi pubblici nel settore dei trasporti, incluso quello aeroportuale;

nell'ambito di quest'ultimo comparto, si rileva come in data 25 ottobre 2012 l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporti di Roma SpA abbiano stipulato l'atto unico della "convenzione - contratto di programma" per la gestione fino al 2044 del sistema aeroportuale della capitale, e relativi allegati;

esso è stato successivamente approvato, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 109, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012;

rispetto a tale concessione, l'interrogante desidera proporre alcuni rilievi; anzitutto, l'articolo 20, comma 3, della convenzione prevede il versamento in favore della concessionaria decaduta di un indennizzo, calcolato secondo una precisa metodologia (denominata "*discounted unlevered free cash*

*flow*"), da corrispondere anche nei casi in cui la decadenza derivi dal verificarsi di gravi inadempimenti, come "gravi e reiterate violazioni del codice della navigazione" (lettera a)), "gravi e reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza" (lettera b)), "ulteriore grave ritardo nell'attuazione degli investimenti previsti nel Documento tecnico decennale" (lettera d));

questa clausola richiede una prima attenta riflessione in quanto, a parere dell'interrogante, prevedendo un indennizzo anche nel caso delle gravi inadempienze citate, determina una drastica compressione dell'elemento del "rischio d'impresa a carico del concessionario", elemento che, come ribadito da un consolidato orientamento della giurisprudenza sia nazionale che europea (in particolare, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 10 settembre 2009, causa C-206/08, Eurawasse, e 10 marzo 2011, causa C-274/09) nonché del Consiglio di Stato (sezione III, 14 giugno 2017, n. 2926), rappresenta il carattere qualificante del contratto di concessione di servizi, nonché l'elemento distintivo tra questa tipologia contrattuale rispetto a quella del contratto di appalto;

una seconda riflessione investe il profilo della corretta applicazione o il mancato rispetto da parte del concessionario del decreto-legge n. 78 che regola e consente sistemi di tariffazione, nel caso di concessioni aeroportuali, in deroga alla normativa vigente: si evidenzia che, come espressamente previsto dall'articolo 21 del contratto di programma, la definizione del sistema di tariffazione pluriennale e le modalità del suo periodico aggiornamento è fissato da ENAC e dalla concessionaria nell'ambito della deroga introdotta dall'articolo 17, comma 34-*bis*, citato, che, in particolare, autorizza l'ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia (delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007), a condizione che "gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore", e comunque con un vincolo di destinazione di detti investimenti finalizzati ad "incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali";

sulla genesi della disposizione (introdotta in via emendativa nelle more dell'esame dello stesso decreto-legge n. 78), come riportato da fonti stampa, si sarebbe pronunciato pubblicamente, rivendicandone la "paternità", il presidente di Assaeroporti e dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, lo scorso 5 giugno 2018, in occasione della presentazione del rapporto e bilancio sociale per il 2017 e della celebrazione di 20 anni di attività dell'ENAC, dichiarando testualmente (e riferendosi al periodo in cui lo stesso rivestiva anche la carica di presidente di Aeroporti di Roma, quindi con la conseguente emersione di possibile conflitto di interessi): «ci siamo inventati un emendamento che consentisse i famosi contratti in deroga»;

dall'analisi dei bilanci di Aeroporti di Roma per il periodo 2013-2017, sia preventivi che consuntivi, sembrerebbe possibile dedurre come le risorse finanziarie destinate agli investimenti infrastrutturali derivino da autofinanziamento e non da capitali di mercato, grazie al consistente e positivo flusso di cassa operativo generatosi in conseguenza dell'aumento delle tariffe sui biglietti dei passeggeri: l'incremento delle corrispondenti voci di bilancio sarebbe determinato dunque esclusivamente dagli aumenti tariffari, e non dai "capitali di mercato del gestore", dei quali non pare esservi traccia nei bilanci di Aeroporti di Roma né in forma di incremento del capitale sociale, né in quella dell'indebitamento sul mercato dei capitali;

il medesimo innalzamento in deroga delle tariffe, che fa di Fiumicino l'aeroporto più caro d'Italia (con tariffe medie pari a 30,94 euro per passeggero, come evidenziato da alcune rilevazioni riportate dalla stampa), ha consentito al gestore di registrare rendite superiori a quelle preventivate nel piano economico e finanziario, come è possibile evincere dall'analisi dei bilanci di Aeroporti di Roma negli anni dal 2013 al 2017;

l'interrogante ritiene doveroso mettere in rilievo alcuni legittimi dubbi, sull'effettiva rispondenza dell'applicazione del regime di sottoscrizione di contratti in deroga alla delibera CIPE n. 38 del 2007 e dunque mediante investimenti fondati sul ricorso a capitali di mercato, all'interesse pubblico di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali nazionali; oppure che l'operazione non abbia favorito manovre speculative, in questo caso, a discapito dell'utenza, dettate dall'intenzione di instaurare un meccanismo di regolazione tariffaria più favorevole ad un rapido ed ingente conseguimento di utili da parte del concessionario; nel caso fosse appurato, ciò dovrebbe inevitabilmente portare all'attivazione della procedura per la decadenza dalla concessione;

appare dunque necessario, al fine di chiarire ogni legittimo sospetto, valutare l'opportunità di avviare con urgenza un'attività di verifica e analisi sui bilanci del concessionario, al fine di determinare l'effettiva coerenza tra il requisito legale dell'utilizzo di capitali di mercato del gestore che consente l'applicazione del regime in deroga di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, da parte di ENAC, e le corrispondenti voci di bilancio della società concessionaria, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di verificare con urgenza se nell'ambito della concessione tra ENAC e Aeroporti di Roma il concessionario abbia pienamente rispettato il requisito dell'impiego di capitali del mercato richiesto dalla legge per il finanziamento di investimenti infrastrutturali in deroga alla normativa vigente;

se, nell'ambito del processo di revisione del sistema delle concessioni di servizi pubblici, non ritenga necessario introdurre elementi che garantiscano l'effettivo trasferimento del rischio d'impresa dalla pubblica amministrazione al privato concessionario, disponendo espressamente la nullità di clausole che tendano ad introdurre forme di indennizzo in caso di decadenza per gravi inadempienze del concessionario.

(4-01602)

[DE FALCO](#), [BONINO](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio, in particolare il regolamento (CEE) n. 3577/92, prevede che prima di assoggettare determinati servizi a obblighi di servizio pubblico (OSP), l'ente affidante, che nel caso di specie è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia tenuto a verificare preventivamente se vi siano le condizioni per l'offerta dei servizi di cabotaggio marittimo in regime di libero mercato, senza compensazione;

solo in presenza di comprovata mancanza delle condizioni per l'esercizio del servizio nel libero mercato, l'ente affidante può assoggettare i servizi a obblighi di servizio pubblico ed erogare quindi un contributo economico;

nel 2012, quando la Tirrenia venne ceduta alla società Moby SpA fu creata la Tirrenia in amministrazione straordinaria, allo scopo di tutelare i crediti vantati dalla compagnia di navigazione pubblica, tra cui vi erano sia le rate di prezzo ancora dovute dall'acquirente Moby SpA (180 milioni di euro da pagare entro il 2021) sia le navi traghetto Tirrenia, che costituiscono una garanzia reale e che dopo alla fusione potrebbero essere destinate alla vendita;

la società CIN (Compagnia italiana di navigazione) è titolare della convenzione stipulata il 18 luglio 2012 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo, in regime di pubblico servizio tra l'Italia continentale e le isole maggiori e minori, per il quale servizio percepisce un contributo pari a oltre 72 milioni di euro annui di sussidi pubblici;

il 17 ottobre 2018 le assemblee straordinarie delle due società, Moby SpA e CIN, entrambe facenti parte del gruppo Onorato, hanno deliberato un progetto di fusione inversa con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-*bis* del codice civile, fusione che comporta l'incorporazione della società controllante Moby in CIN, sua controllata al 100 per cento;

l'accordo di fusione è stato impugnato da parte della gestione commissariale di Tirrenia dinanzi al Tribunale di Milano, nel timore che la società risultante dalla fusione non sia in grado di offrire le garanzie patrimoniali necessarie per consentire la restituzione del credito vantato dallo Stato per l'acquisto del ramo d'azienda di Tirrenia;

il rischio, secondo i commissari di Tirrenia, deriva dalla possibilità che con la fusione delle attuali due società in un'unica entità i crediti vantati sugli *asset* esclusivamente di Tirrenia possano trasformarsi in crediti sulla flotta della "nuova CIN" e quindi condivisi con altri pretendenti;

l'opposizione dei commissari di Tirrenia è estremamente importante. Infatti, come espressamente indicato nel *business plan* del 2018-2023, allegato al progetto di fusione, il perfezionamento della fusione tra Moby e CIN "risulta subordinato alla mancata opposizione da parte dei creditori di Moby e di Cin". Quindi, la decisione di Tirrenia blocca la fusione stessa;

in data 4 marzo 2019 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato un parere del 13 febbraio 2019 con riguardo alla fusione per incorporazione tra Moby e CIN

relativamente all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico in scadenza nel luglio 2020;

AGCM osserva che la società risultante dalla fusione sarà gravata dai debiti che pesano sulle società partecipanti, mentre la scadenza di tali debiti travalica di almeno 2-3 anni l'orizzonte temporale dell'attuale convenzione, la cui proroga rispetto alla scadenza prevista per il 2020 appare essere quindi, di fatto, uno dei presupposti impliciti per i contraenti, poiché la legge impone che le imprese che decidono una fusione devono avere adeguate fonti di reddito per finanziare l'operazione, a tutela dei creditori (tra cui vi è lo Stato), mentre Moby e CIN hanno indicato come fonte principale i flussi di cassa provenienti dall'attività di trasporto marittimo;

l'Autorità ha ritenuto indispensabile, prima di qualunque proroga o nuova convenzione, che si debba ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, per l'affidamento di uno o più contratti di servizio, per massima la tutela possibile della libera concorrenza nell'attività di cabotaggio, qualora quella verifica preventiva del mercato consenta in concreto di assoggettare i servizi a obblighi di servizio pubblico;

l'Autorità ritiene che l'obiettivo di garantire la continuità aziendale della società risultante dall'eventuale fusione non possa consentire un'eventuale proroga della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza;

si tratta a parere degli interroganti di una chiara e corretta bocciatura di ogni eventualità di proroga o di una nuova convenzione senza prima l'espletamento di entrambe le procedure ricordate, e certamente il Ministero dovrà tenere debitamente conto di tale parere, almeno per evitare gli effetti indesiderabili prevedibili,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, alla luce del chiaro parere dell'Autorità che esclude la liceità di ogni eventuale proroga del regime di convenzione attualmente in vigore, ed in scadenza il 18 luglio 2020;

inoltre, se non ritenga di agire per tempo, già ora, eventualmente anche tramite l'attivazione di procedure di revoca della convenzione stessa, per porre fine a quello che appare agli interroganti un vero e proprio monopolio finanziato con fondi pubblici ed evitare anche che i creditori della società risultante dalla fusione, tra cui lo Stato, siano tutelati solo dagli eventuali flussi di cassa, costituiti in parte rilevante dalle stesse erogazioni pubbliche, cosicché in realtà lo Stato creditore rimarrebbe sostanzialmente sprovvisto di tutela effettiva.

(4-01603)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

alcune malattie possono essere curate solo con farmaci specifici che riescono a bloccarne gli effetti devastanti;

i pazienti non possono rimanere sprovvisti di questi medicinali, senza i quali peggiora velocemente la loro salute, a volte in modo irreversibile;

questa situazione peggiora drasticamente la qualità della loro vita;

comporta un peggioramento delle loro relazioni con la loro famiglia e con il mondo esterno;

la salute di un essere umano vale di più degli incassi degli operatori economici del settore;

considerato che:

tra queste malattie che necessitano di cure specifiche compare il Parkinson;

alcuni farmaci specifici legati alla cura di questa malattia, in particolare il Sinemet, continuano ad essere carenti o addirittura introvabili nelle farmacie di tutta Italia;

i pazienti sono costretti perciò a girovagare per le farmacie delle varie regioni italiane, per cercarne una che abbia il medicinale in magazzino;

il Ministero della salute non ha provveduto ad emanare circolari in proposito;

considerato altresì che:

pare che i farmaci destinati al mercato italiano vengano acquistati da grossisti ma anche da farmacisti e venduti all'estero con prezzi maggiorati anche del 300 per cento;

gli stessi medici sono costretti a modificare le terapie ai pazienti con la sostituzione dei farmaci con altri meno efficaci,

si chiede di sapere:

se questi accaparramenti di farmaci salvavita non appaiano come una forma impropria di aggrottaggio;  
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per ripristinare una situazione di normalità nell'accesso all'uso di questi farmaci;

in carenza di una normativa europea che regoli la vendita dei farmaci indispensabili, se non ritenga necessario provvedere a livello nazionale per porre fine a questa ingiustizia.

(4-01604)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la "Candida auris" è una specie di micete ascomycota lieviforme. È stato descritto per la prima volta nel 2009 e gli è stato dato nome "auris", dal latino orecchio, per essere stato individuato nel canale auricolare di una paziente di 70 anni ricoverata in un ospedale geriatrico in Giappone. Si tratta di una specie del genere Candida che genera candidosi nell'uomo, una delle più frequenti infezioni acquisite in ambienti ospedalieri da soggetti indeboliti da altre malattie, sottoposti ad interventi chirurgici o immunocompromessi;

nella sua forma invasiva la candidosi può infettare il sangue, il sistema nervoso centrale, reni, fegato, ossa, muscoli, articolazioni, milza, occhi. Altri ceppi del fungo Candida non hanno sviluppato una resistenza significativa ai farmaci, ma più del 90 per cento delle infezioni da Candida auris sono risultate resistenti ad almeno un farmaco. Una volta attaccato il paziente si registrano sintomi che somigliano a quelli di una normale influenza: febbre, dolori e stanchezza. Per questo motivo la diagnosi può arrivare tardi, quando il sistema immunitario è già compromesso e infettato e il fungo può risultare fatale. Quasi la metà dei pazienti che contraggono la Candida auris muore, infatti, entro 90 giorni;

l'infezione Candida auris, a quanto risulta, ha già fatto diverse vittime in varie zone del pianeta, negli Usa ma anche in Giappone, Corea del Sud, Cina, India, Pakistan, Australia, Russia, Kenya, Sudafrica, sino anche all'Europa. In Europa il contagio ha riguardato 72 persone in Inghilterra al "Royal Brompton hospital" di Londra già nel 2015 e 85 in Spagna all'"Hospital universitario y politécnico de La Fe", a Valencia già nel 2016, con ulteriori segnalazioni in Germania, Belgio, Francia. Al momento, in particolare, negli Stati Uniti i casi risultano essere circa 600, di cui 300 solo a New York, ed altri a Chicago e nel New Jersey. A dir poco preoccupante appare l'esito di uno studio finanziato dal Governo britannico e pubblicato dal "Times", secondo il quale nel 2050 le morti per Candida auris nel mondo potrebbero essere 10 milioni, più degli 8 milioni di vittime per cancro;

l'aspetto che più spaventa di questo fungo è la sua resistenza a qualsiasi trattamento, una probabile conseguenza dell'abuso di antibiotici e antimicotici non solo nell'uomo ma anche sugli animali degli allevamenti e in agricoltura. Questo germe minaccia soprattutto coloro che hanno un sistema immunitario ridotto, come bambini, anziani, fumatori, diabetici e immunodepressi. Si diffonde in particolare negli ospedali, arrivando ad aggredire anche le pareti, tanto che l'anno scorso, dopo la morte di un paziente del "Mount Sinai hospital" di New York per Candida auris, per cancellare ogni traccia del virus l'ospedale è stato costretto a una disinfestazione speciale che ha compreso anche la sostituzione di alcune mattonelle del pavimento e di una parte del soffitto;

al momento, fortunatamente, non risultano criticità in Italia, dove comunque vi è la necessità di un alto livello di attenzione ed appare indispensabile che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si attivi per prevenire il rischio di eventuali casi legati a tale fungo. Il problema non è da sottovalutare anche alla luce dell'estrema rapidità con la quale si propaga quest'infezione. È un problema che riguarda gli ospedali e le case di cura e vanno fatti i controlli. Va fatta una diagnosi in tempi brevi, cosa non semplice perché la Candida auris si confonde facilmente con altri funghi e per identificarla serve una strumentazione giusta che analizzi il DNA del fungo. È un iter semplice in un grande ospedale che può risultare più complesso in un piccolo centro con i relativi rischi quindi da evitare per il paziente,

si chiede di sapere se il Ministero della salute stia ponendo in essere tutte le opportune azioni atte a monitorare la situazione in Italia ed eventualmente affrontare emergenze legate a questa pericolosa infezione, e se il Ministro in indirizzo non ritenga utile concordare con il Dipartimento di malattie

infettive dell'Istituto superiore di sanità un'apposita attività di prevenzione da estendere ai territori attraverso le aziende sanitarie locali.

(4-01605)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per il Sud*. - Premesso che:

il Governo ha inteso dare, all'atto della propria costituzione, un "segnale" al Mezzogiorno d'Italia mediante la nomina del Ministro per il Sud. Al Ministro, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, è stato delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno;

a giudizio dell'interrogante, tuttavia, a 10 mesi dall'insediamento del Ministro in indirizzo, non si riscontrano in alcun modo risultati tangibili in linea con tali finalità;

a riprova di ciò appare opportuno ricordare che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha disposto la proroga anche per quest'anno del "Bonus Sud": si tratta di una misura che ha lo scopo di incentivare l'occupazione per i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni che hanno la residenza in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e Abruzzo, Molise o Sardegna. Il *bonus* consiste in sgravi fiscali (un esonero contributivo al 100 per cento per un massimo di 8.000 euro annui) per quei datori di lavoro che assumono persone *under 35*. Al momento tale misura rimane al palo, perché, dato che mancano i decreti attuativi, Inps e Anpal non hanno ancora pubblicato le istruzioni per accedere al *bonus*. Nella XVII Legislatura, nel 2017 la circolare per il Bonus Sud venne pubblicata all'inizio del mese di marzo, nel 2018 il 19 marzo, ma questo Esecutivo sta peggiorando la situazione, perché il mese di aprile è passato e i datori di lavoro che vogliono usufruire dell'incentivo non possono ancora farlo;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato di aver voluto mettere 300 milioni di euro in un fondo per le aziende per potenziare gli investimenti al Sud che però arrivano con la creazione delle zone economiche speciali, previste inizialmente con un emendamento al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, "decreto semplificazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e ora contenute nel "decreto crescita", da poco licenziato dal Consiglio dei ministri e quindi non ancora operativo. Eppure già gli sgravi fiscali sulle assunzioni potrebbero aiutare l'occupazione quanto (e forse di più) del sistema del reddito di cittadinanza, che non prevede solo il sussidio fino a 780 euro al mese ma anche un sistema di accompagnamento verso l'impiego. Per il Bonus Sud mancano ancora le regole che definiscono la platea dei beneficiari, l'ambito territoriale di applicazione dell'incentivo, le assunzioni incentivate e i termini di presentazione delle istanze. E finché non vengono emanate le circolari non è possibile inoltrare la domanda;

le stesse preoccupazioni si palesano sul rispetto della riserva al Sud di "quota 34", cioè la destinazione del 34 per cento della spesa ordinaria dello Stato per investimenti al Sud, dove appunto risiede, circa, il 34 per cento della popolazione italiana (al momento la quota delle risorse ordinarie destinate al Mezzogiorno è pari al 28,9 per cento). Il ministro Lezzi, durante un incontro per la presentazione del rapporto Svimez, aveva asserito che "il governo intende fare investimenti per il Mezzogiorno nella quota ordinaria, quella nazionale, almeno pari al 34%, che corrisponde alla popolazione che risiede nel Sud d'Italia. In particolare la riserva del 34% sarà estesa ad Anas e RFI per incrementare infrastrutture varie delle quali il Sud ha urgente bisogno";

ad oggi della riserva del 34 per cento non si ha nessun riscontro e non è nemmeno stata nominata l'apposita commissione che avrebbe dovuto studiare come mettere in atto il programma di rilancio dello sviluppo economico al Sud. Inoltre, anche il progetto "Resto al Sud" di Invitalia, cioè l'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, è bloccato perché non sono ancora state riscritte le norme attuative. Come si legge sul sito di Invitalia "Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 saranno operative con l'emanazione delle disposizioni attuative per la gestione dell'incentivo", disposizioni che al momento non ci sono,

si chiede di sapere quali concreti interventi abbia posto in essere il Ministro in indirizzo ad oggi per il



Mezzogiorno d'Italia "al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese".

(4-01606)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini Naxos (Messina) è una delle stazioni principali della Sicilia, ubicata lungo la linea ferroviaria Messina-Siracusa, dorsale ionica posta al chilometro 288+476. La stazione, attivata nel 1866, venne costruita nello spazio tra due gallerie nella zona sottostante all'abitato di Taormina adiacente alla strada statale 114 (Orientale sicula) circa un chilometro prima dell'inizio dell'abitato di Giardini Naxos, nella frazione di Villagonia che ricade nel territorio di Taormina; la stessa prese così inizialmente il nome della località più vicina, Giardini Naxos, ma presto vi venne aggiunto quello di Taormina, poiché in questo comune ricadeva il fabbricato viaggiatori;

tale stazione porta quindi da oltre un secolo sia il nome di Taormina che quello di Giardini Naxos, venendo identificata come il punto di riferimento del traffico ferroviario all'altezza del principale polo turistico siciliano, di cui le due località rappresentano rispettivamente la prima e la seconda realtà ricettiva dell'isola. La città di Giardini Naxos in particolare fa registrare, secondo le stime del servizio turistico regionale, circa un milione di presenze annuali nelle strutture ricettive ed extraricettive con un elevato flusso di avventori e pendolari che fruiscono della stazione;

il 19 aprile 2019, tuttavia, a mezzo stampa, l'amministrazione comunale di Giardini Naxos ha denunciato l'inspiegabile scomparsa del nome della propria città dai *display* delle stazioni italiane di Trenitalia e pertanto la stazione Taormina-Giardini Naxos è diventata adesso soltanto "stazione di Taormina". L'improvviso cambio di dicitura, del quale non si spiega e non si conosce al momento la motivazione, rischia di determinare un grave danno economico e di immagine al Comune di Giardini Naxos, che ha così preannunciato l'avvio delle opportune richieste di chiarimenti nonché di eventuali azioni volte ad ottenere il ripristino del nome;

non si comprende, peraltro, se tale vicenda sia riconducibile a quanto già lamentato dal Comune di Giardini Naxos, che di recente aveva inteso procedere alla presentazione di un ricorso al Tar del Lazio avverso ad Rfi per *l'iter* della conferenza dei servizi riguardante il progetto per il raddoppio ferroviario della tratta ferroviaria Giampileri-Fiumefreddo, dalla quale Giardini Naxos era rimasta esclusa. In tale circostanza, il Comune era stato considerato ente locale non rientrante tra i Comuni chiamati a pronunciarsi sul progetto, poiché nel cui proprio territorio non sono previsti interventi per la nuova linea ferroviaria, e solo *in extremis* ci fu l'invito a partecipare alla riunione del 29 novembre 2018 a Roma, ma da Comune "uditore". Poi alla fine del 2018 era pervenuta una nota di Rfi che comunicava l'ammissione dell'ente locale all'*iter* della conferenza. Ciononostante, il Comune ha presentato ricorso al Tar del Lazio, con relativa istanza di sospensiva, "contro il progetto approvato e su tutti gli atti propedeutici e consequenziali, compresa la mancata convocazione alla conferenza dei servizi del Comune di Giardini". Va evidenziato, altresì, come Rfi abbia già palesato la volontà di sopprimere il nome di Giardini dalla futura stazione che nascerà a monte, a Taormina, nell'ambito del richiamato raddoppio ferroviario Giampileri-Fiumefreddo, ma si tratta di un'opera ancora nemmeno appaltata e cantierata. Si ritiene che non possa esserci attinenza tra questa soppressione immediata del nome di Giardini Naxos dalla stazione ancora esistente ed un progetto prospettico che (forse) sarà pronto nel 2028. Ad ogni modo appare necessario tutelare la Città di Giardini Naxos garantendo subito il ripristino del doppio nome per l'attuale stazione e confermando la doppia dicitura anche per l'opera futura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare i fatti evidenziati, garantendo di concerto con Rfi-Trenitalia il necessario ripristino immediato del nome di Giardini Naxos in tutte le segnalazioni elettroniche inerenti alla stazione di Taormina.

(4-01607)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il dirigente scolastico in Italia è la figura di vertice della pubblica amministrazione nell'istituzione scolastica. Tale ruolo, inquadrato nella dirigenza dello Stato nell'area istruzione e ricerca, con

dotazione organica che per l'anno scolastico 2018/2019 concerne 7.936 unità complessive, sulla base dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contempla la responsabilità di "gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati" della scuola e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha inoltre autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;

il dirigente (ex preside) controlla le risorse finanziarie concesse dallo Stato e organizza l'attività scolastica secondo "criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali". In questa sfera di competenze, la figura del dirigente scolastico non può prescindere da responsabilità connesse alla funzione educativa e deve, quindi, rappresentare un esempio professionale e morale per la comunità scolastica con adeguati comportamenti, consoni all'incarico ricoperto;

a tal riguardo, si evidenzia quando accaduto presso l'"istituto comprensivo Giardini", che comprende ben 11 scuole ricadenti nel territorio dei comuni di Giardini Naxos e Gaggi (Messina), e nello specifico i plessi dell'infanzia (scuola infanzia Calcarone, Mastrociccio, Pallio, Schisò ed infanzia di Gaggi), della primaria (scuola primaria Giardini, Calcarone, Pallio e Schisò) e scuola secondaria di primo grado (Giardini e Gaggi). L'amministrazione comunale di Giardini Naxos ha avviato, infatti, un procedimento legale nei confronti della dirigenza scolastica, a seguito di un grave gesto pubblico sul *social network* "Facebook";

il dirigente ha, infatti, apposto un commento con espressioni ingiuriose su un'immagine che ritraeva alcuni amministratori e consiglieri comunali di Giardini Naxos. Tale commento, apposto in calce all'immagine in modo pubblico, non è mai stato rimosso dall'autore, è tuttora presente in rete e liberamente accessibile a chiunque sul *social network*, con imbarazzo della comunità e disagio e disappunto delle famiglie poiché di questo turpiloquio sono ormai venuti a conoscenza la maggior parte degli studenti;

il tutto si inquadra in un contesto di conflittualità e di rapporti umani non idilliaci, non solo con le autorità comunali ma anche con il corpo docenti e con le famiglie;

l'espressione che apostrofa in modo offensivo amministratori della città di Giardini Naxos, oltre ai risvolti connessi all'azione intentata nei confronti della dirigenza dal Comune, che ritiene sia stato leso l'onore e il decoro dei soggetti (pubblici ufficiali) riceventi, rappresenta una discutibile condotta sulla quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è chiamato a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti;

si tratta di un *vulnus* per la comunità scolastica, essendo venuti meno i presupposti essenziali di un corretto adempimento della funzione educativa e formativa del ruolo di dirigente, e tale fatto deplorabile ricade anche negativamente sull'autorità del Ministero di cui la dirigenza è diretta emanazione ed è tenuta all'osservanza di obblighi di servizio. Della vicenda sono già stati informati l'ufficio scolastico provinciale e l'ufficio scolastico regionale, ma ad oggi non risulta sia stato assunto nessun provvedimento o sanzione disciplinare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'azione ispettiva per ripristinare la corretta funzione educativa di questa autorità, valutando l'opportunità di un procedimento disciplinare per la sospensione cautelare del dirigente o di disporre il trasferimento in altra sede, al fine di porre rimedio alle sopraggiunte problematiche di incompatibilità ambientale e per riportare nell'istituto scolastico un clima di serenità.

(4-01608)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il rapporto sulla povertà educativa minorile dell'osservatorio "Openpolis e Con i Bambini", presentato il 10 aprile 2019 a Roma, ha analizzato la situazione concernente i minori interessati dalla condizione di povertà assoluta in Italia. Secondo tale *report*, nel 2005 in Italia risultava essere assolutamente povero il 3,9 per cento dei minori di 18 anni, mentre ad oggi la percentuale di bambini e adolescenti in povertà è triplicata e si attesta oltre il 12 per cento, riguardando 1,2 milioni di minori;

il nostro Paese tende ad investire meno della media europea in istruzione. In rapporto al prodotto interno lordo, l'Italia spende il 3,9 per cento in istruzione, contro una media UE del 4,7 per cento. Un

dato inferiore rispetto ai maggiori Paesi UE come Francia (5,4 per cento), Regno Unito (4,7 per cento), Germania (4,2 per cento). Tra il 2009 e 2012 la spesa pubblica italiana in educazione è passata da oltre 70 miliardi di euro annui a circa 65, cifra su cui si è assestata negli anni successivi. Nello stesso periodo, in Francia è cresciuta da 107 miliardi di euro annui a circa 120; la Germania ha aumentato la spesa in educazione da 100 miliardi di euro a oltre 132;

questi dati non sono un indice della qualità del sistema educativo, ma segnalano comunque scelte diverse da parte dei decisori. Per quanto riguarda la presenza degli asili nido, dal *report* emerge che l'Italia resta ancora lontana 10 punti percentuali rispetto all'obiettivo europeo. I posti sono ancora troppo pochi per parlare di un servizio educativo vero e proprio, che come tale punta ad accogliere un numero esteso di minori. Così, mentre nella fascia di età 3-5 anni il nostro Paese ha superato la soglia del 90 per cento di bambini accolti nelle strutture dedicate (le scuole per l'infanzia), in quella tra 0 e 2 anni l'offerta è ancora esigua. Il servizio è rimesso alle possibilità della singola famiglia o all'offerta presente sul territorio;

ancora più critica è la situazione nelle regioni del Sud Italia. L'offerta di posti nei servizi di prima infanzia, considerando insieme sia gli asili nido che i servizi integrativi, risulta fortemente squilibrata nel raffronto generale tra le diverse regioni italiane. Comprendendo il totale di questi servizi, si va infatti dal 42,3 per cento della Valle d'Aosta al 6,6 per cento della Campania. Ai vertici della classifica spiccano le regioni del Centro-Nord. Superano infatti l'obiettivo europeo del 33 per cento la Valle d'Aosta e tre regioni dell'Italia centrale: Umbria, Emilia-Romagna e Toscana. Le regioni del Nord, il Lazio e la Sardegna, offrono un posto ogni 4 bambini con meno di 3 anni. La Sardegna è l'unica regione del Mezzogiorno a superare la media italiana del 23 per cento. Se ancora Abruzzo e Molise si attestano su circa un posto ogni 5 bambini residenti, le altre non raggiungono invece nemmeno il 15 per cento. Tutte le grandi regioni meridionali occupano gli ultimi posti della classifica: Puglia, Calabria, Sicilia, Campania;

sempre secondo il rapporto, la presenza di minori è più elevata negli *hinterland* delle città e la popolazione con meno di 18 anni equivale al 16,2 per cento dei residenti. La concentrazione di minori è più bassa agli opposti della classificazione: nei comuni polo, in gran parte capoluoghi, e nei comuni delle aree interne. Nei comuni periferici e ultraperiferici, la popolazione con meno di 18 anni arriva al 15 per cento. Mentre la quota cresce fino al 17 per cento nei comuni di cintura, ovvero gli agglomerati urbani attorno alle città maggiori, e nei poli intercomunali. La tendenza è che più un comune è periferico, più si va spopolando dei giovani;

a livello nazionale, nel 2015 i minori di 18 anni erano più di 10 milioni, oggi sono 9,8 milioni: una contrazione del 2,9 per cento (in termini assoluti ci sono quasi 300.000 bambini e adolescenti in meno). Rispetto a un decremento generale, le aree interne stanno perdendo popolazione giovane a un ritmo più veloce rispetto agli altri comuni. Si legge: "Si è allargato il divario tra le generazioni. Nell'Italia di oggi più una persona è giovane, più è probabile che si trovi in povertà assoluta. L'Italia ha un enorme problema con la povertà minorile e giovanile da affrontare. E non riguarda solo la condizione economica attuale ma soprattutto il futuro, la possibilità per chi nasce in una famiglia povera, di avere gli strumenti per sottrarsi da adulto alla marginalità sociale";

appare opportuno incentivare il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, strumento che può aiutare le fasce deboli e coinvolgere l'intera comunità educante: scuola, terzo settore, enti locali e famiglie, attivando le migliori energie del Paese nello sforzo comune per combattere un'emergenza che deve essere una priorità di un Paese civile. Contrastare la povertà nella fascia più giovane della popolazione significa offrire a tutti i bambini e gli adolescenti, a prescindere dal reddito dei genitori, uguali opportunità educative, obiettivo che però diventa proibitivo se l'Italia rispetto alla media europea continua ad investire meno in istruzione e non incoraggia un'accessibilità quanto più ampia possibile ai servizi per i minori,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per affrontare in termini concreti il fenomeno della povertà educativa minorile e quali risorse abbia stanziato per l'attuazione di misure finalizzate alla prevenzione delle condizioni di marginalità sociale.

(4-01609)

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno.* - Premesso che il quotidiano "La Nuova Venezia" in data 19 aprile 2019 ha riportato dichiarazioni del docente veneziano professor Sebastiano Sartori il quale, facendo riferimento alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, afferma che: "starebbe bene in un simpatico termovalorizzatore paragona il governo a chi ha gasato i rom nella II guerra";

considerato che:

tali affermazioni non solo sono assolutamente gravi, ma sono in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

travalicare dall'ambito di competenza della materia della storia dell'arte non può giustificare il richiamo alla libertà di insegnamento, la quale semmai richiede ad un educatore una sobrietà comportamentale che è quanto di più distante dalla descrizione che del professor Sebastiano Sartori danno i propri studenti,

si chiede di sapere:

se l'accertamento dei fatti sia condotto tenendo i giovani studenti indenni da possibili ritorsioni e dal *metus ab intrinseco* che inevitabilmente deriva dal vedere ancora in servizio il docente oggetto delle loro rivelazioni;

se l'Ufficio scolastico competente, oltre a sospendere immediatamente dal servizio il docente, intenda attivare le procedure utilizzate a Torino il 7 giugno 2018 (dove si è decretato il licenziamento della professoressa Lavinia Flavia Cassaro);

se la violazione della "legge Mancino" da parte di un educatore *ex cathedra* sia ritenuta meno grave degli insulti rivolti alle forze dell'ordine da un docente fuori servizio;

se nelle misure che le recenti circolari del Ministro dell'interno contemplan a tutela delle scuole ("zone rosse" imposte da prefetti a tutela contro il degrado e la sicurezza pubblica) siano contemplati divieti di avvicinamento di *hater* agli istituti scolastici.

(4-01610)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Italia non è un Paese per chi investe;

poche *chance* nell'immobiliare, che resta oppresso da una patrimoniale sotto forma di Imu e Tasi da 21 miliardi di euro all'anno, come continua a denunciare Confedilizia;

anche alzare una saracinesca o comprare macchinari per tentare un'attività in proprio nell'Italia del reddito di cittadinanza resta un azzardo;

da anni Unioncamere misura il tasso di imprenditorialità del Paese attraverso il saldo tra iscrizioni e cessazioni al registro delle camere di commercio;

il 2019 non è iniziato sotto i migliori auspici, visto che nei primi tre mesi dell'anno il bilancio tra aperture e chiusure di imprese ha segnato un calo dello 0,4 per cento rispetto al 2018 che corrisponde, in termini assoluti, a un saldo negativo di 21.659 imprese;

le cessazioni sono aumentate di molto passando a 136.069 contro le 128.628 del 2018, mentre le iscrizioni sono aumentate di poco: 114.410 contro le precedenti 113.227;

per ogni giorno l'Italia ha perso 240 aziende: ogni 24 ore 1.511 imprese si sono cancellate dal registro, contro le 1.271 che si sono iscritte;

una conferma della cronica mancanza di competitività, ma non solo: Unioncamere spiega che il trimestre "interrompe bruscamente il percorso di rientro per quanto breve che, dopo il 2013, si era andato manifestando con una ripetuta attenuazione della perdita di imprese";

le cessazioni di inizio 2019 sono il peggior risultato da cinque anni a questa parte, alimentato soprattutto da un'emorragia di piccole imprese artigiane;

difficile a parere dell'interrogante che il "decreto crescita" riesca a invertire la tendenza. Anche proiettando l'azione del Governo nel futuro, i segnali sono poco incoraggianti dal punto di vista degli imprenditori;

Confindustria ha sottolineato come il Documento di economia e finanza del Governo "dice poco". Il Def "accenna a una riforma fiscale, che è una priorità, ma senza indicare dove recuperare le risorse";

l'assenza di decisioni crea incertezza, mentre andrebbe restituita fiducia: alle famiglie, per evitare che

accrescano il risparmio a fini precauzionali; alle imprese, affinché aumentino la propensione agli investimenti; agli investitori, perché si riduca il premio al rischio e scendano i tassi di interesse; da Confindustria emerge che nei primi mesi del 2019 "Il Pil italiano come atteso ha smesso di ridursi". Si rafforza la possibilità che l'economia italiana esca dalla recessione tecnica. Ma la mini festa è già finita, visto che "lo scenario a inizio del secondo trimestre resta fragile e incerto"; Confindustria conferma che la ripresa della produzione industriale è stata "in gran parte" determinata dalla "ricostituzione di scorte, facendo presagire una nuova flessione a breve"; preoccupa in particolare "il calo degli ordini industriali (-2,7 per cento), soprattutto esteri". Poi l'indice delle piccole e medie imprese sugli ordinativi "sceso ancora nella manifattura, in zona contrazione (47,4 per cento), pur salendo nei servizi"; preoccupano anche i margini di manovra strettissimi: la prossima legge di bilancio non potrà che incorporare una manovra "ingente, con effetti recessivi"; secondo il centro studi di Confindustria, se scattassero gli aumenti dell'Iva, il Pil si ridurrebbe dello 0,3 per cento, si chiede di sapere: se sia intenzione del Governo attivare la "flat tax" e se intenda, eventualmente, finanziarla solo con tagli alla spesa e dunque senza patrimoniale; se intenda chiedere all'Europa l'attivazione della cosiddetta *golden rule*, cioè l'esclusione degli investimenti dal *deficit*.

(4-01611)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Sant'Anastasia (Città metropolitana di Napoli) fa parte dei comuni rientranti nell'area vesuviana contraddistinta dalla denominazione di "zona rossa", ossia un territorio manifestamente esposto alle conseguenze che il vulcano può esprimere, con tutta la sua nota potenziale dirompenza distruttiva;

il grave evento che si è verificato nella scuola primaria ubicata in corso Umberto I di Sant'Anastasia, determinato dal crollo di una parete di separazione, costruita in materiale *siporex*, per trasformare un locale (già abito ad una sola aula scolastica) in due aule scolastiche, che ha comportato il ferimento di alcuni bambini per fortuna senza particolari gravità, lascia spazio all'unica, esclusiva, considerazione della certezza dell'agire approssimativo di chi, invece, è tenuto, con massima diligenza, a dare sicurezza alla popolazione scolastica;

i telegiornali a diffusione nazionale hanno dato notizia del grave evento, così come le testate giornalistiche locali, nel dare evidenza all'accaduto, hanno registrato la grave preoccupazione dei tanti genitori che ogni giorno accompagnano i figli negli edifici scolastici;

a segnalare la gravità di quanto accaduto, le famiglie hanno inteso indire una pubblica manifestazione per creare la giusta attenzione della politica e di chi amministra il territorio;

le famiglie degli alunni si domandano se siano state esercitate tutte le attività di controllo e prevenzione, se sia stata data osservanza alla normativa in materia di edilizia scolastica e tutela per i bambini affidati in custodia al personale di competenza, se siano state segnalate le deficienze della struttura, se gli uffici comunali, i funzionari del servizio di competenza abbiano predisposto tutti gli atti in conformità alla normativa di legge, se gli edifici scolastici del Comune di Sant'Anastasia siano conformi alla normativa in materia sismica, visto che il territorio è connotato manifestamente da tale criticità, se siano stati predisposti per tutti gli edifici scolastici i piani di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere in via d'urgenza ad attuare i propri poteri ispettivi, onde verificare le responsabilità dell'accaduto;

se ritenga di procedere a verificare se siano state compiute le attività, previste dalla normativa in materia, dagli organi preposti e se detti organi abbiano esercitato la validazione dell'opera con propria certificazione, nonché verificare se l'esecutore dell'opera muraria crollata fosse in possesso dei requisiti di legge e come sia avvenuto il pagamento.

(4-01612)

[CALANDRINI](#), [FAZZOLARI](#), [IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), all'articolo 1, comma 1079, ha istituito il "Fondo progettazione enti locali" con l'obiettivo di cofinanziare con risorse statali la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche;

sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d'uso, così come i progetti finalizzati all'adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica;

il successivo comma 1080 stabilisce che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse, siano definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

nella seduta del 20 dicembre 2018 è stata raggiunta, in Conferenza unificata, l'intesa su due decreti, entrambi datati 6 novembre 2018, che destinano in totale 200 milioni di euro su più anni per la progettazione di infrastrutture da parte degli enti locali. Con il decreto sul Fondo per la progettazione degli enti locali ed a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata, vengono inoltre ripartiti 90 milioni di euro in tre anni (30 milioni all'anno per il triennio 2018-2020) per il cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche;

lo schema di decreto ministeriale per il Fondo progettazione enti locali, mirante a indicare criteri e modalità di accesso al fondo, la selezione e il cofinanziamento per il triennio 2018-2020, previsti dalla legge di bilancio per il 2018, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato trasmesso dal Ministero e diramato con nota del 10 dicembre 2018, (prot. DAR 17320 P-4.37.2.13);

i beneficiari delle risorse del fondo di progettazione risultano pertanto essere le 14 Città metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014 n. 56; le 86 Province; i Comuni. Le risorse stanziare per ogni anno dal 2018 al 2020 sul fondo, al netto di una quota pari allo 0,5 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della legge n. 205 del 2017 e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del fondo sono così ripartite: 4.975.000 euro alle Città metropolitane; 12.437.500 euro alle Province; 12.437.500 euro ai Comuni; tali risorse a disposizione per gli enti locali assumono particolare rilevanza, stante anche la cronica carenza di finanziamenti denunciata in questi anni dagli stessi enti;

stante l'erogazione avvenuta per le Province e le Città metropolitane, non risultano, allo stato, svincolate le risorse da assegnare ai Comuni e ripartite sulla base di una graduatoria triennale 2018-2020 con priorità ai progetti di adeguamento alla vigente normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche;

le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di redazione della graduatoria di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini, di cui ai commi 1082 e 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205, sono definite con decreto della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

ad oggi tale decreto direttoriale, segnalato sul sito istituzionale del Ministero, non risulta né emanato, né pubblicato;

detto decreto consente la determinazione delle modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di redazione della graduatoria di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083;

gli interroganti considerano prioritario intervenire per sbloccare tali risorse e fornire ai Comuni uno strumento finanziario che consenta di dare esecuzione alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire da quelli scolastici,

si chiede di sapere quali iniziative indispensabili il Ministro in indirizzo abbia adottato, o ritenga di adottare con urgenza, al fine di mettere a disposizione dei Comuni le risorse, che ad oggi risultano bloccate, procedendo con la massima urgenza all'emanazione del decreto della Direzione generale per l'edilizia statale.

(4-01613)

[CALANDRINI](#), [FAZZOLARI](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [URSO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

nell'isola di Santo Stefano, a poche miglia da Ventotene, insiste lo storico carcere dell'ergastolo, realizzato dai Borbone e dichiarato monumento nazionale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nel corso dei secoli ha ospitato illustri prigionieri celebri, quali Luigi Settembrini e Sandro Pertini;

su tale isola, cuore dell'Europa politica, durante il loro confino, Altero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il "Manifesto di Ventotene": "Per un Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto" (1944); la struttura, ancora oggi, permane in uno stato di degrado, tanto da comprometterne la stessa esistenza, quando al contrario potrebbe essere recuperata, sia al fine di consentirne le visite dei turisti e sia per poterla utilizzare nuovamente per pubbliche finalità culturali e sociali;

nel 2015 venne costituito un tavolo tra Regione Lazio, Demanio e Comune di Ventotene e successivamente furono stanziati 70 milioni di euro nell'ambito del piano stralcio "Cultura e turismo" del Ministero dei beni culturali, finanziato dal Fondo per lo sviluppo e coesione 2014 e 2020;

nell'agosto 2016, in seguito alla dichiarazione di inagibilità del carcere, pericolante in più punti, il Comune di Ventotene è stato costretto a chiudere la struttura, con un evidente danno per l'economia locale stante l'attrattiva turistica esercitata dalla stessa, che registrava un afflusso di visitatori annuali stimato in circa 6.000 unità;

nell'agosto 2017, tramite il CIS (contratto istituzionale di sviluppo) è stato avviato l'*iter* del progetto di riqualificazione e nel febbraio 2018 si è tenuta l'ultima riunione del tavolo permanente per proseguire l'*iter* del progetto di recupero, non più convocato ad oggi;

le risorse stanziare rimangono pertanto ad oggi inutilizzate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ricostituire il tavolo permanente tra enti locali, Cipe, Demanio, Ministero dei beni culturali, su Ventotene e il carcere di Santo Stefano per far proseguire il processo di riqualificazione e recupero della struttura;

quali iniziative intenda adottare per sbloccare le somme stanziare e avviare le procedure di riqualificazione, messa in sicurezza, valorizzazione della struttura carceraria sull'isola di Santo Stefano, al fine di mettere a disposizione della comunità locale di Ventotene un importante supporto al turismo e conseguentemente allo sviluppo e al rilancio dell'intera economia dell'isola.

(4-01614)

[ASTORRE](#), [MARGIOTTA](#), [D'ARIENZO](#), [SBROLLINI](#), [ROSSOMANDO](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [MALPEZZI](#), [CUCCA](#), [LAUS](#), [BOLDRINI](#), [MESSINA Assuntela](#), [STEFANO](#), [GARAVINI](#), [COMINCINI](#), [FERRAZZI](#), [BELLANOVA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 è stato istituito e disciplinato il cosiddetto registro delle opposizioni (RPO), ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017, all'articolo 1, comma 54, ha previsto un aggiornamento del regolamento, al fine di dare attuazione ad una norma del codice sulla protezione dei dati personali (l'art. 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003) per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, il quale si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici;

considerato che:

nel registro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 e operante dal 2011, la cui gestione è stata affidata alla fondazione "Ugo

Bordoni", potevano essere iscritte, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice della *privacy*, esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi;

la legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, ha esteso la possibilità di iscrizione al registro delle opposizioni a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici;

per la piena efficacia della disposizione normativa al comma 15 dell'articolo 1 è prevista, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*, l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, al fine di consentire a tutte quelle utenze telefoniche, fisse e mobili, non presenti negli elenchi pubblici di poter esercitare, mediante iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, il proprio diritto ad opporsi all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, in via urgente, provvedere alla stesura del regolamento attuativo, imprescindibile per la piena e concreta efficacia della normativa sul diritto di opposizione alle campagne pubblicitarie, promozionali e di vendita, al fine di garantire parità di trattamento a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici;

se non intenda avviare una determinata campagna istituzionale al fine di rendere maggiormente conoscibile all'opinione pubblica le modalità di esercizio del diritto di opposizione, come previsto dalla normativa.

(4-01615)

[MOLES](#), [GIRO](#), [CANGINI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. - Premesso che:

in Italia sono oltre un milione e mezzo i ragazzi che studiano danza, contro un milione di chi pratica il calcio. Nonostante il dato importante e il riconoscimento della danza come forma d'arte grazie al suo ruolo di naturale strumento di comunicazione, sin dall'antichità tale disciplina è considerata la "Cenerentola dei mestieri";

i corpi di ballo rappresentano per la cultura italiana la storia e un patrimonio inestimabile destinato a scomparire a causa dei tagli alla cultura;

a fronte dei 4 corpi di ballo ancora in essere in Italia, in Germania se ne contano circa 50, mentre in Francia, considerando tutte le istituzioni attive sul territorio, ne risultano attivi quasi 100;

giò ricordare che la stessa normativa del settore, la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", stabilisce, all'articolo 18, che: "Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo";

i corpi di ballo italiani di eccellenza presso le fondazioni lirico-sinfoniche stanno chiudendo senza alcun apparente motivo e più di un milione di ragazzi e ragazze italiani, dopo anni di studio, saranno costretti a cambiare percorso;

oggi, in Italia, la danza è ignorata, maltrattata e umiliata ancora una volta dalle politiche del settore;

la legge n. 800 del 1967 destina il 47 per cento degli stanziamenti statali alle fondazioni lirico-sinfoniche e la finalità del Fondo unico per lo spettacolo è quella di preservare e promuovere le eccellenze della musica, della lirica e del balletto italiano;

le stagioni di questi teatri sono definite "stagioni d'opera e di balletto" e risulta poco chiaro come mai le orchestre e i cori siano ancora operativi, mentre la maggior parte dei corpi di ballo sono stati licenziati;

l'attività del coreografo e del ballerino rendono quest'arte sempre più vicina alla gente tanto da essere rappresentata anche in televisione grazie all'importante lavoro di insegnanti e conduttori televisivi, che la rendono accessibile anche al grande pubblico;

a fronte dei circa 2 milioni di ragazzi che aspirano a diventare ballerini, la chiusura dei corpi di ballo implicherebbe, inevitabilmente, l'abbandono di tali discipline con conseguente depauperamento di una



parte importante della cultura italiana;  
tale fenomeno rappresenta un caso in Europa;  
in Asia, dove la cultura del balletto è pressoché inesistente, stanno aprendo numerosi corpi di ballo, mentre nel nostro Paese si distruggono gli artisti, i ballerini che rendono i teatri vivi;  
ad eccezione della "Scala" di Milano, dove sono presenti 69 ballerini stabili, il numero dei tersicorei con contratto a tempo indeterminato è talmente basso che non si riuscirebbe mai a portare in scena un balletto della portata di quelli propri di una fondazione lirico-sinfonica;  
il teatro "San Carlo" di Napoli conta 15 ballerini con contratto indeterminato e quindi per rappresentare un balletto della portata del "Lago dei cigni", le fondazioni devono ricorrere a 45 ballerini precari, i quali lavorano in media 4-5 mesi all'anno con allenamenti estenuanti;  
sono numerosi i casi di ballerini che hanno raggiunto l'età pensionabile da precari pur di realizzare un sogno e produrre spettacoli da sogno, solo grazie al linguaggio del corpo,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo ritenga accettabile la chiusura progressiva dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur a fronte di programmazioni che ne prevedono, o dovrebbero prevederne, il coinvolgimento;  
per quali ragioni i fondi destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche abbiano creato disparità tra le orchestre e i corpi di ballo, totalmente decimati dalle politiche attuate da chi gestisce i teatri.

(4-01616)

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2019 si terrà a Milano la rassegna "Hemp Fest - international cannabis expo";

i contenuti di questa iniziativa sono chiaramente orientati a promuovere l'uso di sostanze stupefacenti, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per impedire che questo evento si svolga, rappresentando una palese violazione delle leggi dello Stato.

(4-01617)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 25 aprile 2019 si è svolto a Modena un corteo di circa 300 attivisti, molti dei quali anarchici, per protestare contro l'apertura del centro di permanenza per i rimpatri. I gruppi anarchici provenivano da diverse parti d'Italia: Bologna, Roma, Torino, Salerno, Firenze e Trento;

al passaggio del corteo, tutt'altro che pacifico, la città è stata letteralmente messa a ferro e fuoco. Diversi e numerosi manifestanti hanno imbrattato vetrine di negozi, muri di scuole, i monumenti ai Carabinieri caduti e ai martiri delle foibe, rotto e oscurato alcune telecamere di sicurezza, "sfregiando" il bene comune con scritte vili e indegne contro il Ministro dell'interno, contro le forze dell'ordine, contro i simboli e i luoghi della cristianità;

l'articolo 639 del codice penale stabilisce che chi imbratta beni immobili, o mezzi di trasporto pubblici o privati, rischia la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 300 a 1.000 euro; la pena è aumentata se si tratta di cose di interesse storico o artistico;

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", modificando l'art. 639 del codice penale, ha introdotto la possibilità di punire con maggior rigore chi scrive sui muri e imbratta immobili pubblici o privati. Una volta pronunciata la sentenza di condanna, il giudice, infatti, può imporre al responsabile di tali atti di ripulire i luoghi oggetto di imbrattamento o di rimborsare le spese sostenute a tal fine,

si chiede di sapere:

di quali elementi conoscitivi disponga il Ministro in indirizzo in merito a quanto accaduto a Modena il 25 aprile 2019;

di quali informazioni disponga in relazione alle formazioni anarchiche presenti nella città di Modena, sia per quanto riguarda le loro sedi, sia per quanto attiene alla proprietà, al finanziamento e al canone di affitto;

se risulti che tra i manifestanti vi fossero anche persone di origine straniera, verosimilmente

provenienti dalla Francia, e se a tal proposito siano state avviate verifiche;  
se risulti l'avvio di verifiche in relazione alla presenza di spranghe e oggetti atti ad offendere, branditi dai manifestanti;  
di quali informazioni disponga in relazione alle ipotesi di reato configuratesi a seguito della manifestazione e se tra queste rientri anche l'ipotesi di reato di associazione a delinquere;  
di quali elementi conoscitivi disponga in relazione all'identificazione dei soggetti responsabili di tali gravissimi atti;  
quali provvedimenti concreti, di carattere normativo, intenda assumere per evitare che certi inaccettabili comportamenti possano ripetersi e per impedire, definitivamente, lo svolgimento di simili manifestazioni, che nulla hanno a che vedere con la democrazia e con la libertà di pensiero e di espressione.

(4-01618)

[PELLEGRINI Emanuele](#), [IWOBI](#), [CANDURA](#), [VESCOVI](#), [MARIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 17 dicembre 1998, in Congo, a Brazzaville, è scomparso il geometra italiano Giuseppe Lister; al momento della scomparsa, egli si trovava in macchina in una strada della capitale congolese, quando esplose un conflitto a fuoco tra due fazioni ribelli rivali;  
i momenti successivi alla sparatoria sono incerti, date diverse testimonianze che riportano diverse versioni dei fatti;  
secondo una testimonianza Giuseppe Lister sarebbe riuscito a scappare, secondo un'altra sarebbe rimasto ferito ad una gamba e portato via;  
si è riusciti a risalire alla sua identità grazie al ritrovamento, sul luogo dell'incidente, della patente di guida;  
ad oggi non si è ancora riusciti ad avere notizie dell'uomo, né a ritrovarne il corpo,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni diplomatiche intenda intraprendere per fare luce sull'accaduto.

(4-01619)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00798 del senatore Croatti ed altri, sul rilancio dell'operazione "Spiagge sicure" per il 2019;

*2ª Commissione permanente* (Giustizia):

3-00801 del senatore Taricco ed altri, sul riutilizzo dell'immobile ex sede del Tribunale di Saluzzo (Cuneo);

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00799 del senatore Verducci ed altri, sulla garanzia della continuità didattica nelle scuole dei comuni del cratere sismico delle Marche;

3-00803 della senatrice Malpezzi, sullo svolgimento della prova di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00804 del senatore Taricco ed altri, sulle difficoltà di ricezione dei canali Rai, specie nei comuni montani piemontesi;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00797 del senatore Corbetta ed altri, su inceneritori e reti di teleriscaldamento in Lombardia.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto Stenografico della 110ª seduta pubblica del 18 aprile 2019:

a pagina 158, alla settima riga del secondo paragrafo, sostituire le parole: "Pellegrini Emanuele" con le seguenti: "Pellegrini Marco" e alla nona riga del terzo paragrafo, sostituire le parole: "Pisani Giuseppe" con le seguenti: "Pisani Pietro".

a pagina 162, alla quinta riga, sostituire le parole: "*Doc. XXI, n. 2*" con le seguenti: "*Doc. XXI, n. 1*".

